

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 19 giugno al 2 luglio 1990)

INDICE

- | | |
|--|---|
| <p>AGNELLI Arduino: sui motivi della mancata accettazione, da parte delle Ferrovie dello Stato, di un consistente numero di treni merci al valico di Tarvisio (Udine) (4-03569) (risp. BERNINI, <i>ministro dei trasporti</i>) Pag. 3467</p> | <p>medesima città, relativa al cosiddetto «scandalo delle Croci» (4-04235) (risp. VASSALLI, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) Pag. 3477</p> |
| <p>ANGELONI: per il potenziamento dell'organico e per l'ammodernamento delle strutture degli ispettorati provinciali e regionali del lavoro, anche a seguito della truffa denunciata dalla stampa ai danni dell'INPS di Catania e di Messina, resa possibile dalla carenza di organico presso gli uffici del lavoro (4-02595) (risp. DONAT-CATTIN, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 3468</p> | <p>sulla legittimità delle disposizioni emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di avviamento al lavoro di cittadini extracomunitari (4-04242) (risp. DONAT-CATTIN, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 3478</p> |
| <p>BARCA: sull'interruzione dei lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Metaponto (Matera)-Potenza-Battipaglia (Salerno) (4-03405) (risp. BERNINI, <i>ministro dei trasporti</i>) 3474</p> | <p>sulla chiusura dell'ufficio di collocamento di Sarnico (Bergamo) (4-04433) (risp. DONAT-CATTIN, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 3480</p> |
| <p>BERTOLDI: per la sollecita entrata in funzione della quarta rete TV già prevista per la provincia di Bolzano (4-03526) (risp. MAMMI, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 3475</p> | <p>BUSSETI: per un intervento volto a dotare il comune di Molfetta (Bari) di una sede INPS (4-04366) (risp. DONAT-CATTIN, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 3481</p> |
| <p>BERTOLDI, SENESI: sulla decisione delle Ferrovie dello Stato di spostare sulla linea del Brennero il personale addetto al servizio ferroviario sulla tratta Merano-Malles Venosta (Bolzano) (4-04086) (risp. BERNINI, <i>ministro dei trasporti</i>) 3476</p> | <p>CANDIOTO: sul giudizio del Governo in merito al mancato riconoscimento, da parte dell'Enasarco, della pensione a favore degli ex agenti della SIAE, nonostante il regolare versamento dei contributi (4-02487) (risp. DONAT-CATTIN, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 3481</p> |
| <p>BOSSI: sull'annullamento da parte della corte di appello di Napoli della sentenza emessa il 16 giugno 1988 dal tribunale della</p> | <p>CARLOTTO: per un intervento volto a favorire, in occasione dei prossimi campionati mondiali di calcio, l'installazione nei comuni montani di idonei ripetitori ai fini della ricezione delle trasmissioni televisive (4-04407) (risp. MAMMI, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 3482</p> |
| | <p>per il riconoscimento dello stato di calamità provocato dai numerosi incendi svilup-</p> |

2 LUGLIO 1990

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 102

patisi nei territori montani e collinari della regione Piemonte (4-04574) (risp. MANNINO, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	Pag. 3483	di Napoli ed approvato dalla commissione regionale per l'impiego (4-03306) (risp. DONAT-CATTIN, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	Pag. 3497
CASCIA ed altri: per un intervento volto a consentire l'affidamento mediante gare di appalto e non in concessione dei lavori previsti per il porto di Ancona (4-03692) (risp. PRANDINI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>)	3485	sulle discriminazioni effettuate dalla Comind-Sud di Napoli nelle assunzioni per contratto di formazione lavoro (4-03825) (risp. DONAT-CATTIN, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	3499
CASSOLA: sulle misure adottate in relazione alla vendita come fertilizzanti di rifiuti tossici industriali (4-04435) (risp. RUFFOLO, <i>ministro dell'ambiente</i>)	3487	per una sollecita liquidazione degli indennizzi dovuti a circa 300 dipendenti della USL n. 40 di Napoli (4-04168) (risp. CRISTOFORI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>)	3501
CITARISTI: per la revisione dei collegamenti ferroviari Bergamo-Milano (4-03913) (risp. BERNINI, <i>ministro dei trasporti</i>)	3489	per la revoca delle disposizioni emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di avviamento al lavoro degli immigrati extracomunitari (4-04262) (risp. DONAT-CATTIN, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	3479
CORLEONE ed altri: per un intervento presso la regione Friuli-Venezia Giulia volto al rispetto delle norme che vietano la pratica della uccellazione (4-00007) (risp. MANNINO, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	3490	GAROFALO ed altri: sulle motivazioni del provvedimento di licenziamento assunto dalla sede RAI di Cosenza nei confronti della signora Elvira Cilento, vincitrice del concorso per un posto di ispettore commerciale (4-03610) (risp. MAMMI, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	3501
D'AMELIO ed altri: sui motivi del ritardo dell'elettrificazione della tratta ferroviaria Battipaglia (Salerno)-Potenza-Metaponto (Matera) (4-03321) (risp. BERNINI, <i>ministro dei trasporti</i>)	3474	GIUSTINELLI: per un intervento volto ad evitare che l'INPS chieda ai pensionati la restituzione di somme da questi percepite oltre il dovuto a causa di errori commessi dal predetto istituto, con particolare riferimento alla sede di Terni (4-03998) (risp. DONAT-CATTIN, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	3503
DELL'OSSO: per l'adozione di misure straordinarie in relazione alla grave siccità che ha colpito la provincia di Foggia (4-03358) (risp. MANNINO, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	3492	GIUSTINELLI, VECCHI: sulle iniziative che si intende assumere al fine di provvedere al potenziamento ed alla riqualificazione del personale e delle strutture del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che ha introdotto mutamenti nell'assetto del Ministero (4-03134) (risp. DONAT-CATTIN, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	3505
DI LEMBO: sulla illegittimità della esclusione della ricollocazione funzionale degli assistenti sociali delle USL dal contratto per il settore della sanità (4-04759) (risp. GASPARI, <i>ministro senza portafoglio per la funzione pubblica</i>)	3494	GIUSTINELLI ed altri: per un chiarimento in merito alla liceità dell'utilizzazione delle procedure computerizzate per la contabilità ed il collaudo delle opere pubbliche, anche in relazione al disposto dell'articolo 87 del regio decreto 25 maggio 1885, n. 350, tuttora vigente (4-03605) (risp. PRANDINI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>)	3507
DIONISI: per un intervento volto a salvaguardare l'attività produttiva ed i livelli occupazionali presso la società Ricambi ferroviari di Santa Rufina nel comune di Cittaducale (Rieti) (4-03635) (risp. DONAT-CATTIN, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	3495	per un intervento volto ad evitare la chiusura della società Ricambi ferroviari di Santa Rufina (Rieti) (4-03739) (risp. DONAT-CATTIN, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	3495
FLORINO: per un intervento volto ad accertare la regolarità del contratto di formazione lavoro per 57 unità predisposto dalla Gesac		IMPOSIMATO ed altri: sulle responsabilità della continuazione dell'attività della disca-	

2 LUGLIO 1990

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 102

<p>rica abusiva sita in località Selva, nel territorio del comune di Sessa Aurunca (Caserta) (4-04577) (risp. RUFFOLO, <i>ministro dell'ambiente</i>) Pag. 3508</p>	<p>PINTO ed altri: per l'istituzione nei luoghi già sede di uffici di collocamento di recapiti o di sezioni decentrate delle sezioni circoscrizionali per l'impiego (4-02744) (risp. DONAT-CATTIN, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) Pag. 3521</p>
<p>sulle iniziative assunte in relazione alla presenza di una discarica abusiva in località Selva, nel territorio del comune di Sessa Aurunca (Caserta) (4-04578) (risp. RUFFOLO, <i>ministro dell'ambiente</i>) 3511</p>	<p>POLLICE: sul volume di traffico del mercurio tra l'Italia e la Spagna e tra l'Italia e gli altri paesi, in particolare del Medio Oriente, anche in relazione ad eventuali impieghi bellici di detto metallo (4-01550) (risp. RUGGIERO, <i>ministro del commercio con l'estero</i>) 3522</p>
<p>LOPS ed altri: per l'assunzione di iniziative volte a garantire la presenza a tempo pieno di un magistrato presso la sezione pretorile distaccata di Corato (Bari) (4-04367) (risp. VASSALLI, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 3514</p>	<p>per la riduzione dell'orario di lavoro presso la SGS-Thomson di Agrate Brianza (Milano), per una corretta impostazione dei rapporti sindacali all'interno dell'azienda e per un chiarimento del ruolo della componentistica elettronica del nostro paese (4-02514) (risp. DONAT-CATTIN, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 3523</p>
<p>MANCIA: per un intervento volto a dar corso alla gara d'appalto per i lavori di potenziamento del porto d'Ancona, come deciso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici (4-04023) (risp. PRANDINI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>) 3485</p>	<p>sugli indirizzi restrittivi contenuti nella circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale concernente le norme attuative della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in merito ai poteri spettanti alle commissioni circoscrizionali per l'impiego (4-02884) (risp. DONAT-CATTIN, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 3525</p>
<p>MANCIA, AGNELLI Arduino: per l'equiparazione del titolo di studio conseguito dopo il triennio previsto per il corso di studi nelle scuole magistrali statali e quello di ammissione al quarto anno del corso di studi degli istituti magistrali (4-04473) (risp. MATTARELLA, <i>ministro della pubblica istruzione</i>) 3516</p>	<p>per la predisposizione di un'inchiesta atta a verificare l'applicazione da parte della Telettra di Vimercate (Milano) della normativa riguardante la tutela della salute dei dipendenti nonchè il rispetto dello statuto dei lavoratori, in relazione al caso di Giancarlo Passoni (4-03107) (risp. DONAT-CATTIN, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 3527</p>
<p>MARNIGA: sui criteri in base ai quali il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha ritenuto di modificare l'assetto delle sezioni circoscrizionali per l'impiego per i comuni di Palazzolo sull'Oglio e Rovato (Brescia) (4-04136) (risp. DONAT-CATTIN, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 3517</p>	<p>sui controlli effettuati a suo tempo sulla conduzione dell'Unione militare e sulle prospettive esistenti per il risanamento dell'azienda (4-03366) (risp. DONAT-CATTIN, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 3528</p>
<p>MERAVIGLIA: per un intervento volto a garantire l'erogazione della cassa integrazione guadagni a favore dei lavoratori della ex centrale Enel di Montalto di Castro (Viterbo) (4-04117) (risp. DONAT-CATTIN, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 3518</p>	<p>sull'illegittima applicazione, da parte del commissario dell'ESAC, dell'articolo 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, nei confronti del personale dipendente (4-03856) (risp. MACCANICO, <i>ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali</i>) 3534</p>
<p>MURMURA: sulle misure che si intende assumere per ovviare all'indecorosa situazione edilizia della scuola media di Mileto (Catanzaro) (4-04720) (risp. MATTARELLA, <i>ministro della pubblica istruzione</i>) 3519</p>	<p>sui motivi per i quali l'Avvocatura dello Stato non si è presentata all'udienza conclusiva del procedimento che opponeva l'ammiraglio Geraci al Ministero della difesa (4-04135) (risp. CRISTOFORI, <i>sottose-</i></p>
<p>PETRARA ed altri: sulla soppressione del servizio merci a carro presso la stazione ferroviaria di Gravina di Puglia (Bari) (4-04362) (risp. BERNINI, <i>ministro dei trasporti</i>) 3520</p>	

<p>gretario di Stato alla Presidenza del Consiglio) Pag. 3535</p>	<p>distaccata del conservatorio di Palermo (4-04276) (risp. MATTARELLA, ministro della pubblica istruzione) Pag. 3545</p>
<p>sulla mancata emanazione del decreto di ricongiunzione dei periodi assicurativi in favore della pensionata Rachele Lanterna di Milano (4-04566) (risp. PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro) 3536</p>	<p>SPECCHIA: sul mancato insediamento della commissione circoscrizionale per l'impiego di Ostuni (Brindisi) (4-04103) (risp. DONAT-CATTIN, ministro del lavoro e della previdenza sociale) 3546</p>
<p>PONTONE: per il sollecito miglioramento del centro di micropropagazione di Battipaglia (Salerno) (4-03642) (risp. MANNINO, ministro dell'agricoltura e delle foreste) 3537</p>	<p>per l'adozione di provvedimenti volti a garantire il funzionamento degli uffici ENPAS di Brindisi, Lecce e Taranto (4-04484) (risp. DONAT-CATTIN, ministro del lavoro e della previdenza sociale) 3547</p>
<p>POZZO: sul dirottamento dell'aereo DC 10 dell'Air Afrique, verificatosi sulla rotta Roma-Parigi, tragicamente conclusosi con l'assassinio di un passeggero (4-00084) (risp. GAVA, ministro dell'interno) 3588</p>	<p>SPETIČ: sulla mancata realizzazione delle trasmissioni televisive per le minoranze linguistiche previste dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, anche in relazione alla decisione di alcune emittenti straniere di mandare in onda programmi in lingua slovena (4-02399) (risp. MAMMI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni) 3548</p>
<p>RASTRELLI: sull'opportunità di sottoporre a vincolo il complesso archeologico sito sull'altopiano del Monte Stella (Salerno) (4-04725) (risp. FACCHIANO, ministro per i beni culturali e ambientali) 3538</p>	<p>TRIPODI: per un intervento presso il Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) volto alla sospensione delle pesanti ingiunzioni di pagamento inviate agli agricoltori della provincia di Reggio Calabria che, dal 1981, sono stati esentati dal versamento dei contributi a seguito di eventi calamitosi (4-02982) (risp. DONAT-CATTIN, ministro del lavoro e della previdenza sociale) 3549</p>
<p>SALERNO: per un intervento volto ad evitare, da parte dei presidi, l'interpretazione restrittiva delle norme che disciplinano i permessi straordinari concessi ai docenti che frequentano i corsi pomeridiani di specializzazione organizzati dai provveditorati agli studi (4-04514) (risp. MATTARELLA, ministro della pubblica istruzione) 3540</p>	<p>per la sollecita corresponsione delle retribuzioni spettanti ai giovani lavoratori occupati nei progetti di cui all'articolo 23 della legge finanziaria 1988 (4-03427) (risp. DONAT-CATTIN, ministro del lavoro e della previdenza sociale) 3551</p>
<p>SALVATO: per la revoca, da parte delle Ferrovie dello Stato, della decisione di non assegnare commesse all'azienda AVIS di Castellammare di Stabia (Napoli), al fine di garantire la piena occupazione dei lavoratori dell'azienda suddetta (4-04295) (risp. BERNINI, ministro dei trasporti) 3541</p>	<p>VECCHI: per attrezzare la superstrada che congiunge Ferrara al mare Adriatico di servizi utili per l'assistenza agli automobilisti e per garantire il pronto intervento dei mezzi di soccorso in caso di incidenti (4-03523) (risp. PRANDINI, ministro dei lavori pubblici) 3552</p>
<p>SANESI: sulla regolarità delle assunzioni effettuate dall'agenzia regionale toscana e delle retribuzioni corrisposte al direttore e ai consulenti (4-03006) (risp. DONAT-CATTIN, ministro del lavoro e della previdenza sociale) 3542</p>	<p>VENTRE: sul comportamento delle Ferrovie dello Stato in relazione all'autorizzazione richiesta dal comune di Capodrise (Caserta) per lavori di attraversamento fognario al chilometro 168+049 della linea Foggia-Napoli (4-03657) (risp. BERNINI, ministro dei trasporti) 3553</p>
<p>SCIVOLETTO ed altri: sul giudizio del Governo in relazione al provvedimento di licenziamento assunto dalla direzione provinciale delle poste di Ragusa nei confronti della signora Rocca Di Modica (4-04000) (risp. MAMMI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni) 3544</p>	<p>VISIBELLI: per l'adozione di provvedimenti volti a garantire il rispetto delle più elementari norme igieniche nei treni in servizio</p>

2 LUGLIO 1990

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 102

lungo le linee del Mezzogiorno (4-03660)
(risp. BERNINI, *ministro dei trasporti*) Pag. 3554

per un intervento volto a tutelare il signor
Nunzio De Feo di Bari dalle errate richieste
di pagamento del servizio telefonico da parte
della SIP (4-04491) (risp. MAMMI, *ministro
delle poste e delle telecomunicazioni*) 3556

per un intervento volto a garantire l'im-
missione in ruolo dei docenti che hanno
prestato servizio tra l'anno scolastico
1982-1983 e 1988-1989, insegnando per
un anno con la nomina del competente
provveditorato agli studi (4-04517) (risp.
MATTARELLA, *ministro della pubblica istru-
zione*) Pag. 4558

AGNELLI Arduino. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso che, fin dai primi giorni di giugno, si è verificato al valico di Tarvisio lo spiacevole evento del rifiuto d'accettazione - da parte delle Ferrovie dello Stato - di un consistente numero di treni-merci, l'interrogante chiede di sapere:

se sia confermato l'invio d'una protesta da parte austriaca in data 7 giugno 1989;

se in essa si denunciasse, alle ore 6 dello stesso 7 giugno 1989, la giacenza su linee delle ferrovie federali austriache di 20 treni-merci per un totale di 17.795 tonnellate e 388 carri destinati al transito attraverso la stazione di Tarvisio Centrale;

se, ove i fatti fossero confermati, si possano indicare le ragioni della mancata accettazione, dato che non pare che in nessun modo esse siano da addurre a motivi di carattere fiscale, doganale o sanitario, ma solo ad una nostra preoccupante insufficienza di materiali;

se il Ministro in indirizzo si renda conto di quel che può significare, per lo sviluppo delle nostre relazioni commerciali ed il potenziamento dei traffici, lo stato d'animo degli utenti, di cui si segnalano continue e persistenti lamentele;

come si concilino, infine, fatti così spiacevoli con la conclamata funzione della regione Friuli-Venezia Giulia (di cui, fra l'altro, Ministro ed interrogante sono figli) di polo insostituibile delle relazioni internazionali, per cui si spande tanta retorica nelle riunioni del gruppo di lavoro Alpe-Adria e nelle pause di riflessione sulla legge per le aree di confine.

(4-03569)

(4 luglio 1989)

RISPOSTA. - L'ente Ferrovie dello Stato fa presente, in relazione ai fatti oggetto dell'interrogazione cui si risponde, che l'azione sindacale proclamata dal personale di macchina aderente ai comitati di base (Cobas) e alla FISAFS, dalle ore 14 del giorno 27 maggio fino alle ore 21 del 28 maggio 1989, ha provocato un arresto alla circolazione dei treni merci in tutta la rete ferroviaria, le cui conseguenze si sono protratte per diversi giorni. A ciò si aggiunga che la protesta, effettuata in coincidenza con l'attivazione dell'orario estivo, ha ostacolato l'attuazione di particolari provvedimenti organizzativi e di circolazione previsti nel periodo transitorio di passaggio dal vecchio al nuovo orario che, per il compartimento di Trieste, prevedevano tra l'altro una dotazione di 100 locomotive elettriche in luogo delle 94 previste precedentemente.

Quanto sopra, unito al «rodaggio» dei nuovi turni di utilizzazione delle locomotive (TV2), ha provocato, fa sapere l'ente Ferrovie dello Stato, una carenza di locomotive nei primi quattro giorni di giugno che ha reso necessaria la soppressione di alcuni treni.

Dal 5 al 15 giugno non sono più mancate locomotive elettriche per i treni ordinari, ma non è stato possibile effettuare i numerosi treni straordinari richiesti dalla stazione di Pontebba, dove si era accumulato un imprevedibile e non programmato traffico merci diretto a Milano, Brescia e Verona.

Tale anomalia ha provocato, come conseguenza, una giacenza media giornaliera in ambito compartimentale di 30-40 treni ed una turbativa negli impianti di altri compartimenti (Mestre - Verona - Brescia - Alessandria) non più in grado di garantire un regolare ricevimento dei materiali.

Tali evenienze hanno reso necessaria l'insufficiente accettazione di materiale nei confronti delle ferrovie austriache fino alla normalizzazione della situazione.

Il Ministro dei trasporti

BERNINI

(21 giugno 1990)

ANGELONI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Richiamata la precedente interrogazione (4-02346) del 27 ottobre 1988, ancora in attesa di risposta, tesa a conoscere il numero complessivo dei funzionari che operano presso gli ispettorati provinciali e regionali del lavoro e la loro ripartizione presso le varie sedi regionali e provinciali;

atteso:

che alcuni organi di stampa hanno pubblicato la notizia che sarebbe stata realizzata una colossale truffa (si parla di dieci miliardi) ai danni dell'INPS di Catania e di Messina;

che tale scoperta pare sia stata effettuata dai magistrati della procura della Repubblica di Catania che da due anni stavano indagando;

considerato:

che la truffa all'INPS «consisteva nel far figurare assunti come braccianti agricoli uomini e donne che non avevano mai visto un pezzo di terra in vita loro» e che tali falsi braccianti «maturati i giorni lavorativi previsti dalla legge, godevano poi di tutte le indennità previdenziali per importi variabili da 8 a 12 milioni l'anno»;

che «molte donne incinte figuravano tra l'altro tra i braccianti e si mettevano in maternità, subito dopo l'assunzione, lucrando altri soldi»;

che inoltre i falsi braccianti agricoli versavano una tangente sulle somme incassate ad un *racket* che «svolgeva un ruolo di intermediazione»;

rilevato che tale colossale truffa sarebbe stata resa possibile anche dalla carenza di organici dell'ispettorato e dell'ufficio provinciale del lavoro,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se le notizie apparse sulla stampa, in particolare su «La Repubblica» di giovedì 8 dicembre 1988 a pagina 20, rispondano al vero;

2) di quante unità sia attualmente costituito l'organico degli ispettori provinciali e regionali del lavoro e l'attribuzione effettiva degli stessi alle varie sedi;

3) se non si ritenga urgente e inderogabile il potenziamento e l'ammodernamento (in uomini e mezzi) della struttura degli ispettorati provinciali e regionali del lavoro.

(4-02595)

(15 dicembre 1988)

RISPOSTA. - In ordine all'interrogazione presentata dall'onorevole interrogante si fa presente quanto segue.

Le indagini sui fittizi rapporti di lavoro in agricoltura eseguite da funzionari dell'ispettorato provinciale del lavoro di Catania, con la collaborazione di unità della sede INPS e del locale Servizio per i contributi agricoli unificati, hanno accertato un'allarmante diffusione del fenomeno.

Il citato ispettorato ha inviato alla sede dell'Istituto le comunicazioni di oltre 3.200 rapporti alla procura della Repubblica, regolarmente formalizzati dopo gli accertamenti e l'interrogatorio delle parti.

È stato rilevato che tali rapporti di lavoro fittizi non sono solo quelli denunciati da alcune grandi aziende agricole, ma anche da una miriade di piccoli presunti datori di lavoro.

Per quanto riguarda i riflessi di questa situazione sulla liquidazione delle prestazioni, l'INPS ha fatto presente che, per circa 2.500 domande di disoccupazione agricola nel 1988, il Servizio per i contributi agricoli unificati ha effettuato la relativa istruttoria escludendo dal computo dei requisiti assicurativi e contributivi le giornate incriminate.

Malgrado ciò, in molti casi gli assicurati hanno conservato il diritto in base alle disposizioni sulle avversità atmosferiche che rendono valide per l'anno 1988 le giornate lavorate negli anni precedenti.

Soltanto 650 domande, per le quali le giornate oggetto di accertamento sono risultate determinanti ai fini della prestazione, sono rimaste in sospenso in attesa dell'esito del procedimento giudiziario.

Per quanto riguarda, poi, l'organico del personale ispettivo operante sul territorio nazionale, si allega il relativo prospetto con la suddivisione delle unità nelle varie sedi.

Per quanto riguarda, poi, l'attuale organico dell'ispettorato del lavoro, peraltro non ancora completo, si precisa che esso è fermo alle dotazioni organiche previste dalla legge 22 luglio 1961, n. 628, e che tutte le successive richieste di potenziamento avanzate non hanno trovato seguito in sede legislativa.

In proposito si ritiene, comunque, necessario fare presente che, nonostante le citate carenze di organico, solo con il notevole sforzo e l'alta professionalità del personale l'ispettorato riesce a far fronte alle pressanti richieste del mondo del lavoro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

(16 giugno 1990)

PERSONALE CON FUNZIONI ISPETTIVE AL 7 MARZO 1990

N. d'ordine	UFFICI DEL LAVORO (Suddivisi per regioni)	Dirigente superiore	1° Dirigente	Ruolo esaurimento	Ispettori superiore IX livello	Funzionari VIII livello	Collaboratori VII livello	Assistenti VI livello
1	Alessandria	-	-	1	-	2	10	2
2	Asti	-	1	1	1	31	3	4
3	Cuneo	-	1	-	-	1	5	5
4	Novara	-	1	-	-	1	10	2
5	Torino R.	-	-	1	1	1	1	1
6	Torino P.	-	-	4	3	5	41	14
7	Vercelli	-	-	-	2	1	10	1
	<i>Piemonte ...</i>	-	3	7	7	42	80	29
8	Aosta	-	-	-	-	-	14	-
	<i>Valle d'Aosta ...</i>	-	-	-	-	-	14	-
9	Bergamo	-	1	2	2	-	10	4
10	Brescia	-	1	3	1	1	8	4
11	Como	-	1	2	1	1	13	7
12	Cremona	-	1	-	-	2	4	1
13	Mantova	-	1	-	1	-	5	3
14	Milano R.	1	-	2	1	1	2	3
15	Milano P.	-	-	6	12	9	49	23
16	Pavia	-	1	1	3	3	10	4
17	Sondrio	-	-	-	-	-	5	6
18	Varese	-	-	-	3	-	7	5
	<i>Lombardia ...</i>	1	6	16	24	17	113	60
19	Bolzano	-	-	-	-	-	-	-
20	Trento R.	-	-	-	-	-	-	-
21	Trento P.	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Trentino-Alto Adige ...</i>	-	-	-	-	-	-	-
22	Belluno	-	1	-	-	-	1	5
23	Padova	-	-	-	1	4	11	2
24	Rovigo	-	-	-	-	-	3	2
25	Treviso	-	1	-	-	1	6	4
26	Venezia R.	1	-	-	-	1	2	1
27	Venezia P.	-	1	1	2	1	10	2
28	Verona	-	1	1	3	1	12	6
29	Vicenza	-	1	1	1	1	11	5
	<i>Veneto ...</i>	1	5	3	7	9	56	27

Segue: PERSONALE CON FUNZIONI ISPETTIVE AL 7 MARZO 1990

N. d'ordine	UFFICI DEL LAVORO (Suddivisi per regioni)	Dirigente superiore	1° Dirigente	Ruolo esaurimento	Ispettori superiore IX livello	Funzionari VIII livello	Collaboratori VII livello	Assistenti VI livello
30	Gorizia	-	1	-	-	-	6	2
31	Pordenone	-	1	1	1	2	7	1
32	Trieste R.	-	-	1	4	-	-	1
33	Trieste P.	-	-	-	3	-	5	3
34	Udine	-	1	-	2	1	5	7
	<i>Friuli-Venezia Giulia ...</i>	-	3	2	10	3	23	14
35	Genova R.	1	-	-	-	-	2	-
36	Genova P.	-	-	1	3	-	20	9
37	Imperia	-	-	-	2	-	5	2
38	La Spezia	-	1	1	-	3	9	4
39	Savona	-	1	-	-	2	8	4
	<i>Liguria ...</i>	1	2	2	5	5	44	19
40	Bologna R.	1	-	1	2	1	1	3
41	Bologna P.	-	1	1	5	1	16	11
42	Ferrara	-	1	-	-	1	8	4
43	Forlì	-	1	-	-	1	7	7
44	Modena	-	1	-	1	1	6	2
45	Parma	-	-	-	-	1	7	6
46	Piacenza	-	-	-	-	1	6	3
47	Ravenna	-	-	-	1	-	8	4
48	Reggio-Emilia	-	-	-	2	-	6	3
	Rimini	-	-	-	1	-	5	2
	<i>Emilia-Romagna ...</i>	1	4	2	12	7	70	45
	ITALIA SETTENTRIONALE	4	23	32	65	83	400	194
49	Arezzo	-	-	-	1	3	5	3
50	Firenze R.	1	-	-	3	-	-	1
51	Firenze P.	-	1	2	5	4	13	7
52	Grosseto	-	-	-	3	-	4	2
53	Livorno	-	-	3	-	1	9	4
54	Lucca	-	1	-	1	2	10	6
55	Massa Carrara	-	1	-	2	1	7	3
56	Pisa	-	1	1	2	2	10	3
57	Pistoia	-	1	-	1	-	8	3
58	Siena	-	-	2	-	1	8	4
	<i>Toscana ...</i>	1	5	8	18	14	74	36
59	Perugia R.	1	-	-	1	-	2	1
60	Perugia P.	-	1	4	1	2	13	3
61	Terni	-	-	-	-	3	11	4
	<i>Umbria ...</i>	1	1	4	2	5	26	8

Segue: PERSONALE CON FUNZIONI ISPETTIVE AL 7 MARZO 1990

N. d'ordine	UFFICI DEL LAVORO (Suddivisi per regioni)	Dirigente superiore	1° Dirigente	Ruolo esaurimento	Ispettori superiore IX livello	Funzionari VIII livello	Collaboratori VII livello	Assistenti VI livello
62	Ancona R.	-	-	-	1	-	2	1
63	Ancona P.	-	-	2	2	1	11	8
64	Ascoli Piceno	-	-	-	1	4	11	2
65	Macerata	-	-	-	1	2	4	1
66	Pesaro-Urbino	-	1	-	1	3	13	3
	<i>Marche ...</i>	-	1	2	6	10	41	15
67	Frosinone	-	1	1	2	2	20	5
68	Latina	-	1	1	2	1	15	8
69	Rieti	-	1	-	1	2	15	3
70	Roma R.	1	-	1	-	-	7	3
71	Roma P.	-	1	8	10	16	115	24
72	Viterbo	-	1	-	2	2	10	-
	<i>Lazio ...</i>	1	5	11	17	23	182	43
	ITALIA CENTRALE ...	3	12	25	43	52	323	102
73	Campobasso R.	-	1	-	-	1	2	-
74	Campobasso P.	-	-	1	-	2	12	4
75	Isernia	-	1	-	-	2	8	1
	<i>Molise ...</i>	-	2	1	-	5	22	5
76	Chieti	-	1	1	-	1	9	-
77	L'Aquila R.	-	1	-	-	-	2	-
78	L'Aquila P.	-	-	1	2	3	13	1
79	Pescara	-	1	1	-	4	18	2
80	Teramo	-	-	-	2	2	11	2
	<i>Abruzzo ...</i>	-	3	3	4	10	53	5
81	Avellino	-	1	3	-	4	22	9
82	Benevento	-	-	2	4	5	14	2
83	Caserta	-	-	1	-	6	29	10
84	Napoli R.	-	-	-	3	-	5	5
85	Napoli P.	-	1	12	8	19	61	22
86	Salerno	-	1	3	2	9	34	7
	<i>Campania ...</i>	-	3	21	17	43	165	55
87	Bari R.	1	-	2	2	3	1	-
88	Bari P.	-	1	2	2	8	42	10
89	Brindisi	-	-	1	3	1	6	6
90	Foggia	-	1	3	1	1	21	5
91	Lecce	-	1	1	1	2	24	4
92	Taranto	-	1	2	1	5	23	4
	<i>Puglia ...</i>	1	4	11	10	20	117	29

Segue: PERSONALE CON FUNZIONI ISPETTIVE AL 7 MARZO 1990

N. d'ordine	UFFICI DEL LAVORO (Suddivisi per regioni)	Dirigente superiore	1° Dirigente	Ruolo esaurimento	Ispettori superiore IX livello	Funzionari VIII livello	Collaboratori VII livello	Assistenti VI livello
93	Matera	-	1	1	4	-	7	1
94	Potenza R.	-	-	-	-	-	-	-
95	Potenza P.	-	1	-	1	3	5	-
	<i>Basilicata</i> ...	-	2	1	5	3	12	1
96	Catanzaro	1	-	2	2	5	27	1
97	Cosenza	-	-	-	-	6	28	4
98	Reggio Calabria R. ...	-	-	-	-	1	3	-
99	Reggio Calabria P. ...	-	1	1	3	13	32	5
	<i>Calabria</i> ...	1	1	3	5	25	90	10
	ITALIA MERIDIONALE ...	2	15	40	41	106	459	105
100	Agrigento	-	-	-	-	-	-	-
101	Caltanissetta	-	-	-	-	-	-	-
102	Catania	-	-	-	-	-	-	-
103	Enna	-	-	-	-	-	-	-
104	Messina	-	-	-	-	-	-	-
105	Palermo R.	-	-	-	-	-	-	-
106	Palermo P.	-	-	-	-	-	-	-
107	Ragusa	-	-	-	-	-	-	-
108	Siracusa	-	-	-	-	-	-	-
109	Trapani	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Sicilia</i> ...	-	-	-	-	-	-	-
110	Cagliari R.	1	-	1	-	-	2	3
111	Cagliari P.	-	-	-	1	3	18	13
112	Nuoro	-	-	-	-	1	12	5
113	Oristano	-	-	-	-	-	-	-
114	Sassari	-	1	1	-	2	13	5
	<i>Sardegna</i> ...	1	1	2	1	6	45	26
	ITALIA INSULARE ...	1	1	2	1	6	45	26
	Ispett. medico	-	-	2	2	7	-	4

BARCA. - *Al Ministro dei trasporti.* - Per sapere se corrisponda a verità la notizia relativa all'interruzione dei lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Metaponto-Potenza-Battipaglia.

In caso affermativo, tenuto conto dei gravi danni che l'assurdo isolamento di Potenza e di Matera dal sistema ferroviario italiano ha già recato alla Basilicata;

tenuto conto altresì che l'interruzione dei trasporti ferroviari sulla linea Battipaglia-Potenza a causa di lavori prolungati per anni rappresenta già un caso unico e vergognoso nella storia dell'azienda ferroviaria,

l'interrogante chiede di sapere quali misure si intendano adottare e quali assicurazioni si intenda dare alla regione di intesa con il presidente Schimberni.

(4-03405)

(23 maggio 1989)

D'AMELIO, AZZARÀ, SALERNO, COVIELLO. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso che la tratta ferroviaria Battipaglia-Potenza-Metaponto delle Ferrovie dello Stato è stata interrotta, a seguito dei lavori di elettrificazione, sin dal 1984;

atteso che la giunta regionale di Basilicata, a suo tempo interpellata, autorizzò la chiusura temporanea della intera tratta, solo perchè aveva ricevuto precise assicurazioni dell'ente Ferrovie dello Stato che i lavori sarebbero durati non più di due anni;

rilevato che, malgrado tale formale e solenne impegno, sono ormai trascorsi ben cinque anni, senza che ancora sia prevista una data certa per la ripresa del servizio ferroviario, con gravissimi danni all'economia e fortissimi disagi delle popolazioni delle aree interessate, in carenza anche di adeguato ed efficiente servizio sostitutivo,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali siano i tempi previsti per il completamento dei lavori e la riattivazione della linea ferroviaria;

quali siano le cause di tale ritardo;

quali provvedimenti siano stati adottati per le inadempienze contrattuali.

(4-03321)

(3 maggio 1989)

RISPOSTA (*). - L'ente Ferrovie dello Stato ha precisato che i lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Metaponto non sono stati mai sospesi, anzi sono in fase di avanzata realizzazione, ad esclusione della tratta Battipaglia-Potenza, ove i lavori stanno procedendo più a rilento, in quanto subordinati ad alcuni interventi di particolare impegno da eseguirsi nelle gallerie.

Sono state completate le sottostazioni elettriche di conversione di Palagianò Chiatona e Metaponto, sulla tratta Taranto-Metaponto,

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

mentre sono tuttora in corso di esecuzione le sottostazioni elettriche di Campomaggiore e Salandra, sulla tratta Metaponto-Potenza, e quelle di Contursi, Romagnano e Picerno, sulla tratta Potenza-Battipaglia.

I lavori avranno, prevedibilmente, termine entro 30 mesi.

Il Ministro dei trasporti

BERNINI

(21 giugno 1990)

BERTOLDI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* -
Premesso:

che nella provincia di Bolzano la programmazione locale sia in lingua tedesca che italiana, e ladina per poter essere trasmessa interrompe necessariamente i programmi nazionali del terzo canale;

che tali interruzioni riguardano molte volte programmi culturali di grande interesse o avvenimenti sportivi eccezionali;

che un avvenimento sportivo come i campionati mondiali di calcio del 1990 corre il rischio di subire la medesima sorte, con disagio, sconcerto e proteste facilmente intuibili;

che la soluzione possibile è già prevista, riservando la terza rete TV alla produzione locale e mettendo in funzione una quarta rete per la trasmissione dei programmi e dell'informazione della terza rete nazionale, evitando in tal modo qualsiasi interruzione;

che la realizzazione di questa rete sembra da tempo completata, superando anche le difficoltà a suo tempo annunciate, ed è sufficiente a coprire quasi completamente l'utenza,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano le ragioni che ora impediscono l'inizio del funzionamento;

quali misure si intenda assumere per assicurare un tempestivo avvio.

(4-03526)

(20 giugno 1989)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che, effettivamente, le trasmissioni televisive della RAI in lingua tedesca a volte disturbano i programmi culturali e sportivi, nazionali o internazionali, trasmessi su scala nazionale dalla terza rete TV, che, in provincia di Bolzano, vengono interrotti o sospesi per lasciare spazio ai programmi di lingua tedesca che sono articolati su orari fissi.

Ciò ha provocato lagnanze da parte degli utenti sia di lingua italiana sia, talvolta, di lingua tedesca che avrebbero preferito assistere alla programmazione nazionale in lingua italiana e veder rinviata ad altri orari la programmazione locale in lingua tedesca.

Per ovviare a tali inconvenienti il gruppo di lavoro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con l'incarico di predisporre gli schemi di rinnovo delle convenzioni da stipulare con la RAI per le trasmissioni radiotelevisive in lingua tedesca, ladina, francese e slovena, ai sensi della lettera c) dell'articolo 19 della legge n. 103 del 1975, ha

provveduto a redigere un testo che prevede, tra l'altro, la realizzazione di una terza rete televisiva parallela a quella attuale.

Per evitare, poi, i prevedibili malcontenti delle popolazioni locali in vista degli imminenti campionati mondiali di calcio, la RAI, in data 28 novembre 1989, ha comunicato l'intenzione di avviare, in via sperimentale, il servizio televisivo integrale in italiano attraverso una serie di impianti provvisori già realizzati e funzionanti nelle zone dove è più alta la concentrazione della popolazione di lingua italiana, in attesa di ricevere l'approvazione ad intraprendere la realizzazione definitiva dei suddetti impianti ed il proseguimento dell'estensione; ed invero dal 22 dicembre 1989 gli impianti di Cima Penegal e di San Flaviano trasmettono senza interruzione i programmi della terza rete TV.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MAMMÌ

(25 giugno 1990)

BERTOLDI, SENESI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che in contrasto con le esigenze strategiche del trasporto e dello sviluppo territoriale la linea ferroviaria Merano-Malles non è considerata di primaria importanza da parte dell'ente Ferrovie dello Stato e che per tale ragione vi è stata una sospensione del servizio per un certo periodo;

che tale servizio, appena ripreso, sembra destinato nuovamente ad interrompersi, perchè l'ente intende spostare il personale addetto sulla linea del Brennero;

che la linea Merano-Malles ha sicuramente bisogno di una ristrutturazione efficace, per rimediare a carenze di sicurezza, all'eccessiva durata del percorso, alla scarsità delle frequenze e quindi di orario, ed anche per una razionale dotazione ed utilizzo del personale, ma la sospensione non aiuta questo processo,

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) se lo spostamento del personale addetto alla linea ferroviaria Merano-Malles sulla linea del Brennero significhi la smobilitazione della linea;

2) se l'ente Ferrovie dello Stato intenda risolvere le carenze attuali di dotazione della linea Bolzano-Brennero attraverso questo spostamento di personale;

3) se l'ente intenda con questo mettere in atto un nuovo tassello della manovra, già in corso, di soppressione di servizi in provincia di Bolzano, con spostamento di questi servizi anche fuori provincia;

4) se non si ritenga invece di ovviare a carenze di organico, indicando regolari concorsi, come da tempo richiesto, anche per evitare i costosissimi trasfertisti *ex* articolo 14.

(4-04086)

(15 novembre 1989)

RISPOSTA. – Premesso che il decreto ministeriale n. 73/T in data 15 aprile 1987 ha inserito la linea Merano-Malles tra quelle di interesse

locale non aventi funzione integrativa dei servizi svolti sulla rete fondamentale delle Ferrovie dello Stato e che il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 novembre 1987, n. 527, prevede il trasferimento alle province di Trento e Bolzano delle linee gestite dall'ente Ferrovie dello Stato, ricadenti nel rispettivo territorio, dichiarate da questo Dicastero non più utili alla integrazione della rete primaria nazionale, l'ente Ferrovie dello Stato ha riferito che su detta linea sono circolanti soltanto sei treni al giorno e che pertanto è sufficiente la presenza di un solo turno giornaliero del personale.

Gli agenti risultati di conseguenza in esubero sono stati inviati in trasferta a Bolzano - ferma restando la loro appartenenza amministrativa agli impianti dai quali provengono - nell'ambito dei provvedimenti adottati d'urgenza per far fronte all'incremento del traffico ferroviario sulla linea del Brennero derivante dalle limitazioni poste dall'Austria al traffico merci autostradale sul proprio territorio.

L'ente Ferrovie dello Stato, in proposito, ha fatto sapere che, per ovviare alle carenze di organico in provincia di Bolzano, è proprio intendimento coprire i posti vacanti, stimati in circa 600 unità.

Per la determinazione esatta di tali posti e la ripartizione tra le varie qualifiche sono state avviate trattative con le organizzazioni sindacali e con i rappresentanti dei lavoratori di lingua tedesca.

Pertanto, alla provincia di Bolzano è stato proposto d'effettuare un primo concorso per le qualifiche per le quali si appalesano prioritarie esigenze di copertura dei posti vacanti con l'individuazione di un primo quantitativo di 150 posti da mettere a concorso.

Al fine di definire le procedure concorsuali che più opportunamente rispondano da una parte alle proprie esigenze di autonomia imprenditoriale e dall'altra ai principi di rispetto della proporzionale etnica e del bilinguismo, sono stati presi contatti sia con la provincia che con il Commissario del Governo.

È ovvio che i trasfertisti andranno riducendosi man mano che avverranno le assunzioni a seguito dei concorsi.

Il Ministro dei trasporti

BERNINI

(21 giugno 1990)

BOSSI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che la corte d'appello di Napoli ha annullato la sentenza del tribunale della medesima città, emessa il 16 giugno 1988 e con la quale venivano condannate 26 persone, fra cui numerosi pubblici amministratori, per reati connessi con il servizio di trasporto infermi, fatto conosciuto come «scandalo delle Croci»;

che l'annullamento deriva da un vizio di forma, essendosi il 12 maggio 1988 provveduto da parte della quarta sezione del tribunale alla sostituzione di un cancelliere, entrato in sciopero, con un segretario comunale, nonostante l'eccezione sollevata dai difensori degli imputati;

che tale fatto, determinante la nullità del processo, ha comportato, oltre agli ovvi disagi e spese, un obiettivo impatto negativo sulla pubblica opinione, che vede tuttora privi di giudizio presunti comportamenti illeciti di pubblici amministratori,

l'interrogante chiede di sapere se si intenda promuovere l'azione disciplinare nei confronti dei responsabili del fatto che ha condotto alla sentenza di annullamento.

(4-04235)

(19 dicembre 1989)

RISPOSTA. - In riferimento all'oggetto dell'interrogazione si rileva che non appaiono emergere elementi suscettibili di valutazione in sede disciplinare a carico dei magistrati del tribunale di Napoli che celebrarono il processo penale a carico di Teodoro Pezzullo e altri ventisei imputati.

La dichiarata nullità della relativa sentenza resa in data 16 giugno 1988, conseguente alla ritenuta invalidità del processo verbale redatto all'udienza del 12 maggio 1988 dall'impiegato comunale - privo della qualifica di segretario o vice segretario prescritta in applicazione dell'articolo 74 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 - non appare potersi ascrivere a macroscopica violazione di legge nè tantomeno a consapevole travisamento della disciplina normativa regolante il caso specifico, da parte di quei magistrati, attesa l'obiettivo controvertibilità della interpretazione giurisprudenziale espressa dal giudice di secondo grado e considerato che il disposto rinvio degli atti al giudice di primo grado, per il giudizio, non legittima la preoccupazione - espressa dall'onorevole interrogante - che i presunti comportamenti illeciti dei pubblici amministratori, imputati, possano rimanere «privi di giudizio».

Il Ministro di grazia e giustizia

VASSALLI

(20 giugno 1990)

BOSSI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che in data 12 dicembre 1989 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Carlo Donat-Cattin, ha trasmesso un telex urgente agli uffici provinciali del lavoro, disponendo l'avvio al lavoro di cittadini extracomunitari anche quando siano muniti di solo permesso di soggiorno per ragioni di turismo o di coesione familiare;

che la suddetta disposizione contrasta con la vigente normativa di legge, ingenerando contrasti applicativi e giuridici riguardanti la tutela del diritto del lavoro;

che l'iniziativa del Ministro si presenta come disarticolata e a carattere personale, in contrasto altresì con l'attività legislativa in corso promossa direttamente dal Consiglio dei ministri;

che tale azione risulta intesa ad avallare manovre clientelari atte a favorire gli interessi della grande imprenditoria industriale, a scapito di quelli dei lavoratori italiani, i quali vedono compromesse le loro aspettative occupazionali e ridotto il potere contrattuale;

che tali scelte, a causa dell'impossibilità d'integrazione dell'immigrazione extracomunitaria, si inquadrano in una strategia tesa ad ingenerare tensioni che faranno sentire lo stato autoritario quale unico mediatore possibile, mettendo in pericolo lo stesso sistema democratico,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti urgenti si intendano adottare in opposizione alle cervellotiche disposizioni emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenendo presente che la Lega Lombarda e la Lega Nord si faranno promotrici, in caso contrario, di iniziative referendarie.

(4-04242)

(19 dicembre 1989)

FLORINO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Carlo Donat-Cattin, ha dato disposizione via telex agli uffici di collocamento di avviare al lavoro gli immigrati extracomunitari, anche quelli che hanno solo il permesso di soggiorno per motivi familiari o per turismo;

che la stravagante e demagogica decisione è stata criticata nell'ambito dello stesso Governo e dalle organizzazioni sindacali;

che l'iniziativa annulla di fatto una legge operante dello Stato (n. 943 del 30 dicembre 1986), che nel suo articolato regolamentava l'ingresso e la residenza sul nostro territorio degli extracomunitari anche in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158;

che l'iniziativa «esibizionista» del Ministro contrasta il pacchetto di proposte presenti nel decreto-legge che sarà esaminato dal Consiglio dei ministri;

che la manovra fin troppo evidente del Ministro si salda con gli interessi della grande industria e dei partiti politici, che intendono, la prima, reclutare manodopera ed immetterla nel processo produttivo dell'azienda senza problemi di conflittualità, i secondi, avere a disposizione una massa di nuovi disperati (schiavi), sostituendo il lavoratore italiano lontano ormai dalla lotta di classe;

che nel Mezzogiorno, dove la disoccupazione è in notevole aumento, si sono registrate reazioni durissime all'iniziativa intrapresa dal Ministro e che migliaia di «vu cumprà» locali (venditori ambulanti) chiedono che si aprano le porte delle fabbriche anche per loro,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti urgenti si intenda adottare per fare revocare l'iniziativa del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

(4-04262)

(20 dicembre 1989)

RISPOSTA (*). - In risposta all'interrogazione parlamentare degli onorevoli interroganti si fa presente che la materia che ne forma oggetto è ora puntualmente regolata dalle disposizioni legislative del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, il quale concede, in sede di

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

sanatoria e con la limitazione temporale prevista, la possibilità di iscrizione nelle liste di collocamento dei lavoratori extracomunitari ed apolidi anche se in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dallo svolgimento di lavoro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

(16 giugno 1990)

BOSSI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che l'ufficio di collocamento di Sarnico (Bergamo) è stato chiuso il giorno 1° gennaio 1990 con decreto ministeriale 10 maggio 1988;

che gli abitanti di Sarnico e del relativo bacino d'utenza devono ora rivolgersi all'ufficio di collocamento di Lovere, il quale dista 30 chilometri;

che le condizioni di viabilità e di traffico costituiscono un *handicap* notevole per il regolare espletamento delle pratiche ed una corretta fruizione del servizio,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno determinato la chiusura dell'ufficio di collocamento di Sarnico;

quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per ripristinare l'ufficio di collocamento circoscrizionale di Sarnico;

quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per garantire, agli abitanti di Sarnico e del relativo bacino d'utenza, un regolare espletamento delle pratiche ed una corretta fruizione del servizio, tenuto presente che i disoccupati locali sono già pesantemente discriminati dalle leggi sul collocamento che favoriscono il trasferimento di disoccupati del Mezzogiorno.

(4-04433)

(20 febbraio 1990)

RISPOSTA. - Le esigenze evidenziate nell'interrogazione presentata dall'onorevole interrogante sono state soddisfatte con la sopravvenuta istituzione nel comune di Sarnico di un ufficio di recapito della sezione circoscrizionale di appartenenza ubicata a Lovere.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Bergamo ha infatti costituito il predetto recapito in conformità a quanto deliberato dalla competente commissione regionale per l'impiego in data 22 febbraio 1990. A tale ufficio, nel suo giorno di apertura settimanale, gli utenti del comune di Sarnico possono quindi rivolgersi per espletare agevolmente le operazioni correnti connesse al servizio di collocamento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

(14 giugno 1990)

BUSSETI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Per conoscere quali determinazioni il Ministro intenda assumere in relazione all'attesa della civica comunità di Molfetta (Bari) di essere dotata di un ufficio decentrato dell'INPS. Va osservato, a tal proposito, che gli uffici di Bari e di Andria sono incaricati di gestire i servizi INPS per comprensori comunali assolutamente eccedentari rispetto alle possibilità tecniche e amministrative degli impianti e degli organici disponibili, sicchè appare opportuno e necessario concentrare su Molfetta la domanda di servizi INPS dei comuni limitrofi di Terlizzi, Giovinazzo e Bitonto.

(4-04366)

(25 gennaio 1990)

RISPOSTA. - In ordine all'interrogazione presentata dall'onorevole interrogante l'INPS ha comunicato di non aver previsto la realizzazione di una struttura decentrata nel comune di Molfetta nell'ambito del programma nazionale di decentramento territoriale dei servizi.

L'Istituto ha fatto presente, però, di avere intrapreso, nell'ottica di potenziare la propria efficienza operativa attraverso una crescente capillarizzazione delle dipendenze periferiche, iniziative intese a sollecitare gli organi locali per la proposta di nuove localizzazioni.

In tale ambito, pertanto, l'INPS, valuterà anche la possibilità di istituire la struttura decentrata nel citato comune.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

DONAT-CATTIN

(14 giugno 1990)

CANDIOTO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che risulta che a molti ex agenti della SIAE (Società italiana autori ed editori) viene fino ad oggi negato da parte dell'Enasarco, al cui albo sono iscritti come rappresentanti di commercio, il riconoscimento della pensione, poichè tale ente non riconosce nella loro trascorsa attività la natura di rapporto di agenzia;

che all'Enasarco sono stati da tutti i richiedenti versati i contributi per almeno 15 anni;

che l'Enasarco, fino al momento delle domande degli aspiranti alla pensione, ha regolarmente riscosso i contributi versati senza contestare tempestivamente le eccezioni di non iscrivibilità al proprio albo degli agenti SIAE e fino ad oggi non si è espresso favorevolmente nemmeno sulla eventuale restituzione, in subordine, dei contributi versati;

che il problema è stato sottoposto al giudizio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,

l'interrogante chiede di conoscere gli orientamenti in materia del Ministro in indirizzo.

(4-02487)

(23 novembre 1988)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione dell'onorevole interrogante si fa presente che gli uffici competenti del Ministero stanno esaminando uno schema di norma di legge diretta a sanare le posizioni assicurative costituite prima dell'entrata in vigore della legge 2 febbraio 1973, n. 12, presso l'Ente nazionale di assistenza agenti e rappresentanti di commercio (Enasarco), in favore di quegli «agenti mandatarî» SIAE per i quali non sussistono gli estremi del rapporto di agenzia previsti dagli articoli 1742 e seguenti del codice civile.

Riesaminato il complesso problema anche alla luce dei vari esposti pervenuti sembra che la sanatoria prospettata possa essere estesa opportunamente anche alle posizioni assicurative costituite successivamente alla entrata in vigore della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (sulla natura e i compiti dell'Enasarco), ma prima del 30 giugno 1983, data in cui l'Ente contestò formalmente alla SIAE l'inesistenza dei presupposti per la permanenza in vita del rapporto assicurativo Enasarco.

Prendendo, infatti, in considerazione la buona fede con cui gli interessati hanno maturato fino a quella data aspettative previdenziali o addirittura ottenuto, dall'Enasarco, prestazioni pensionistiche, oltre alla citata ampia sanatoria, sarà prevista anche la possibilità, per i titolari di posizione assicurativa costituita dalla SIAE che non hanno maturato i requisiti minimi per il diritto alla prestazione previdenziale, di chiedere la prosecuzione volontaria ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 12 del 1973, pur in difetto della sussistenza del requisito di almeno 5 anni, anche non consecutivi, di anzianità contributiva, sempre alla data del 30 giugno 1983.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

(14 giugno 1990)

CARLOTTO. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* -
Premesso:

che, in occasione dei campionati mondiali di calcio che si svolgeranno in Italia nell'anno in corso, con appositi straordinari provvedimenti legislativi sono stati stanziati cospicui finanziamenti per realizzare le strutture e le infrastrutture necessarie al fine di assicurare l'ottimale svolgimento di tali importantissime competizioni sportive e favorire la buona ricezione nel nostro paese delle ingenti masse turistiche sportive che, con l'occasione, visiteranno l'Italia;

che le varie fasi di tali campionati saranno seguite attraverso le trasmissioni televisive da milioni di teleutenti, mentre saranno in parte esclusi da tale fruizione i numerosi abitanti di vallate alpine a causa della carenza di idonei ripetitori, la cui installazione da tempo è stata richiesta dai comuni montani interessati, con esito fino ad oggi negativo;

che tale circostanza crea giustificate proteste da parte delle popolazioni montane, ogni volta e sempre di più dimenticate e penalizzate da provvedimenti che privilegiano sempre i centri urbani ignorando la periferia, dove vive con sacrificio gente che non sa giustamente rassegnarsi ad essere sempre considerata di serie B;

che, almeno per questa esigenza delle zone montane, appare improcrastinabile un provvedimento che dimostri tangibilmente l'interesse del Governo a mantenere sulle montagne la popolazione ancora rimasta a presidio di zone così impervie e degne di ogni attenzione,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di prevedere aiuti immediati ai comuni montani che intendono realizzare direttamente l'installazione di ripetitori televisivi.

(4-04407)

(6 febbraio 1990)

RISPOSTA. - Al riguardo si ritiene opportuno premettere che l'articolo 9 della convenzione Stato-RAI, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1988, n. 367, fa obbligo alla concessionaria di eliminare, per la prima e la seconda rete televisiva, le zone d'ombra esistenti nei capoluoghi di provincia e di estendere il servizio ai centri abitati con popolazione non inferiore a 500 abitanti, mentre per la terza rete TV la diffusione del servizio deve essere assicurata ai medesimi capoluoghi di provincia ed all'85 per cento della popolazione di ogni regione.

Si soggiunge che la RAI ha assicurato in proposito che la consistenza attuale delle reti di diffusione televisiva potrebbe già consentire, in assenza di interferenze o altre turbative, una buona ricezione dei programmi della prima e della seconda rete a circa il 99 per cento della popolazione nazionale e di quelli della terza rete a circa l'83 per cento della popolazione stessa ed ha precisato che sono in corso lavori di ampliamento delle proprie reti per portare, in base agli obblighi di convenzione, il servizio fino a tutti i centri abitati con popolazione non inferiore a 500 unità. Per la terza rete, invece, tali lavori consentiranno di portare fino all'85 per cento il grado di servizio regionale ove esso risulta inferiore a tale limite.

Per quanto concerne l'eliminazione delle zone d'ombra tuttora esistenti, rappresentate quasi esclusivamente da località montane o vallive con popolazione esigua e sparsa, si potrà provvedere gradualmente ai sensi del punto 4 del precitato articolo 9 della convenzione, che prevede la possibilità di stipulare accordi con gli enti territoriali al fine di realizzare nuovi impianti non rientranti negli obblighi convenzionali, mediante l'apporto, da parte degli enti interessati, di beni, diritti e servizi.

In proposito risulta che alcune regioni, in vista delle manifestazioni «Italia 90», hanno già adottato i provvedimenti con cui assicurano la copertura finanziaria degli oneri derivanti da accordi del genere.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MAMMI

(25 giugno 1990)

CARLOTTO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso: che in buona parte del territorio montano e collinare della regione Piemonte e specificamente nella provincia di Cuneo e Torino

sono insorti da settimane numerosissimi focolai di incendi di non facile estinzione, che vanno distruggendo migliaia di ettari di bosco prezioso;

che tali incendi sono favoriti dalla stagione altamente seccata e da persistenti venti che propagano le fiamme;

che si deve doverosamente dare atto del grande impegno profuso da vigili del fuoco, guardie forestali, carabinieri, Guardia di finanza, militari e dai numerosissimi volontari nell'opera di spegnimento e, nonostante ciò, delle spesso insormontabili difficoltà per domare i focolai d'incendio;

che nelle opere di spegnimento non sono mancate le vittime umane e i danni a fabbricati;

che i danni fino ad ora accertati nella regione Piemonte assommano a numerosi miliardi e comporteranno interventi massicci per il ripristino del patrimonio danneggiato;

che in analoga situazione nelle regioni Liguria, Sicilia e Sardegna è stata riconosciuta ad ogni effetto di legge la situazione di calamità naturale;

che appare opportuno estendere tale riconoscimento anche alla regione Piemonte, quantomeno per la parte interessata dall'infausto evento tuttora in corso,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare in ordine a quanto succintamente sopra ricordato.

(4-04574)

(14 marzo 1990)

RISPOSTA. - Si risponde per delega della Presidenza del consiglio dei ministri.

La costante attenzione che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste riserva all'esame delle problematiche connesse agli incendi ed al conseguente depauperamento del patrimonio boschivo ha evidenziato la necessità di rendere gli strumenti di lotta più adeguati e moderni, ampliando le strutture aeree e terrestri e coordinando l'impegno con opportune attività prevenzionali e con la costituzione di ulteriori presidi antincendio, in special modo nei territori maggiormente esposti.

Nell'ambito di tali iniziative si inquadra il potenziamento del Corpo forestale dello Stato, appena approvato dal Parlamento con provvedimento di imminente pubblicazione.

Inoltre, la legge 28 febbraio 1990, n. 38, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, dispone la realizzazione di sistemi organici di monitoraggio elettronico permanente e di sistemi di comando e controllo, sistemi da definire sulla base di piani regionali per la difesa del patrimonio boschivo, che devono assicurare, tra l'altro, l'integrazione con i sistemi informativi del Dipartimento della protezione civile.

A tal fine, la stessa legge prevede appositi finanziamenti alle regioni Liguria, Sicilia e Sardegna, in quanto aree caratterizzate dai maggiori

indici di pericolosità e quindi a più alto rischio di incendi per estensione di superficie boschiva distrutta nelle passate stagioni.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(8 giugno 1990)

CASCIA, LIBERTINI, BISSO, VISCONTI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che il presidente dell'Azienda mezzi meccanici del porto di Ancona ha dichiarato alla stampa («Il Resto del Carlino», edizione di Ancona del 28 luglio 1989) essersi costituito un consorzio di imprese finalizzato ad ottenere l'affidamento in concessione della costruzione delle opere pubbliche nel porto di Ancona e che una bozza di convenzione predisposta a tale fine sarebbe stata sottoposta dal Ministro al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

che il consiglio comunale di Ancona ha recentemente approvato all'unanimità un documento inviato al Ministero dei lavori pubblici con il quale si esprime netta contrarietà al sistema dell'affidamento in concessione della esecuzione delle opere portuali attuali e future e si chiede che tale esecuzione venga affidata attraverso l'espletamento di apposite gare di appalto;

che tale contrarietà deriva dal fatto che l'istituto della concessione determinerebbe da un lato gravi lungaggini, in quanto si tratta di opere già progettate, e dall'altro creerebbe una situazione di monopolio nella esecuzione dei lavori che (dopo le inquietanti vicende scaturite dall'affidamento in concessione della esecuzione delle opere pubbliche previste dal piano di ricostruzione della città di Ancona ad un unico imprenditore) non è più tollerata dalle forze politiche, sociali e imprenditoriali della città,

gli interroganti chiedono di sapere se si intenda, come auspicato, fin da ora escludere il ricorso alla concessione per l'esecuzione delle opere pubbliche del porto di Ancona, procedere invece tempestivamente all'espletamento delle gare tra più ditte e comunicare sollecitamente tale decisione all'amministrazione comunale di Ancona.

(4-03692)

(26 luglio 1989)

MANCIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che dopo varie iniziative portate avanti dall'amministrazione comunale di Ancona con il consenso delle forze sociali e sindacali si è riusciti a far finanziare dal Parlamento 90 miliardi a favore dell'ammmodernamento e del potenziamento del porto di Ancona in base alle leggi n. 879 del 1° dicembre 1986 e n. 543 del 23 febbraio 1988;

che tali leggi prevedono la predisposizione preventiva del programma delle opere che deve essere concertato tra il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della marina mercantile, la regione Marche, sentito il comune di Ancona;

che in ottemperanza alle procedure ricordate il consiglio comunale di Ancona ha provveduto alla approvazione del programma delle opere da eseguirsi;

che, trattandosi di opere giudicate prioritarie e urgenti per il potenziamento del porto di Ancona sulla scorta delle prescrizioni del piano regolatore portuale vigente, approvato con decreto ministeriale n. 826 del 4 maggio 1985, il comune di Ancona ha proceduto a commissionare l'esecuzione delle prove preliminari sul modello fisico del porto, sostenendo autonomamente una spesa di 240 milioni, mentre la regione Marche ha disposto uno specifico stanziamento di 500 milioni per l'esecuzione delle progettazioni relative alla realizzazione dei nuovi magazzini generali ed alla ristrutturazione e riorganizzazione di edifici di fondamentale importanza per il riordino delle funzioni operative del porto di Ancona;

che l'azione congiunta del comune di Ancona, della regione Marche, del Genio civile opere marittime - titolare quest'ultimo della progettazione delle opere foranee e della banchina rettilinea - ha consentito di portare rapidamente al vaglio del Consiglio superiore dei lavori pubblici le opere progettate, ottenendone l'approvazione;

che, dopo le approvazioni ottenute, il consiglio comunale si è unanimemente espresso per il corretto perseguimento delle procedure di cui alla già citata legge n. 737 del 1973 e alla legge n. 584 del 1977 in materia di opere pubbliche per l'esecuzione delle opere tramite gara d'appalto, analogamente a quanto richiesto dal Comitato del porto, organismo che riunisce i parlamentari e le rappresentanze imprenditoriali, sociali e politiche della città;

che pertanto nella gara d'appalto si è ravvisata la procedura di assegnazione dei lavori legittimamente perseguibile ed individuata nella medesima lo strumento idoneo a consentire la più ampia partecipazione dell'imprenditoria interessata all'esecuzione delle opere, evitando aprioristiche e ingiustificate preclusioni, garantendo, nel contempo, limpidezza nei criteri di assegnazione,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano state le motivazioni che hanno indotto il Ministro dei lavori pubblici a richiedere il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici dopo che questo solo due mesi fa (in data 26 luglio 1989) si era espresso molto chiaramente per la gara d'appalto; in proposito, il 30 ottobre 1989 il consiglio comunale di Ancona ha ribadito all'unanimità di voler seguire la procedura della gara di appalto: Ancona ha l'urgenza che i lavori vengano immediatamente appaltati; troppo tempo, infatti, si è perso senza alcun motivo valido e dichiarato;

se il Ministro dei lavori pubblici non ritenga opportuno dare corso alla gara di appalto come due mesi fa deciso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

(4-04023)

(6 novembre 1989)

RISPOSTA (*). - In risposta all'interrogazione specificata in oggetto si comunica che, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 28 della legge

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

1° dicembre 1986, n. 879, e nei limiti dell'autorizzazione di spesa fissati dallo stesso articolo, si è proceduto innanzitutto ad effettuare la programmazione delle opere, che è stata approvata con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro della marina mercantile, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 737 del 1973.

Alla progettazione delle opere programmate ha poi provveduto la Direzione generale delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici, ed a seguito di essa i Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile hanno scelto, per l'esecuzione e la gestione, lo strumento della concessione di costruzione e gestione, avvalendosi di quanto previsto dalle leggi n. 1137 del 1929 e n. 584 del 1977, affidandola ad un consorzio di imprese di cui fa parte l'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini.

Lo schema della relativa convenzione è stato portato all'esame dapprima della terza sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e, poi, dell'apposita commissione prevista dall'articolo 19 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito dalla legge 15 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni; entrambi tali organi consultivi si sono pronunciati favorevolmente con talune precisazioni cui si è aderito, rettificando lo schema convenzionale.

Così descritte le modalità attuative del disposto del menzionato articolo 28 della legge n. 879 del 1986, è d'uopo rilevare che, a differenza di quanto stabilito dalla precedente legge n. 828 del 1982 (la quale all'articolo 24 faceva riferimento per gli interventi previsti dalla stessa legge ad un affidamento in concessione previa gara esplorativa) la citata legge n. 879 nulla ha stabilito in ordine alle modalità di attuazione degli interventi da essa previsti.

Nel silenzio, quindi, da parte del legislatore di indicazioni in ordine all'attuazione degli interventi stabiliti dalla ripetuta legge n. 879, le amministrazioni interessate (Lavori pubblici e Marina mercantile) hanno accordato preferenza, nella loro valutazione discrezionale, sorretta peraltro dalla duplice esigenza di operare con immediatezza e senza trascurare le necessarie cautele per la realizzazione e la gestione delle opere, allo strumento della concessione di costruzione e gestione di cui alla legge n. 1137 del 1929, il quale è sottratto alla disciplina dettata per gli appalti dalla legge n. 584 del 1977 in base a quanto dispone l'articolo 3 di detta ultima legge.

Il Ministro dei lavori pubblici

PRANDINI

(27 giugno 1990)

CASSOLA. - *Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso che la questione dello smaltimento dei rifiuti tossici derivanti da lavorazioni industriali investe uno dei punti più critici dell'equilibrio ambientale e della tutela della salute;

considerato che la vicenda, trattata da alcuni organi di stampa, della presunta utilizzazione fraudolenta di rifiuti tossici industriali (provenienti, tra le altre, dalle aziende ACNA di Cengio e Vedril di Rho), che

sarebbero stati venduti come fertilizzanti da talune imprese chimiche lombarde a numerosi agricoltori padani, suscita la più viva preoccupazione,

l'interrogante chiede di conoscere le informazioni più esatte sui gravi episodi citati e sulle misure sinora adottate per prevenire e reprimere fenomeni così inquietanti.

(4-04435)

(20 febbraio 1990)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, si comunica quanto segue.

Da informazioni assunte dalle autorità locali risulta che, a seguito delle denunce sporte nel periodo ottobre-novembre 1989, da alcuni agricoltori della zona di Manerbio e di Fiesse (Brescia) circa la tossicità di taluni fertilizzanti, impiegati per la concimazione delle colture cerealicole delle proprie aziende, il Corpo della Guardia forestale di Brescia ha intrapreso le indagini opportune per accertare la veridicità di quanto segnalato e per stabilire le fonti di approvvigionamento dei concimi e le aziende agricole che ne avevano fatto uso.

È risultato che diverse ditte, operanti nel ramo dei fertilizzanti - la Casalchimica srl di Casalmaggiore, la Ecoprogram di Scaldasole (Pavia), la Ducoil srl di Milano e la Vedril di Rho (Milano) - sono responsabili di aver riciclato, senza sottoporli ad alcun procedimento di trasformazione, rifiuti industriali, appartenenti alle categorie dei rifiuti «speciali» e «tossico-nocivi».

Il Corpo forestale ha effettuato vari prelievi sui reflui utilizzati dalla Casalchimica, che, peraltro, era in possesso di provvedimenti autorizzatori rilasciati dalla regione Lombardia (n. 45924 dell'11 dicembre 1984 e n. 27930 del 28 dicembre 1987) ed ha verificato, attraverso analisi chimiche, la presenza di sostanze estranee alla formulazione di concimi, quali solventi organici, clorurati e non, e fenoli (sempre, comunque, in concentrazioni tali da non poterli classificare come rifiuti tossici e nocivi).

Risulta, inoltre, accertato che la Casalchimica ha impiegato anche altri rifiuti o «sottoprodotti di produzione» (potassio carbonato dall'ACNA di Cengio, solfato d'ammonio dalla Vedril di Rho, attraverso il recupero diretto realizzato dalla Ducoil di Milano; acido solforico dall'Anic di Pistilli, solfato d'ammonio dalla Farchemia di Treviglio, Bergamo) per i quali sono tutt'ora in corso indagini dirette ad accertarne l'eventuale utilizzo abusivo.

L'amministrazione provinciale locale ha, quindi, inoltrato all'autorità giudiziaria ordinaria il rapporto relativo alle violazioni, operate dalla Casalchimica, attinenti la non ottemperanza ad alcune prescrizioni regionali contenute nell'autorizzazione in suo possesso.

Le strutture sanitarie, inoltre, hanno intrapreso una serie di analisi su alcuni terreni, mirate ad individuare l'eventuale presenza di metalli pesanti ed eventuali prove di fitotossicità.

A seguito di numerosi esami delle acque di molti pozzi, a varie profondità, nonché dell'acquedotto comunale, il sindaco di Pescarolo ha emesso un'ordinanza di non utilizzo delle acque prelevate da pozzi al di sopra di 50 metri di profondità.

Inoltre, si è rilevato la presenza di solfati e di ferro, eccedenti i limiti di legge, in due pozzi di profondità inferiore ai 50 metri, nonché di ferro in un pozzo, profondo più di 50 metri. I pozzi pubblici dell'acquedotto e gli altri 25 pozzi privati controllati risultano, attualmente, idonei.

La regione Lombardia ha recentemente disposto la sospensione cautelativa delle autorizzazioni in vigore nei confronti della società Casalchimica di Casalmaggiore e Ducoil di Milano.

Il Ministro dell'ambiente

RUFFOLO

(12 giugno 1990)

CITARISTI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che sulla linea Bergamo-Milano sono ancora in circolazione elettrolocomotori ed elettrolocomotrici antiquati e soggetti a frequenti guasti;

che gli orari della linea Bergamo-Milano non permettono facili coincidenze con i treni per Roma, Genova, Torino, Venezia;

che anche il nuovo orario delle Ferrovie dello Stato, entrato in vigore il 23 settembre 1989 e che sarà valido fino al 26 maggio 1990, non permette ai viaggiatori provenienti da Bergamo di raggiungere comodamente il posto di lavoro o di studio fuori provincia per le mancate coincidenze e per il fermo dei treni provenienti da Bergamo alla stazione di Lambrate anzichè a quella di Milano centrale;

che, in seguito a questo nuovo orario, i due ultimi treni della sera, da Milano e da Brescia per Bergamo, saranno sostituiti con autobus con tutti gli inconvenienti e i ritardi dovuti alla nebbia nel periodo invernale,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno considerare il territorio di Bergamo non una località del terzo mondo, ma una provincia altamente industrializzata che ha bisogno di comunicazioni ferroviarie comode, celeri e frequenti con il capoluogo lombardo, in considerazione anche del fatto che l'autostrada Bergamo-Milano è talmente intasata di veicoli e autocarri in ogni ora del giorno da essere divenuta ormai non percorribile e altamente pericolosa, come è dimostrato dai gravi e numerosi incidenti anche mortali che si verificano;

se non si ritenga di adottare pronti e urgenti provvedimenti di ammodernamento del materiale rotabile e di razionalizzazione degli orari, senza le solite vaghe promesse che anche in passato sono state fatte, ma alle quali non sono poi seguiti fatti concreti di rilievo.

(4-03913)

(18 ottobre 1989)

RISPOSTA. - L'ente Ferrovie dello Stato ha riferito che sulla linea Milano-Bergamo, via Carnate Usmate, circolano giornalmente 21 treni ed esistono altre 9 relazioni con trasbordo a Carnate Usmate.

L'impiego dei mezzi di trazione, su detta linea, è condizionato dal ponte sull'Adda che, nel tratto fra Paderno e Calusco, non permette

l'utilizzazione di mezzi più potenti (sono ammesse a circolare solo le locomotive E 626, E 424 ed E 636 con riduzione di velocità a 15 chilometri orari in prossimità di detto ponte).

Attualmente, per il potenziamento dello stesso, sono allo studio soluzioni che possano adeguatamente soddisfare da una parte le esigenze ferroviarie e dall'altra tutelare le bellezze naturali e il patrimonio artistico.

Sulla linea Milano-Bergamo, via Treviglio, circolano giornalmente 30 relazioni dirette che qualitativamente potranno migliorare con la realizzazione del previsto quadruplicamento del tratto di linea Milano-Treviglio.

A tal proposito si sono, peraltro, avuti motivi di natura prevalentemente urbanistica ostativi alla realizzazione dell'opera, in quanto è intervenuta la sospensiva da parte del TAR della Lombardia del provvedimento di approvazione del progetto disposto con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 febbraio 1987, n. 131.

L'attestazione a Milano Lambrate e Milano Porta Garibaldi di molti treni provenienti da Bergamo è dovuta all'impossibilità di riceverli a Milano Centrale; collegamenti rapidi fra dette stazioni sono comunque assicurati dalla metropolitana milanese.

L'ente Ferrovie dello Stato ha fatto, infine, rilevare che sono numerose le coincidenze che a Milano Centrale permettono di raggiungere, da Bergamo, le città di Roma, Genova, Torino e Venezia, senza ulteriori trasbordi in altre località.

Il Ministro dei trasporti

BERNINI

(21 giugno 1990)

CORLEONE, SPADACCIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e degli affari esteri con l'incarico del coordinamento delle politiche comunitarie.* – Gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo sono al corrente dei seguenti fatti:

la regione Friuli-Venezia Giulia, in spregio alla legge nazionale 27 dicembre 1977, n. 968 (modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 giugno 1982), le cui disposizioni sono vincolanti anche per le regioni a statuto speciale, come sentenziato dal Consiglio di Stato e da alcuni tribunali, continua ad autorizzare l'esercizio di oltre mille impianti di uccellazione, incentivando e legalizzando il furto di milioni di uccelli costituenti patrimonio indisponibile dello Stato, tutelati nell'interesse della comunità nazionale;

il consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, con legge n. 238 del 23 luglio 1986 (al vaglio del Governo nazionale), ha approvato una nuova norma per il prosieguo dell'uccellazione a tempo indeterminato, furbescamente formulata in modo da impedire i ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato;

del comitato d'onore della «Sagra dei osei», svoltasi a Sacile il 17 agosto 1986, cui hanno partecipato gli uccellatori che operano in violazione alla legge dello Stato, facevano parte alti funzionari

governativi, quali il prefetto ed il questore di Pordenone, ufficiali di polizia giudiziaria, i comandanti dei gruppi dei carabinieri e della Guardia di finanza di Pordenone, della compagnia e della stazione carabinieri di Sacile, eccetera;

l'ignobile pratica dell'uccellazione, che rappresenta una vergogna nazionale, esercitata in Friuli-Venezia Giulia da circa 1800 individui, a scopo di lucro, oltre a danneggiare il già compromesso patrimonio avifaunistico, con grave pregiudizio per l'equilibrio ecologico e la sopravvivenza di alcune specie, presenta agli occhi dell'opinione pubblica internazionale un'incivile immagine del laborioso popolo italiano.

Pertanto si chiede di sapere:

quali urgenti e doverose iniziative il Governo intenda adottare affinché la legge dello Stato trovi applicazione anche nella regione Friuli-Venezia Giulia, intervenendo anche per ripristinare i divieti contenuti nella legge n. 968 del 27 dicembre 1977, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2866 del 4 giugno 1982 e nella legge n. 503 del 5 agosto 1981;

il parere del Ministro dell'interno sull'opportunità che i citati funzionari di governo e di polizia giudiziaria diano la loro adesione a tali manifestazioni a carattere commerciale a danno di uccelli protetti sottratti al patrimonio indisponibile dello Stato con delittuose azioni di uccellazione.

(4-00007)

(9 luglio 1987)

RISPOSTA. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si premette che la competenza in materia di caccia, come è noto, spetta alle regioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e dell'articolo 5 della legge-quadro n. 968 del 1977.

In merito alla questione sollevata dagli onorevoli interroganti si rappresenta che, come noto, è recentemente intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 124 del 7-16 marzo 1990 (*Gazzetta Ufficiale* n. 12 - serie speciale - del 21 marzo 1990), con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 24 luglio 1969, n. 17, nella parte in cui autorizza l'uccellazione praticata con appostamenti fissi, e dei successivi articoli 2 e 10.

La decisione è stata assunta in quanto le predette norme contrastavano sia con l'articolo 3 della richiamata legge n. 968 del 1977, sia con gli articoli 6 e 8 della Convenzione di Berna. A tali disposizioni, infatti, secondo la valutazione varie volte espressa dalla stessa Corte costituzionale, deve armonizzarsi la legislazione esclusiva che le regioni e le province con autonomia speciale hanno nella materia.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

MANNINO

(8 giugno 1990)

DELL'OSSO. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Per sapere se non ritenga necessario, considerata la gravissima siccità che sta colpendo la provincia di Foggia, di disporre:

a) un accredito straordinario dei fondi predisposti dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 752 del 1986, con preciso vincolo di destinazione al consolidamento di passività delle aziende che, ripetutamente colpite da avversità climatiche, risultano non più in grado di fronteggiare l'indebitamento bancario se non attraverso i mutui poliennali previsti;

b) un intervento urgente per la definizione dei rapporti di carattere finanziario fra il Fondo di solidarietà nazionale ed il Fondo di anticipazione di cui alla legge regionale n. 18 del 1979, allo scopo di consentire alla regione di evadere tutte le richieste di finanziamento definite per calamità dall'anno 1985 e degli anni successivi e per agevolare la ripresa dei rapporti con gli istituti bancari che, non soddisfatti da anni di notevoli crediti per contributi sugli interessi di competenza regionale o ministeriale, continuano a rifiutare l'erogazione di ogni tipo di prestito di soccorso;

c) l'impegno a riservare per la provincia di Foggia, nel Fondo di solidarietà nazionale, uno strumento adeguato ai fabbisogni che saranno definiti in applicazione degli interventi previsti per la ricostruzione dei capitali di conduzione, perduti a seguito delle calamità e di ogni altra provvidenza disposta dalle leggi vigenti;

d) un provvedimento legislativo urgente che, avuto riguardo ormai alla inesistente capacità contributiva delle aziende colpite, disponga l'esonero del pagamento di ogni tipo di tributo o di contributo;

e) le provvidenze che saranno ritenute utili e necessarie per evitare la distruzione del patrimonio zootecnico già gravemente compromesso dalla completa perdita delle colture foraggere, dai magri pascoli e dalla mancanza di acqua.

(4-03358)

(16 maggio 1989)

RISPOSTA. - La siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-89 ha colpito in modo grave vaste aree del Mezzogiorno d'Italia, estendendosi anche in circoscritti territori del Centro, compromettendo così i risultati economici specie delle produzioni cerealicole-foraggere.

Per soccorrere le aziende agricole in difficoltà, le sole provvidenze recate dal Fondo di solidarietà nazionale sono apparse insufficienti per cui il Governo ha ritenuto di prevedere provvidenze aggiuntive e integrative, facendo ricorso alla decretazione di urgenza con la emissione del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito dalla legge 4 agosto 1989, n. 286.

In particolare, le provvidenze riguardano:

la elevazione a 3 e a 10 milioni dei parametri contributivi per la ricostituzione dei capitali di conduzione, previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge n. 590 del 1981;

la concessione di contributi a favore delle aziende zootecniche, per l'acquisto di foraggi e mangimi per l'allevamento del bestiame;

l'accensione di mutui decennali, con preammortamento quinquennale, per il pagamento delle rate in scadenza, delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento. È previsto l'abbuono del 20 per cento del capitale mutuato;

la concessione di contributi sulle spese di gestione a favore degli organismi cooperativi e le associazioni dei produttori che gestiscono impianti per la raccolta e la conservazione dei prodotti cerealicoli e foraggeri;

l'esonero dal pagamento dei contributi per la gestione della irrigazione per la mancata erogazione dell'acqua di irrigazione e la concessione di un corrispondente contributo, fino al 90 per cento, a favore dei consorzi di bonifica che a seguito dell'esonero hanno registrato un minor gettito contributivo;

agevolazioni previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori agricoli.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione di tali provvidenze, lo stesso provvedimento legislativo ha integrato di 300 miliardi la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale per il 1989 ed ha posto a carico della dotazione dello stesso Fondo per il 1990 l'ulteriore spesa di 140 miliardi.

Pertanto, questo Ministero, in accoglimento delle proposte regionali di intervento, ha emesso vari decreti ministeriali di declaratoria della siccità, in particolare per la regione Puglia il decreto ministeriale n. 1074 del 23 giugno 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1989).

Inoltre, in adesione alle motivate richieste di detta regione, è stato emesso anche il decreto ministeriale n. 1230 del 10 luglio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 1989), che autorizza gli istituti ed enti esercenti il credito agrario a prorogare fino a due anni le rate in scadenza delle operazioni di credito agrario a favore delle aziende agricole danneggiate.

Quindi, per consentire alle regioni l'attuazione dei diversi interventi, questo Ministero, sulla base dei danni accertati nelle singole regioni, ha provveduto a ripartire il predetto stanziamento di 300 miliardi, delle quali 31.860 milioni sono stati assegnati alla regione Puglia, mentre lo stanziamento di 140 miliardi, a carico dell'esercizio 1990, sarà ripartito non appena le regioni presenteranno i previsti rendiconti di spesa.

È altresì da precisare che l'istruttoria delle richieste di spesa e l'erogazione delle provvidenze a favore degli imprenditori agricoli aventi diritto è di esclusiva competenza regionale.

In proposito, la legge regionale n. 19 dell'11 aprile 1979 della suddetta regione Puglia ha delegato alle amministrazioni provinciali e comunali le funzioni in materia di avversità atmosferiche, per quanto attiene alla formulazione di proposte per la delimitazione delle aree colpite, all'istruttoria delle domande, alla liquidazione e al pagamento delle provvidenze contributive agli aventi diritto.

La medesima legge prevede che la regione iscriva in bilancio risorse proprie per far fronte alle richieste di provvidenze contributive e creditizie avanzate dagli operatori agricoli danneggiati.

Inoltre la stessa regione, ai sensi della successiva legge regionale n. 17 del 28 novembre 1989, ha previsto l'accensione di un mutuo di lire

428.267.000.000 per corrispondere agli istituti di credito le rate di concorso regionale maturate al 31 dicembre 1988 e al 31 dicembre 1989, relative alla concessione dei prestiti quinquennali di soccorso a tasso agevolato.

Tale definizione consentirà il ripristino dell'erogazione del credito agrario di soccorso a tasso agevolato, sulla base di fondi appositamente assegnati alle amministrazioni provinciali, quali limiti di operatività per l'emissione dei nulla osta alla concessione dei prestiti.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(8 giugno 1990)

DI LEMBO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* - Considerato:

che il contratto per il settore della sanità esclude dalla prevista ricollocazione funzionale gli assistenti sociali delle unità sanitarie locali, in contrasto con le scelte effettuate in sede contrattuale per tutti gli altri settori del pubblico impiego;

che l'esclusione contrasta con il principio di omogeneità previsto dalla legge n. 93 del 1983,

si chiede di sapere se, in sede di approvazione del contratto per la sanità da parte del Governo, non si ritenga di dover rimuovere la citata illegittima esclusione.

(4-04759)

(3 maggio 1990)

RISPOSTA. - Per quanto concerne la questione della «ricollocazione funzionale» degli assistenti sociali, in sede di rinnovo dell'accordo sindacale relativo al comparto del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, si fa presente che il profilo professionale di detta categoria di personale si trova nel comparto «Sanità» nel medesimo livello in cui sono collocate altre figure professionali che hanno la medesima scolarità (ad esempio: ostetriche, fisiokinesiterapiste, tecnici, eccetera) per le quali viene richiesto, dopo la scuola media superiore (o corso di studio equiparabile), un ulteriore corso biennale a livello universitario anche presso scuole dirette a fini speciali per conseguire il relativo titolo.

Una ricollocazione, pertanto, al settimo livello della categoria degli assistenti sociali (circa 6.000 unità) avrebbe determinato sicuri effetti di trascinarsi con conseguenti passaggi del personale compreso nel sesto livello (non esclusi, quindi, gli infermieri professionali e per un totale complessivo di circa 232.000 unità), al settimo livello, nel quale sono situati i laureati del ruolo amministrativo, e di questi ultimi ai livelli superiori.

La scelta effettuata è stata, quindi, rispettosa del documento governativo risalente al maggio 1989, col quale si invitavano le parti contraenti a non procedere a slittamenti generalizzati.

Si precisa, al riguardo, che sia gli assistenti sociali che i tecnici di radiologia, come le ostetriche ed i tecnici della riabilitazione, che da

tempo reclamano nel comparto sanitario una ricollocazione diversa, si sono visti regolarmente respingere dal giudice amministrativo i rispettivi ricorsi (confronta le seguenti decisioni: TAR del Lazio nn. 875, 1444 e 1445/1989; TAR del Piemonte nn. 300, 318 e 328/1989; Consiglio di Stato - sezione V n. 409/1989).

Ininfluente appare, peraltro, la circostanza che in altri comparti di contrattazione si sia proceduto a scelte diverse, in quanto l'invocato principio di omogeneizzazione non può certo travolgere gli equilibri esistenti all'interno di ogni singolo comparto.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
GASPARI

(20 giugno 1990)

DIONISI. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso che la società Ricambi ferroviari di Santa Rufina, nel comune di Cittaducale (Rieti), con 25 dipendenti svolge la sua attività nella produzione di avvolgimenti e bobine elettriche soprattutto su commesse delle Ferrovie dello Stato;

considerato che la mancanza di commesse da parte delle Ferrovie dello Stato ha determinato negli ultimi tempi una situazione di crisi dell'azienda;

valutato con preoccupazione come il 2 maggio 1989 sia stato siglato un accordo tra le organizzazioni sindacali ed il titolare della Ricambi ferroviari per applicare ai lavoratori i benefici della cassa integrazione guadagni fino al 22 luglio 1989 e come invece il 7 luglio 1989 sia stata avviata la procedura di licenziamento per 23 dei 25 dipendenti della ditta stessa;

ritenuto che sia necessaria ed urgente una scelta chiara delle Ferrovie dello Stato anche in relazione alle commesse necessarie per dare alle aziende fornitrici un punto di riferimento certo per quanto attiene soprattutto la programmazione della produzione,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per bloccare le procedure di licenziamento avviate dalla Ricambi ferroviari e se si intenda promuovere un incontro con le organizzazioni sindacali e con la proprietà per individuare un percorso di risanamento aziendale e di ripresa produttiva ed applicare ai lavoratori i benefici della cassa integrazione guadagni in attesa delle nuove commesse, tenendo conto anche della partecipazione pubblica dell'azienda.

(4-03635)

(19 luglio 1989)

DIONISI. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dei trasporti e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso che la società «Ricambi ferroviari» di Santa Rufina, azienda del nucleo industriale di Rieti-Città Ducale, del gruppo comprendente la RETAM (e forse la FIREMA) di Milano e la MATER di Spello, che produce

soprattutto materiale elettrico su commesse dell'ente Ferrovie dello Stato, da qualche mese in crisi produttiva per la mancanza di commesse, ha recentemente manifestato l'inequivocabile volontà di disimpegnarsi totalmente avviando le procedure di licenziamento per tutti i suoi dipendenti;

valutato criticamente:

che il titolare dell'azienda si è recentemente rifiutato di incontrare i rappresentanti dei lavoratori, le organizzazioni sindacali ed i rappresentanti delle forze politiche democratiche e delle istituzioni presso l'ufficio del lavoro provinciale;

che in data 2 agosto 1989, alla presenza del prefetto di Rieti, il suddetto titolare ha confermato ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali la volontà di chiusura dell'azienda ed il rifiuto di valutare la possibilità di impostare un programma di ripresa produttiva e di risanamento aziendale anche attraverso il coinvolgimento dei Ministeri dell'industria e dei trasporti, nonchè il rifiuto di verificare possibili nuove commesse;

considerato con preoccupazione come il licenziamento dei lavoratori della «Ricambi ferroviari» avrebbe un notevole impatto sociale in una realtà socio-economica già grave, quale quella reatina, che presenta tutta la complessa problematica delle zone interne del centro-sud del nostro paese con un tasso del 25 per cento di disoccupazione giovanile, soprattutto intellettuale e femminile, e con una notevole fragilità dell'apparato produttivo e delle infrastrutture;

considerato infine come sia inaccettabile che un'impresa che continua in altre realtà la sua attività produttiva grazie alle commesse dello Stato possa trascurare la necessità di darsi anche compatibilità sociali senza valutare gli eventuali contraccolpi nei suoi rapporti con l'ente Ferrovie dello Stato,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere per valutare la situazione reale della «Ricambi ferroviari» e promuovere un incontro tra i rappresentanti dei lavoratori, le organizzazioni sindacali, le istituzioni reatine, la proprietà aziendale, i Ministeri del lavoro, dell'industria, dei trasporti e rappresentanti dell'ente Ferrovie dello Stato al fine di verificare la possibilità di nuove commesse alla luce del piano di ristrutturazione delle Ferrovie dello Stato e di avviare un programma di ripresa produttiva e di risanamento aziendale per garantire il posto di lavoro ai dipendenti della «Ricambi ferroviari» ed evitare un ulteriore colpo all'economia reatina.

(4-03739)

(3 agosto 1989)

RISPOSTA. (*) - In ordine alle interrogazioni presentate dall'onorevole interrogante l'ufficio provinciale del lavoro di Rieti ha comunicato che nel mese di ottobre 1989 in sede sindacale, tra i lavoratori e la società Ricambi ferroviari (rispettivamente assistiti dalla CISL e

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

dall'Associazione degli industriali di Rieti), sono stati sottoscritti verbali di conciliazione con i quali i lavoratori hanno accettato la risoluzione del rapporto di lavoro a decorrere dal 31 luglio 1989, in quanto l'azienda ha corrisposto loro, oltre agli emolumenti maturati, una indennità aggiuntiva a titolo meramente transattivo e liberatorio, variabile, secondo l'anzianità, da lire 5.300.000 a lire 6.000.000.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

(16 giugno 1990)

FLORINO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* -
Premesso:

che la Gesac, azienda di gestione aeroportuale ha sede in Napoli con il 95 per cento di quote azionarie detenute dalla provincia e dal comune di Napoli;

che in data 10 dicembre 1988 la commissione regionale dell'impiego ha approvato un progetto di contratto di formazione lavoro per 57 unità presentato dalla Gesac;

che nè il consiglio comunale nè il consiglio provinciale sono stati informati sulla iniziativa e la contestuale finalità della richiesta avanzata ed approvata dalla commissione regionale per l'impiego di Napoli;

che successivamente per smorzare le polemiche e le interrogazioni presentate sul caso la Gesac ha fatto pubblicare sul quotidiano «Il Mattino» del 20 aprile 1989, con scadenza 26 aprile 1989 (tempi risicati), una inserzione finalizzata alla ricerca di personale di età compresa tra i 18 e i 29 anni le cui richieste di partecipazione corredate da *curriculum vitae* dovevano essere inoltrate ad una casella postale di Napoli;

che tale procedura non trova riscontro normativo e legale nella legge n. 863 del 1984 (contratti di formazione lavoro);

che l'operazione messa in atto dalla Gesac appare finalizzata alla lottizzazione dei 57 posti, attribuendoli ai vari sindacati ed assessori;

che la regione Campania detiene il primato della disoccupazione (circa 800.000 iscritti al collocamento);

che il grosso dei disoccupati si concentra nella provincia di Napoli (475.000 iscritti);

che in questo scenario poco confortante le azioni messe in atto clientelaramente dalla Gesac ledono ed offendono l'attesa dei senza lavoro,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda, per quanto esposto, effettuare gli accertamenti dovuti, rivedere il progetto approvato il 10 dicembre 1988 dalla commissione regionale per l'impiego di Napoli, verificare le domande inviate e pervenute alla casella 10/T SPI via Santa Brigida 68, 80132 Napoli per la inserzione pubblicata da «Il Mattino» in data 20 aprile 1989 e promuovere una indagine ispettiva sulle procedure che l'azienda attuerà per la selezione e la eventuale assunzione degli aspiranti.

(4-03306)

(3 maggio 1989)

RISPOSTA. - La Gesac spa - Gestione servizi aeroporti campani con sede in Napoli, aeroporto di Capodichino - è una azienda aderente alla Unione industriale di Napoli e come tale usufruisce dell'accordo interconfederale dell'8 maggio 1986 stipulato tra Confindustria e CGIL-CISL-UIL, recepito anche dalla commissione regionale per l'impiego della Campania.

Il predetto accordo prevede il silenzio-assenso per i progetti di formazione-lavoro senza finanziamento pubblico, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 863 del 1984, presentati dalle aziende, in mancanza del parere di conformità della commissione regionale per l'impiego competente.

Premesso quanto sopra, si precisa che la Gesac, nel mese di novembre dello scorso anno, ha inoltrato all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli 11 progetti di formazione-lavoro senza finanziamento pubblico per l'assunzione di 49 giovani, progetti che sono stati ritenuti conformi, per decorrenza di termini, a quanto stabilito dal predetto accordo Confindustria-organizzazioni sindacali.

La Gesac ha, inoltre, formulato un progetto di formazione-lavoro con finanziamento pubblico per l'impiego di 15 giovani che è stato approvato dalla commissione regionale per l'impiego della Campania nella riunione del 23 dicembre 1988.

La società, però, non ha effettuato le assunzioni dei giovani entro i 90 giorni previsti dalle disposizioni vigenti in materia, precisando, a tale proposito, che il ritardo era dovuto ad un rallentamento dell'iter procedurale determinatosi nell'espletamento dei diversi atti richiesti per l'avvio delle attività formative programmate.

In data 14 marzo 1989, pertanto, la Gesac ha chiesto una proroga alla commissione regionale di 60 giorni per le 49 unità da impiegare nei progetti senza finanziamento pubblico e di 30 giorni per le restanti 15 unità, proroga concessa il 25 maggio successivo dalla commissione regionale stessa.

In merito alle modalità previste per la realizzazione ed il reclutamento del personale in questione, si precisa che, a seguito dell'inserzione pubblicata il 20 aprile 1989 dalla Gesac sul quotidiano «Il Mattino» di Napoli e dell'avviso affisso presso la sezione circoscrizionale per l'impiego di Napoli, sono state inoltrate all'azienda circa 1200 domande di assunzione.

I richiedenti sono stati successivamente invitati, a mezzo telegramma, a partecipare ad una prova selettiva, impostata su appositi quesiti predisposti per le varie qualifiche risultanti dai progetti di formazione approvati.

Dal controllo degli elaborati, effettuato da una commissione all'uopo nominata, è risultato che circa 600 concorrenti hanno superato la prova medesima. Questi ultimi sono, quindi, stati convocati, telefonicamente, per sostenere un ulteriore colloquio con dei funzionari e dei dirigenti della Gesac a seguito dei quali, ultimati il 4 agosto 1989, circa 100 giovani sono risultati idonei.

Si precisa, altresì, che la Gesac, dal 13 luglio 1989 all'11 agosto 1989, ha effettuato 58 assunzioni, con nulla osta rilasciato dalla sezione

circostrizionale per l'impiego, a seguito della autorizzazione della commissione regionale cui si è già fatto cenno.

I lavoratori assunti risultano ripartiti secondo le seguenti qualifiche:

- 2 addetti canali mensa;
- 2 addetti *catering*;
- 2 camerieri;
- 5 baristi;
- 2 cuochi;
- 4 addetti alle pulizie;
- 4 dattilografi;
- 12 operatori unici aeroportuali;
- 2 operai elettricisti;
- 15 addetti allo scalo;
- 3 operai magazzinieri;
- 5 impiegati amministrativi.

La società, inoltre, ha assunto altre 20 unità, di cui 10 con richiesta numerica e 10 con richiesta nominativa, con nulla osta rilasciato dalla circoscrizione per l'impiego di Napoli ai sensi dell'articolo 6 della predetta legge n. 863 del 1984 e con la qualifica di «addetti alle pulizie».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

(16 giugno 1990)

FLORINO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* -
Premesso:

che la legge n. 863 del 1984 (contratti di formazione-lavoro) prevede da parte di aziende pubbliche e private l'assunzione nominativa dei giovani in età dai 18 ai 29 anni;

che le aziende, enti ed altri possono procedere - prima delle assunzioni - a selezioni attitudinali e fisiche dei giovani;

che molte aziende ed enti, avvalendosi della chiamata nominativa, applicano tale procedura in modo distorto e clientelare;

che la Comind Sud (gruppo FIAT) di Napoli ha proceduto all'assunzione di centinaia di giovani quasi tutti figli di dipendenti o di padrini politici, instaurando con questa logica una sudditanza psicologica da parte dei lavoratori dipendenti che da anni lavorano all'interno dell'azienda;

che nelle assunzioni non si è tenuto conto della ripartizione tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;

che all'interno dell'azienda i giovani assunti con contratto di formazione-lavoro espletano compiti e funzioni non contemplati dalla legge n. 863 del 1984 (turnazioni-orari notturni ed altro),

il sottoscritto interroga il Ministro in indirizzo invitandolo ad esperire tutti i controlli previsti dalle leggi (ispettorato del lavoro - USL) e colpire le inadempienze che dovessero scaturire dagli accertamenti.

(4-03825)

(20 settembre 1989)

RISPOSTA. - In risposta all'interrogazione presentata dall'onorevole interrogante e sulla base degli accertamenti svolti dall'ispettorato del lavoro, si riferisce quanto segue.

La Comind Sud spa di Napoli, che produce componenti per autovetture, dopo aver ottenuto nel dicembre 1988 l'approvazione del progetto formativo finalizzato all'assunzione di 150 operai con contratto di formazione-lavoro, ha svolto una selezione per l'individuazione del personale da assumere. A tale selezione sono stati chiamati a partecipare tutti gli aspiranti che precedentemente avevano avanzato domanda di assunzione (circa 600).

Le selezioni, consistenti in test psico-attitudinali, colloquio, visite mediche e dichiarazione dei titoli e certificazioni posseduti, sono avvenute in varie sedi (Comind Sud, FIAT Corso Meridionale, strutture mediche private convenzionate) e sono state effettuate da una commissione stabile, formata da funzionari del gruppo FIAT e da consulenti esterni.

Le assunzioni, effettuate con richiesta nominativa come previsto dalla legge ed iniziate nel febbraio 1989, sono state ripartite nel tempo ed interamente ultimate nel giugno successivo.

I relativi contratti individuali di lavoro sono stati conclusi per la durata di 18 mesi con riguardo alle qualifiche di addetto al montaggio e addetto preparazione montaggio; tra le modalità formative sono previste anche 80 ore di formazione teorica e 40 ore di formazione tecnico-pratica (affiancamento improduttivo).

Tutti gli assunti, secondo le previsioni del progetto di formazione, sono di sesso maschile. Sul punto è stato sottolineato che l'impresa, da quando è sorta, ha sempre impiegato manodopera maschile. D'altra parte all'epoca delle selezioni non risultavano presentate istanze di assunzione da parte di aspiranti donne, nè l'azienda era dotata di strutture tali da consentire l'impiego di operai di sesso femminile (spogliatoi, servizi igienici separati, eccetera), strutture che sono state ultimate entro il mese di dicembre 1989.

Inoltre, è stato riferito dall'ispettorato del lavoro che l'attività lavorativa dei giovani assunti si è sempre svolta durante l'orario diurno e non durante il turno notturno.

Per completezza si riferisce che l'azienda ha recentemente presentato un altro progetto di formazione per l'assunzione di 50 unità ripartite tra uomini e donne (operai addetti alla produzione).

L'esecuzione di tale progetto, approvato dall'organo competente in data 13 settembre 1989, ha avuto inizio nel gennaio 1990.

Le relative selezioni sono state svolte con la partecipazione di tutte le aspiranti di sesso femminile che ne hanno fatto domanda (circa 40).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

(16 giugno 1990)

FLORINO. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che circa 300 dipendenti della USL-40 (Napoli), sottoposti a visita medica legale per malattie contratte in servizio, a causa di esse sono stati riconosciuti ed inquadrati nelle relative tabelle per la corresponsione dell'equo indennizzo;

che le relative pratiche trasmesse da qualche anno al Comitato pensioni privilegiate ed ordinarie presso la Corte dei conti non sono state ancora liquidate;

che tale inspiegabile ritardo penalizza i dipendenti ospedalieri della USL-40 che hanno contratto tali gravi malattie per adempiere con umanità e professionalità all'assistenza e cura degli infermi,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, previo l'accertamento dei fatti, non ritenga opportuno emanare disposizioni alla direzione competente per liquidare in tempi brevi quanto dovuto ai richiedenti.

(4-04168)

(30 novembre 1989)

RISPOSTA. - Con adunanza plenaria in data 1° marzo 1986, n. 1, il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ebbe a dichiarare la propria competenza a rendere parere nel procedimento per la concessione dell'equo indennizzo ai dipendenti delle unità sanitarie locali.

Per quanto concerne la USL n. 40 di Napoli, si comunica che la stessa ha trasmesso al comitato, alla data del 30 aprile 1990, 415 pratiche.

La situazione delle pratiche ad oggi è la seguente:

già definite e restituite con il richiesto parere: 133;

esaminate, ma non definite, perchè ritrasmesse alla USL per motivi istruttori (incompletezza di documentazione o chiarimenti vari, necessari per l'ammissione del parere): 28;

in attesa di essere esaminate, tenuto conto del criterio cronologico in relazione all'ordine di arrivo: 204;

già esaminate, in attesa della stesura materiale del relativo parere: 50.

In relazione ai lamentati ritardi nella liquidazione delle pratiche si precisa che il comitato, nel verificare la regolarità documentale e procedimentale dei singoli atti, è stato costretto a rinviare l'emissione dei pareri in attesa che le singole USL regolarizzassero le pratiche, provvedendo a completarle con idonea documentazione e previo interpello dei vari organi competenti, con l'inevitabile conseguenza di allungamento dei tempi della loro definizione.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
CRISTOFORI

(27 giugno 1990)

GAROFALO, TEDESCO TATÒ, FERRAGUTI, BERTOLDI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che la signora Elvira Cilento, nata a Cosenza il 14 agosto 1958, attualmente residente in Castrolibero (Cosenza), viale Moncini 7-A, ha partecipato al concorso indetto dalla sede regionale della RAI della Calabria per un posto di «ispettore commerciale»;

che il concorso si è svolto a Cosenza nei giorni 5-7 agosto 1988;

che la signora Cilento è risultata vincitrice del concorso stesso ed è stata assunta in servizio il 20 agosto 1988;

che il 17 maggio 1989 la signora Cilento ha ricevuto una lettera con la quale la RAI dichiarava risolto il rapporto di lavoro;

considerato:

che, già nella fase della selezione, alcuni membri della commissione d'esame avevano espresso una vera e propria preclusione contro l'assegnazione ad una donna dell'incarico messo a concorso;

che ciò nonostante la signora Cilento veniva dichiarata vincitrice per essere risultata la più preparata fra i concorrenti;

che la signora Cilento è laureata in giurisprudenza presso l'università di Messina con 110 e lode;

che, nel corso del periodo di prova, la suddetta signora è rimasta assente dal lavoro per circa un mese a causa di un aborto e della relativa degenza;

che la decisione del licenziamento è stata immediatamente contestata dalle organizzazioni sindacali aziendali locali con la proclamazione di un'ora di sciopero;

che l'assemblea di redazione della sede della RAI della Calabria ha rilevato nell'episodio «violazioni di principio e di metodo»;

che la segreteria nazionale dello SNATER ha telegrafato, in data 23 maggio 1989, al direttore generale della RAI e al direttore del personale chiedendo il ritiro del provvedimento;

che la lettera di licenziamento non reca alcuna spiegazione circa i motivi del licenziamento stesso;

che ufficiosamente, però, si è fatta circolare una giustificazione basata «sullo scarso rendimento»;

che l'episodio è stato denunciato in due articoli de «L'Unità» e de «Il Manifesto» in data 24 maggio 1989 oltre che da una lettera del coordinamento donne CGIL del 31 maggio 1989,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga che lo svolgimento della vicenda legittimi pienamente il sospetto di un sopruso consumato ai danni della signora Cilento;

se non si consideri del tutto plausibile che il licenziamento della signora Cilento sia dovuto alla preclusione manifestata dall'azienda verso l'affidamento ad una donna dell'incarico di ispettore commerciale;

quali indagini si intenda promuovere per capire la vera motivazione del comportamento della RAI;

se non si intraveda la necessità di fugare ogni dubbio e di garantire nei fatti la pari opportunità fra uomini e donne anche alla RAI di Cosenza;

se, a questo fine, non si ritenga opportuno intervenire per un immediato ritiro del provvedimento di licenziamento e per far luce sull'intera vicenda.

(4-03610)

(6 luglio 1989)

RISPOSTA. - Al riguardo si ritiene opportuno premettere che i problemi relativi alla organizzazione e alla gestione del personale RAI rientrano nella esclusiva competenza degli organi societari.

Ciò esclude qualsiasi possibilità di intervento governativo, in quanto il consiglio di amministrazione della società opera, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dalla apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione su quanto rappresentato dagli onorevoli interroganti, non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha riferito che la dottoressa Elvira Cilento era stata assunta il 20 ottobre 1988 in quanto risultata vincitrice di una selezione pubblica svoltasi nel precedente mese di agosto tendente al reclutamento di personale da applicare presso la sede regionale RAI di Cosenza con mansioni di «ispettore commerciale - laureato».

La definitiva assunzione negli organici della concessionaria era, tuttavia, subordinata al superamento di un periodo di prova di sei mesi durante il quale era facoltà delle parti risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso nè di corresponsione di alcuna indennità; tale clausola era conosciuta dalla dottoressa Cilento in quanto inserita nel contratto di lavoro regolarmente sottoscritto dalla medesima all'atto dell'assunzione in prova.

La RAI ha ritenuto di doversi avvalere della predetta facoltà, tra l'altro espressamente prevista dall'articolo 4 del vigente contratto collettivo di lavoro degli impiegati ed operai, e, pertanto, in data 17 maggio 1989, ha comunicato all'interessata la propria volontà di risolvere il rapporto di lavoro.

Con riferimento alla presunta preclusione che sarebbe stata manifestata dall'azienda verso l'affidamento ad una donna dell'incarico di ispettore commerciale, la RAI ha precisato che tale affermazione risulta destituita di ogni fondamento, considerato che il posto di cui trattasi è stato coperto da un altro elemento di sesso femminile risultato idoneo nella graduatoria della menzionata selezione.

La concessionaria ha riferito, infine, che, in ottemperanza alle raccomandazioni della CEE ed agli impegni previsti dal vigente contratto di lavoro, è stato istituito, all'interno della società, un gruppo di lavoro cui è stato affidato il compito di proporre, su scala nazionale, azioni intese a migliorare la condizione professionale femminile nell'ambito della RAI.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MAMMI

(25 giugno 1990)

GIUSTINELLI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* -
Per conoscere:

se corrisponda al vero la notizia apparsa sulla stampa locale che la sede di Terni dell'INPS sta richiedendo a numerosi pensionati il rimborso di somme - in alcuni casi anche rilevanti - per «pagamenti

indebiti» effettuati a vario titolo, in genere per prolungati periodi, e, almeno per quanto consta, conseguenti ad errori di calcolo o di imputazione commessi dal predetto ente;

come si concilino dette richieste, che turbano non poco le categorie interessate, tanto da aver mobilitato, ai fini delle relative azioni legali di opposizione al pagamento, vari patronati assistenziali, con il principio più volte affermato dalla giurisprudenza, in varie sedi, della non ripetibilità delle somme percepite «in buona fede» nei casi delle fattispecie sopra richiamate;

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare, sotto il profilo organizzativo, al fine di scongiurare il verificarsi da parte dell'INPS di tali errori, complessivamente anche dell'entità di diversi milioni, errori che poi comportano le conseguenze sopra lamentate a carico di cittadini generalmente sprovveduti nella materia, che spesso sono al limite della sopravvivenza e quindi non in grado di restituire quanto da loro percepito, oltre il dovuto, in perfetta buona fede.

(4-03998)

(25 ottobre 1989)

RISPOSTA. - La sede INPS di Terni già da qualche anno sta operando un grande numero di recuperi per prestazioni divenute indebite a seguito dell'emanazione di specifiche disposizioni legislative (articoli 6 e 8 della legge n. 638 del 1983; articolo 20 della legge n. 730 del 1983; articoli 1 e 2 della legge n. 140 del 1985; articolo 2 della legge n. 153 del 1988; articoli 1 e 2 della legge n. 544 del 1988) che, a partire dall'anno 1983, hanno condizionato l'erogazione totale o parziale delle pensioni ovvero delle parti accessorie di esse (maggiorazioni, assegni familiari, eccetera) all'ammontare dei redditi del pensionato e, in molti casi, anche a quello dell'intero nucleo familiare.

Poichè la rilevazione dei redditi viene necessariamente effettuata *a posteriori* ed a cadenze determinate, attraverso l'acquisizione dei modelli reddituali, le situazioni debitorie accumulate spesso risultano di importo rilevante.

Si precisa, inoltre, che altri casi di recupero riguardano, in genere, la indebita percezione delle quote fisse da parte di titolari di pensioni a carico di altri enti (articolo 19 della legge n. 843 del 1978), nonché delle somme attribuite a titolo di integrazione al trattamento minimo sulle pensioni in convenzione internazionale da parte di titolari di pensioni estere per effetto dell'applicazione dell'articolo 8 della legge n. 153 del 1969, a seguito di intervenuta concessione di prestazione estera, o in conseguenza dell'articolo 11 della legge n. 155 del 1981, perchè corrisposte in più nelle operazioni di adeguamento periodico delle pensioni italiane.

Ciò premesso, si osserva che la materia del recupero degli indebiti pensionistici, già disciplinata dalla norma regolamentare di cui all'articolo 80, comma 3, del regio decreto n. 1422 del 1924, è stata recentemente regolata legislativamente dall'articolo 52 della legge n. 88 del 1989.

In relazione a quanto indicato in detto articolo ed alla luce dei criteri di carattere generale fissati dalla giurisprudenza della Corte di

Cassazione in materia di recuperi degli indebiti pensionistici, con circolare n. 172 del 1° agosto 1989 l'INPS ha fornito alle proprie sedi periferiche istruzioni operative di carattere generale.

In ordine all'ambito di applicazione della sanatoria degli indebiti, queste istruzioni prevedono che essa operi tutte le volte in cui, in assenza di dolo da parte dell'interessato, l'Istituto sia incorso in un errore nella determinazione dell'importo della pensione. Viceversa, la sanatoria stessa non opera nei casi in cui, a seguito dell'accertamento del venir meno dei presupposti per il diritto, la pensione sia stata non già «modificata», secondo la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 52 della legge n. 88 del 1989, bensì «annullata».

Nel far presente che la sede INPS di Terni si è attenuta alle predette istruzioni nel procedere al recupero degli indebiti pensionistici, si precisa, altresì, che gli indebiti in questione non derivano da errori di calcolo imputabili all'Istituto.

Per quanto concerne, infine, i provvedimenti che l'INPS intende adottare, sotto il profilo organizzativo, al fine di scongiurare il verificarsi di errori in materia pensionistica, si fa presente che il problema è complesso, atteso che l'Istituto opera sulla base di dichiarazioni rese dai beneficiari, che vengono acquisite con procedure automatizzate ed elaborate in quantità considerevoli. In ogni caso si assicura l'onorevole interrogante che l'INPS ha allo studio le modalità per ridurre al minimo il verificarsi di errori e, comunque, per evitare che si continui ad erogare somme poi risultanti non dovute.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

DONAT-CATTIN

(16 giugno 1990)

GIUSTINELLI, VECCHI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro», sono stati introdotti mutamenti nell'assetto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - con la previsione di sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, in luogo delle sezioni comunali previste dalla precedente normativa - nonchè nuove modalità di formazione delle liste di disoccupazione, anche con riferimento alle disposizioni previste dall'articolo 16 della predetta legge riguardanti l'avviamento al lavoro di disoccupati nella pubblica amministrazione;

che all'innovazione effettuata con il nuovo sistema normativo non ha corrisposto - almeno per quanto consta - un funzionale adeguamento delle metodologie di lavoro, ai fini di una più idonea operatività delle sezioni circoscrizionali, in quanto non si è, fra l'altro, provveduto alla necessaria riqualificazione del personale nè all'introduzione dell'informatizzazione delle procedure di cui trattasi,

si chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda intraprendere al fine di provvedere al più presto alla predisposizione di corsi di riqualificazione del personale

ed all'adozione di nuovi metodi procedurali attraverso l'introduzione di sistemi di informatizzazione necessari dove occorre;

quali provvedimenti si intenda adottare allo scopo di provvedere nelle circoscrizioni ove sia riscontrata una carenza di personale, causata dall'aumento delle incombenze dovute alla nuova legge, come ad esempio per quella di Terni - evidenziata nelle competenti sedi dalle organizzazioni sindacali di categoria - per pervenire al superamento di detta situazione, attraverso la mobilità del personale o, se necessario, mediante l'assunzione di nuovo personale sulla base di graduatorie di precedenti concorsi o per chiamate ai sensi dell'articolo 16 della già citata legge n. 56 del 1987.

(4-03134)

(30 marzo 1989)

RISPOSTA. - A norma di legge (decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472) ogni amministrazione dello Stato, come noto, deve sottoporre il programma di formazione e di aggiornamento del proprio personale, per le esigenze funzionali e specifiche dell'amministrazione stessa, all'esame del comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione per la prescritta preventiva autorizzazione. In considerazione di ciò, il programma in parola è approntato ed inoltrato all'organo deputato all'autorizzazione nell'anno antecedente a quello di effettuazione.

Premesso quanto sopra si precisa che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 56 del 28 febbraio 1987, questo Ministero ha tempestivamente provveduto ad inserire nel proprio piano formativo, da realizzare nel corso del 1988, i corsi resi necessari dalle innovazioni strutturali, organizzative e procedurali introdotte dalla legge in questione.

Ottenuta la prescritta autorizzazione nei primi mesi del 1988, sono stati, quindi, svolti i seguenti corsi:

4 corsi di aggiornamento per il personale responsabile delle sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura;

7 corsi di qualificazione per l'introduzione all'elaborazione automatica dei dati;

7 corsi per operatori-terminalisti da adibire alla gestione automatizzata del collocamento dei servizi statali dell'impiego.

Non essendosi, però, esaurite le necessità scaturenti dalla precitata normativa, si è proseguito anche nell'anno 1989 a gestire specifiche attività formative, peraltro autorizzate dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione nel mese di aprile dello stesso anno; dette attività sono:

15 corsi di aggiornamento per il personale responsabile delle sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura, ultimando, così, l'aggiornamento di tutto il personale interessato;

15 corsi per operatori-terminalisti da adibire alla gestione automatizzata del collocamento dei servizi statali dell'impiego.

Per quanto riguarda le carenze di personale, si fa presente agli onorevoli interroganti che la situazione è ben nota e riguarda nel complesso tutti gli uffici periferici del Ministero, specialmente quelli dell'area centro-settentrionale.

Della questione è stato direttamente informato il Dipartimento della funzione pubblica, al quale, in occasione della trasmissione dei dati relativi al personale (richiesta per l'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, relativo al processo di mobilità all'interno della pubblica amministrazione) sono stati evidenziati i fabbisogni rilevati per ciascun ufficio, e quindi anche quelli di Terni.

Si ritiene, peraltro, utile a questo proposito precisare che nell'ambito del reclutamento delle 2000 unità da assumere ai sensi della legge n. 160 del 1988, alla regione Umbria sono stati assegnati 20 impiegati di cui 5 sono stati destinati all'ufficio del lavoro di Terni. Per la precisione il predetto personale è stato così ripartito tra i vari uffici della provincia: 3 unità sono state assegnate alla sezione circoscrizionale per l'impiego di Terni (2 prestano servizio presso la sede circoscrizionale, la terza presso il recapito di Narni), una unità alla sezione circoscrizionale di Orvieto ed una all'ufficio provinciale del lavoro di Terni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

DONAT-CATTIN

(16 giugno 1990)

GIUSTINELLI, VISCONTI, PINNA, BISSO. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso:

che, con riguardo ai lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, sono tuttora vigenti le norme regolanti la direzione, la contabilità e la collaudazione ad essi relative, di cui al regolamento approvato con regio decreto n. 350 del 25 maggio 1895, e successive modificazioni;

che, oltre allo Stato, sono tuttora tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al predetto regolamento una gran parte degli enti pubblici e di diritto pubblico che operano nel settore dei lavori e degli interventi pubblici;

che, in particolare, l'articolo 87 del citato regolamento testualmente stabilisce: «I notamenti nei libretti, negli stati, nelle liste ed in ogni altro documento contabile dovranno sempre scriversi ad inchiostro, senza raschiature, le quali sono assolutamente proibite.»;

che, negli ultimi anni, al metodo tradizionale di contabilizzazione, si sono sostituiti - per esigenze di pratica professionale connesse con la necessità di accelerare i tempi procedurali e di diminuire i costi economici - nuovi sistemi che ricorrono in modo particolare all'uso dei *computers*, con evidenti benefici per l'attività degli uffici pubblici preposti e degli studi professionali;

che, tuttavia, almeno per quanto consta, in alcune realtà l'introduzione di detti nuovi sistemi ha fatto insorgere incertezze o dubbi circa la perfetta aderenza di essi alla richiamata norma di cui all'articolo 87 del regio decreto n. 350 del 25 maggio 1895, specie nella fase di collaudazione delle opere e degli interventi realizzati,

gli interroganti chiedono di conoscere se non sia opportuno - alla luce di quanto sopra rappresentato - che vengano impartite a livello

ministeriale adeguate istruzioni agli enti pubblici preposti, agli albi dei collaudatori nazionale e regionali ed agli ordini professionali circa la liceità e la conformità dell'adozione nei metodi di contabilizzazione delle nuove tecnologie computerizzate.

(4-03605)

(5 luglio 1989)

RISPOSTA. - In riferimento alla interrogazione specificata in oggetto si fa presente che la evidenziata esigenza di adottare metodi computerizzati per la contabilizzazione dei lavori relativi ad opere pubbliche è all'esame dell'amministrazione dei lavori pubblici.

Per raggiungere un siffatto scopo non è però sufficiente un provvedimento amministrativo, occorrendo una apposita norma di legge che modifichi l'articolo 87 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Tale regio decreto, infatti, ha valore normativo di regolamento delegato, in virtù del richiamo agli articoli 346 e 364 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, aventi funzione di norme di delega per le materie indicate (tra le quali sono comprese l'esecuzione dei lavori e il modo di regolarne la contabilità e la liquidazione).

Pertanto, nello schema di disegno di legge elaborato dagli uffici del Ministero e di imminente diramazione, contenente norme generali di coordinamento e di snellimento in materia di opere pubbliche, è stata inserita una apposita disposizione per consentire l'utilizzo dei nuovi metodi di contabilizzazione dei lavori relativi ad opere pubbliche.

Il Ministro dei lavori pubblici

PRANDINI

(27 giugno 1990)

IMPOSIMATO, SALVATO, VITALE, CROCETTA, TRIPODI, BOCHICCHIO SCHELOTTO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che fin dal 4 aprile 1989 veniva proposta un'interrogazione parlamentare (4-03145) per l'illegittimo funzionamento di una discarica priva delle caratteristiche tecniche previste dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982;

che l'interrogazione affermava: «che sulla strada provinciale per Roccamonfina in località "Selva", a circa tre chilometri dal comune di Sessa, opera dal 1981 una discarica in violazione della legge, essendo priva delle caratteristiche tecniche prescritte dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982»;

che tale discarica raccoglie non solo liquami e rifiuti industriali, ma rifiuti di qualunque tipo e perfino i fanghi attivi del depuratore di Cuma;

che, inoltre, il consiglio comunale di Sessa Aurunca ha accertato, nella seduta del 21 aprile del 1986, che il gestore della discarica ha versato nella stessa rifiuti dell'industria «Morteo Soprefin» nonostante il divieto posto dal permesso provvisorio della regione Campania;

che da diversi punti d'Italia, e segnatamente dal Basso Lazio, continuano ad arrivare rifiuti che vengono versati nella discarica «Selva» di Sessa Aurunca, e ciò nonostante l'espresso divieto della provincia di Caserta manifestato con nota del 18 agosto 1988 e della regione Campania con note nn. 7004 e 7010 del 29 aprile del 1988;

che l'attività illecita del titolare della discarica Antonio Buonamano è proseguita e prosegue con gran pericolo per la salute della collettività, per la tutela dell'ambiente e per la eliminazione delle situazioni di illegittimità;

che nella specie non si configura solo un'omissione di atti d'ufficio da parte di chi ha l'obbligo di intervenire ma anche una grave responsabilità per l'avvelenamento delle acque pubbliche e per l'inquinamento dell'ambiente;

che non risulta che la provincia di Caserta, preposta al controllo dello smaltimento dei rifiuti - non esistendo servizi di igiene ambientale presso la USL locale - abbia eseguito il sistematico controllo dello smaltimento dei rifiuti della discarica di Sessa, attraverso analisi microbiologiche e chimiche;

che uguale comportamento omissivo è da addebitare all'amministrazione comunale di Sessa, in violazione di precisi doveri imposti dalla legge sul controllo del quantitativo, della natura e delle tecniche di smaltimento relativi all'anno precedente;

che ben 3500 cittadini della zona hanno sottoscritto una petizione popolare diretta al Ministro dell'ambiente e all'assessorato alla sanità della regione Campania per ottenere la chiusura della discarica, che ha seriamente deturpato sia l'ambiente che il paesaggio della zona ove sono i resti di un'antica strada romana;

che, in ogni caso, la scelta dell'area per la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti è avvenuta in violazione dell'articolo 3 della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, che prescrive la istituzione di appositi comitati di esperti;

che infatti le indagini geologiche furono eseguite, per la creazione della discarica «Selva», a cura della parte interessata, mentre in seguito si stabilì che l'area occupata dalla discarica era attraversata da una condotta di acqua potabile;

che l'impianto in questione funziona a pochi metri dal ruscello Selva e quindi non a distanza di sicurezza dai punti di approvvigionamento di acque destinate ad uso potabile;

che l'assessore alla regione Campania, anzichè interrompere la concessione di autorizzazioni provvisorie, è riuscito ad emanare un atto assolutamente inopportuno;

che in data 31 marzo 1989 il nucleo operativo ecologico dei carabinieri di Roma avrebbe denunciato alla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e alla pretura di Sessa:

1) Antonio Buonamano, responsabile legale e titolare della discarica di rifiuti solidi urbani, per il reato di cui all'articolo 25, commi 3, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 in relazione alla legge 29 ottobre 1987, n. 441, in materia di disposizioni urgenti per lo smaltimento dei rifiuti, e per il reato di cui all'articolo 674 del codice penale relativo al danneggiamento ambientale;

2) Fernando Tommasino, ex sindaco di Sessa Aurunca, per falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici e interesse privato in atti di ufficio relativamente alle delibere di giunta municipale nn. 1315 e 4400 in data rispettivamente 1° luglio 1981 e 15 settembre 1982;

3) Michele Patrone e Antonio Gonzales per danneggiamento ambientale;

che l'impianto in questione non risulta autorizzato;

che dalle indagini dei carabinieri risulta che parte della collina a monte è sagomata a gradoni e dal 1981 tonnellate di rifiuti di natura imprecisata sono state ammassate ininterrottamente senza che fossero predisposti accorgimenti geotecnici di impermeabilizzazione del fondo e delle pareti, sicchè non era possibile evitare infiltrazioni di sostanze tossiche;

che numerose denunce dei cittadini riguardavano l'inquinamento delle acque per uso di irrigazione nonchè il rinvenimento di fanghi di natura imprecisata in terreni limitrofi alla discarica;

che da indagini compiute presso la regione Campania era emerso che il progetto di adeguamento presentato dalla ditta Buonamano in aderenza alla legge n. 441 del 1987 non era stato approvato, per cui l'impianto di smaltimento non poteva operare;

che tale stato di cose comporta un pericolo permanente sotto il profilo ambientale e igienico-sanitario per lo scarico di sostanze di probabile natura tossica;

che è stato chiaramente provato che l'impianto di discarica della ditta Antonio Buonamano è nato fin dall'inizio con l'intento di porre in essere attività abusiva, che si è rivelata gravemente nociva per la salute pubblica;

che nè gli organi competenti della regione Campania nè quelli della provincia di Caserta nè quelli del comune di Caserta hanno eseguito i doverosi controlli per precludere la continuazione illegittima dell'attività abusiva della discarica del Buonamano;

che indipendentemente dall'esito del procedimento amministrativo, nel quale si rileva una preoccupante assenza degli enti locali che hanno il dovere di assicurare il rispetto della legge, occorre conoscere l'esito dei procedimenti penali in corso,

gli interroganti chiedono di conoscere:

a) se risulti che siano stati promossi procedimenti penali da parte dell'autorità giudiziaria di Sessa Aurunca e della procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per i reati denunciati dai carabinieri del nucleo operativo ecologico;

b) se risulti che sono stati adottati provvedimenti urgenti da parte dell'autorità giudiziaria competente per il sequestro della discarica di Antonio Buonamano al fine di impedire che i reati denunciati vengano portati ad ulteriori conseguenze, tenuto conto che l'interramento di rifiuti solidi urbani, di liquami e rifiuti industriali provenienti da ogni parte d'Italia arreca danni gravissimi alla popolazione locale;

c) quali siano stati i criteri che hanno indotto la regione Campania a concedere le autorizzazioni provvisorie nonostante la mancanza dei requisiti prescritti dalla legge.

(4-04577)

(14 marzo 1990)

IMPOSIMATO, SALVATO, VITALE, CROCETTA, TRIPODI, GAMBINO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che fin dal 4 aprile 1989 veniva proposta un'interrogazione parlamentare (4-03145) per l'illegittimo funzionamento di una discarica priva delle caratteristiche tecniche previste dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982;

che l'interrogazione affermava: «che sulla strada provinciale per Roccamonfina in località "Selva", a circa tre chilometri dal comune di Sessa, opera dal 1981 una discarica in violazione della legge, essendo priva delle caratteristiche tecniche prescritte dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982»;

che tale discarica raccoglie non solo liquami e rifiuti industriali, ma rifiuti di qualunque tipo e perfino i fanghi attivi del depuratore di Cuma;

che, inoltre, il consiglio comunale di Sessa Aurunca ha accertato, nella seduta del 21 aprile del 1986, che il gestore della discarica ha versato nella stessa rifiuti dell'industria «Morteo Soprefin» nonostante il divieto posto dal permesso provvisorio della regione Campania;

che da diversi punti d'Italia, e segnatamente dal Basso Lazio, continuano ad arrivare rifiuti che vengono versati nella discarica «Selva» di Sessa Aurunca, e ciò nonostante l'espresso divieto della provincia di Caserta manifestato con nota del 18 agosto 1988 e della regione Campania con note nn. 7004 e 7010 del 29 aprile del 1988;

che l'attività illecita del titolare della discarica Antonio Buonamano è proseguita e prosegue con gran pericolo per la salute della collettività, per la tutela dell'ambiente e per la eliminazione delle situazioni di illegittimità;

che nella specie non si configura solo un'omissione di atti d'ufficio da parte di chi ha l'obbligo di intervenire ma anche una grave responsabilità per l'avvelenamento delle acque pubbliche e per l'inquinamento dell'ambiente;

che non risulta che la provincia di Caserta, preposta al controllo dello smaltimento dei rifiuti – non esistendo servizi di igiene ambientale presso la USL locale – abbia eseguito il sistematico controllo dello smaltimento dei rifiuti della discarica di Sessa, attraverso analisi microbiologiche e chimiche;

che uguale comportamento omissivo è da addebitare all'amministrazione comunale di Sessa, in violazione di precisi doveri imposti dalla legge sul controllo del quantitativo, della natura e delle tecniche di smaltimento relativi all'anno precedente;

che ben 3500 cittadini della zona hanno sottoscritto una petizione popolare diretta al Ministro dell'ambiente e all'assessorato alla sanità della regione Campania per ottenere la chiusura della discarica, che ha seriamente deturpato sia l'ambiente che il paesaggio della zona ove sono i resti di un'antica strada romana;

che, in ogni caso, la scelta dell'area per la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti è avvenuta in violazione dell'articolo 3 della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, che prescrive la istituzione di appositi comitati di esperti;

che infatti le indagini geologiche furono eseguite, per la creazione della discarica «Selva», a cura della parte interessata, mentre

in seguito si stabilì che l'area occupata dalla discarica era attraversata da una condotta di acqua potabile;

che l'impianto in questione funziona a pochi metri dal ruscello Selva e quindi non a distanza di sicurezza dai punti di approvvigionamento di acque destinate ad uso potabile;

che l'assessore alla regione Campania, anziché interrompere la concessione di autorizzazioni provvisorie, è riuscito ad emanare un atto assolutamente inopportuno;

che in data 31 marzo 1989 il nucleo operativo ecologico dei carabinieri di Roma avrebbe denunciato alla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e alla pretura di Sessa:

1) Antonio Buonamano, responsabile legale e titolare della discarica di rifiuti solidi urbani, per il reato di cui all'articolo 25, commi 3, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 in relazione alla legge 29 ottobre 1987, n. 441, in materia di disposizioni urgenti per lo smaltimento dei rifiuti, e per il reato di cui all'articolo 674 del codice penale relativo al danneggiamento ambientale;

2) Fernando Tommasino, ex sindaco di Sessa Aurunca, per falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici e interesse privato in atti di ufficio relativamente alle delibere di giunta municipale nn. 1315 e 4400 in data rispettivamente 1° luglio 1981 e 15 settembre 1982;

3) Michele Patrone e Antonio Gonzales per danneggiamento ambientale;

che l'impianto in questione non risulta autorizzato;

che dalle indagini dei carabinieri risulta che parte della collina a monte è sagomata a gradoni e dal 1981 tonnellate di rifiuti di natura imprecisata sono state ammassate ininterrottamente senza che fossero predisposti accorgimenti geotecnici di impermeabilizzazione del fondo e delle pareti, sicché non era possibile evitare infiltrazioni di sostanze tossiche;

che numerose denunce dei cittadini riguardavano l'inquinamento delle acque per uso di irrigazione nonché il rinvenimento di fanghi di natura imprecisata in terreni limitrofi alla discarica;

che da indagini compiute presso la regione Campania era emerso che il progetto di adeguamento presentato dalla ditta Buonamano in aderenza alla legge n. 441 del 1987 non era stato approvato, per cui l'impianto di smaltimento non poteva operare;

che tale stato di cose comporta un pericolo permanente sotto il profilo ambientale e igienico-sanitario per lo scarico di sostanze di probabile natura tossica;

che è stato chiaramente provato che l'impianto di discarica della ditta Antonio Buonamano è nato fin dall'inizio con l'intento di porre in essere attività abusiva, che si è rivelata gravemente nociva per la salute pubblica;

che né gli organi competenti della regione Campania né quelli della provincia di Caserta né quelli del comune di Caserta hanno eseguito i doverosi controlli per precludere la continuazione illegittima dell'attività abusiva della discarica del Buonamano;

che indipendentemente dall'esito del procedimento amministrativo, nel quale si rileva una preoccupante assenza degli enti locali che

hanno il dovere di assicurare il rispetto della legge, occorre conoscere l'esito dei procedimenti penali in corso,

gli interroganti chiedono di conoscere se non si intenda intervenire per adottare provvedimenti urgenti a seguito del rapporto dei carabinieri del nucleo operativo ecologico, trattandosi di un danno ecologico irreversibile.

(4-04578)

(14 marzo 1990)

RISPOSTA (*). - Con riferimento alle interrogazioni parlamentari di cui all'oggetto si comunica quanto segue.

Da informazioni assunte dalle autorità locali, risulta che l'inizio dell'attività della discarica di cui trattasi risale al 18 gennaio 1985, allorchè il presidente della giunta regionale della Campania, su istanza del signor Buonamano, emetteva il decreto n. 242 di autorizzazione provvisoria (6 mesi) alla gestione.

Con successivo provvedimento, sempre della regione Campania, l'autorizzazione veniva prorogata fino al 28 aprile 1988.

In data 11 maggio 1988 il nucleo operativo della compagnia dei carabinieri di Sessa Aurunca emetteva una contravvenzione con processo verbale n. 218 a carico del signor Buonamano ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, per avere continuato ad esercitare l'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali con autorizzazione regionale scaduta (il 28 aprile 1988).

Nello stesso giorno il titolare della discarica comunicava tramite un telefax, agli enti locali competenti, nonchè alla regione Campania, all'amministrazione provinciale di Caserta e al Ministero dell'ambiente, che a decorrere dal 12 maggio 1988 avrebbe sospeso l'attività in questione.

Pertanto, il sindaco di Sessa Aurunca, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, ordinava alla ditta Buonamano di continuare l'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Nel frattempo, la regione Campania, con decreto n. 56 del 22 novembre 1988, prorogava l'autorizzazione concessa al Buonamano sino al 31 dicembre 1988. Nel periodo di *vacatio* della autorizzazione la discarica ha continuato ad operare in virtù delle ordinanze sindacali.

Risulta poi che la discarica in questione è stata oggetto di vari interventi e denunce da parte della compagnia dei carabinieri di Sessa Aurunca, poichè ditte esterne alla regione Campania vi scaricavano i loro rifiuti, classificati come speciali, e poichè furono rinvenuti fusti metallici contenenti scorie e vernici prodotte da industrie locali.

Contravvenzioni successive sono state elevate verso il titolare della discarica ai sensi degli articoli 27 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982.

Infine, anche il nucleo operativo ecologico dei carabinieri del Ministero dell'ambiente di Roma, a seguito di petizione popolare da

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

parte di cittadini del comune di Sessa Aurunca, ha effettuato indagini, con conseguente sequestro della discarica in argomento, per aver rilevato infrazioni di natura «tecnico-amministrativa» ed «igienico-sanitaria». Al riguardo veniva redatto il provvedimento RG n. 418/1-2 del 31 marzo 1989 ed inviato alla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ed alla pretura di Sessa Aurunca.

Quest'ultima autorità, con provvedimento n. 1147/84 RG datato 30 marzo 1989, non convalidava il sequestro operativo del citato nucleo, in quanto la discarica era regolarmente autorizzata con delibera della giunta regionale della Campania del 4 marzo 1989 e, pertanto, disponeva il dissequestro tramite la squadra di polizia giudiziaria della compagnia dei carabinieri di Sessa Aurunca.

Si precisa, in proposito, che la giunta della regione Campania, con delibera n. 1368, in data 4 marzo 1989, ha autorizzato la discarica in parola ad operare e ad eseguire, nel termine di 180 giorni, il progetto di adeguamento di discarica di prima categoria, legittimando, pertanto, lo smaltimento di tutti i tipi di rifiuti di tale categoria e precisamente: rifiuti solidi urbani o assimilabili agli stessi e fanghi non tossici o nocivi, stabilizzati o palabili, provenienti da insediamenti civili, nonché fanghi con caratteristiche chimico-fisiche analoghe alle precedenti.

I lavori di adeguamento hanno avuto inizio il 29 marzo 1989 e l'amministratore unico della società ha dichiarato di attenersi alle disposizioni impartite dalla regione.

Inoltre, anche il reparto operativo del gruppo dei carabinieri di Caserta ha eseguito indagini sulla discarica di cui trattasi, in data 22 luglio 1988, riferendo poi l'esito delle stesse alla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.

In conclusione, si comunica che è stata fissata, presso la pretura circondariale di Santa Maria Capua Vetere, per il 16 giugno 1990, l'udienza dibattimentale a carico del signor Buonamano per i reati di cui all'articolo 21 della legge n. 319 del 1976 e gli articoli 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982.

Il Ministero dell'ambiente attende di conoscere l'esito del procedimento penale pendente prima di intraprendere i provvedimenti del caso.

Il Ministro dell'ambiente

RUFFOLO

(13 giugno 1990)

LOPS, BUSSETI, PETRARA, IMPOSIMATO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che gli avvocati e i procuratori del foro di Corato, a far data dal 1° dicembre 1989, si astengono a tempo indeterminato da ogni attività giudiziaria e da qualsiasi udienza presso la sezione distaccata di Corato, e che tale situazione alla data odierna continua;

che tale situazione è stata provocata dal posto resosi vacante e dall'accorpamento delle sezioni staccate di Corato e Ruvo di Puglia, per cui la reggenza è stata affidata ad un unico magistrato che fra l'altro deve sopperire anche all'utenza del comune di Terlizzi ove a suo tempo fu soppressa la locale pretura;

che tutto questo ha creato molti disagi nelle due sedi nelle udienze civili, all'utenza che si vede rinviare le udienze e anche al magistrato costretto ad attuare una giustizia itinerante, con tutto ciò che comporta per una popolazione di 100.000 abitanti data la enorme mole di lavoro;

che ad aggravare la situazione si aggiunge il contenzioso del lavoro, dato l'avvicendamento di magistrati, per cui da un lato cresce la protesta dei cittadini interessati in quanto il contenzioso in aumento ha subito un forte ritardo, dall'altro si è determinato un pesante disagio agli avvocati costretti a fronteggiare le rimostranze dei cittadini;

che la situazione, già molto precaria, tende ad aggravarsi con il rischio di una completa paralisi della gestione;

constatato che nella sezione staccata di Corato l'indice di produttività è stato sempre pari al 2,7 per cento, per cui occorrerebbero due magistrati, ai fini di un rapporto costante tra la magistratura e l'avvocatura per un buon funzionamento della giustizia;

considerato che le proposte e le richieste degli avvocati, espressi in due ordini del giorno inviati alle autorità competenti di Bari, di Trani e anche al Ministero a far data dal 10 novembre 1989 e 14 dicembre 1989, non hanno avuto riscontro;

considerato inoltre che nella pretura circondariale di Trani è stata istituita la sezione lavoro, con incarico ad alcuni magistrati;

preso atto che anche nei comuni del nord barese, tra cui Corato, dilaga ogni giorno di più una microcriminalità, che preoccupa le nostre popolazioni, che chiedono il diritto sacrosanto alla giustizia, oggi negato anche per la sottovalutazione e forse il disinteresse delle istituzioni, tanto che la Puglia è diventata non una regione a rischio, ma ove opera la malavita organizzata,

gli interroganti chiedono di conoscere la posizione del Governo, se non ritenga giusto intervenire presso la magistratura di Bari e di Trani, per assegnare alle sezioni distaccate i compiti del contenzioso lavoro, onde trasferire i magistrati dalla sezione lavoro presso la pretura circondariale di Trani alle sezioni distaccate, e così permettere alla sezione di Corato di avere quantomeno un magistrato togato a tempo pieno e non itinerante.

(4-04367)

(25 gennaio 1990)

RISPOSTA. - In riferimento al contenuto dell'interrogazione si comunica quanto segue.

Come è noto, la legge 1° febbraio 1989, n. 30, ha soppresso i mandamenti e li ha trasformati in articolazioni organizzative dell'unico ufficio di pretura che ha competenza territoriale sull'intero circondario.

Corato, sezione distaccata della pretura circondariale di Trani, rappresenta, pertanto, una dimensione organizzativa decentrata dove, in base ai criteri tabellari stabiliti all'inizio di ogni triennio con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, i magistrati della pretura sono designati a svolgere le funzioni giudiziarie.

In particolare, presso Corato non è presente stabilmente un magistrato, in quanto quello designato si occupa della trattazione degli affari anche di Ruvo di Puglia, altra sezione distaccata di Trani.

Secondo l'articolo 34 dell'ordinamento giudiziario (modificato dall'articolo 6 della legge n. 30 del 1989), infatti, magistrati delle preture circondariali svolgono «presso la stessa pretura o presso le sezioni distaccate il lavoro giudiziario...». Aggiunge, inoltre, all'articolo 39 (modificato dall'articolo 6 citato) che «le designazioni dei magistrati incaricati di esercitare funzioni presso le sezioni distaccate sono stabilite ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura» e che «i magistrati designati a svolgere funzioni presso sezioni distaccate possono, sulla base di criteri obiettivi e predeterminati in sede tabellare, anche svolgere funzioni presso la pretura circondariale o presso altre sezioni distaccate».

Per quanto riguarda, infine, le controversie del lavoro (si veda il decreto-legge 15 maggio 1989, n. 173, di interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, convertito dalla legge 11 luglio 1989, n. 251), le stesse devono essere trattate da pretori facenti parte dell'apposita sezione costituita presso la pretura circondariale.

Se presso la sezione distaccata già è stato designato un magistrato per le controversie di lavoro, lo stesso continuerà a trattarle *in loco*, ma facendo parte dell'apposita sezione della pretura circondariale; altrimenti (come nel caso in questione) uno o più magistrati di tale sezione saranno designati in via esclusiva presso la sede distaccata o anche presso di questa oltre che presso la sede centrale, a trattare detta materia.

In ogni caso questo Ministero con nota n. 751/G/2008 del 28 marzo 1990 ha richiesto al presidente della corte di appello di Bari di valutare l'opportunità di una variazione tabellare con riferimento alla sezione distaccata di Corato ai fini della eventuale assegnazione di un altro magistrato.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(20 giugno 1990)

MANCIA, AGNELLI Arduino. - *Al Ministro della pubblica istruzione.*
- Premesso:

che attualmente sussistono scuole magistrali statali, istituite in diversi momenti per legge, che prevedono una durata dei corsi in tre anni e che richiedono, inderogabilmente, un riconoscimento anche ai fini del proseguimento degli studi attraverso il passaggio all'istituto magistrale, per l'eventuale conseguimento del relativo titolo di studio;

che si tratta in particolare delle scuole magistrali di: Fossombrone (Pesaro), Marcianise (Caserta), Matera, Sacile (Pordenone), Rovereto (Trento), Pomigliano D'Arco (Napoli), Rionero in Vulture (Potenza), Ariano Irpino (Avellino), Cisternino (Brindisi), Crotona (Catanzaro), Genova, Mondragone (Caserta), Napoli, Pescara, Siracusa, Trieste e di alcune sezioni staccate;

che queste istituzioni scolastiche fanno capo alle competenze della direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale e che, nonostante le riforme introdotte anche a seguito dell'istituzione

della scuola materna di Stato (legge n. 444 del 1968), non hanno mai formato oggetto di interventi legislativi;

che il trascinarsi della situazione ha creato problemi di assetto ed esigenza di certezze per questo ordine di studi, gli interroganti chiedono di conoscere:

1) se il Ministro non ritenga necessaria ed urgente, considerata anche l'assenza di oneri che comporterebbe, l'immediata equiparazione del titolo di studio conseguito nel triennio a quello di ammissione al quarto anno del corso di studi dell'istituto magistrale;

2) quali proposte siano allo studio del Ministero stesso per dare una soluzione definitiva alle prospettive dell'istituto in questione che trae la sua origine dalla «scuola di metodo per l'educazione materna», istituita con legge nel 1923, modificata dalle leggi n. 1286 del 1933 e n. 740 del 1958 e che è passata indenne attraverso la successiva normativa di settore dell'ultimo trentennio.

(4-04473)

(21 febbraio 1990)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si osserva, in via preliminare, che il proposto passaggio dalla scuola magistrale (con corso di durata triennale) all'istituto magistrale può avvenire, in presenza della vigente normativa, solo attraverso appositi esami di idoneità, trattandosi di due corsi distinti di studio.

Quanto, comunque, alle future prospettive delle attuali scuole magistrali, si fa presente che il riordinamento di tali istituzioni è previsto dall'articolo 9 del disegno di legge recante nuova disciplina degli esami di maturità, che si trova al momento presso la Camera dei deputati (atto Camera n. 3544). Il riordinamento in questione articola il corso di studi in un biennio iniziale ed in un triennio successivo; in particolare, il biennio iniziale avrà gli stessi programmi del corrispondente biennio dell'istituto magistrale.

Si fa altresì presente che, con lettera del 7 maggio 1990, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per i rapporti con il Parlamento - ha indicato tra i provvedimenti ritenuti prioritari dal Governo, ai fini della predisposizione del programma dei lavori della Commissione cultura e istruzione, ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento della Camera, anche il provvedimento sopra indicato, che dovrà pertanto essere esaminato, al più presto, dalla predetta Commissione in sede referente.

Il Ministro della pubblica istruzione
MATTARELLA

(9 giugno 1990)

MARNIGA. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso che con decreto ministeriale del 22 dicembre 1987 sono state istituite le sezioni circoscrizionali per l'impiego relative alla provincia di Brescia e che, nell'ambito di queste, il comune di Palazzolo sull'Oglio e quelli della USL n. 35 sono stati inseriti nel comprensorio di Iseo;

ritenuta questa collocazione coerente rispetto alle indicazioni della legge n. 56 del 28 febbraio 1987, che stabilisce che le sezioni circoscrizionali per l'impiego debbono essere distribuite sul territorio tenendo conto delle caratteristiche locali, del mercato del lavoro, delle articolazioni degli altri organi amministrativi e dei collegamenti sul territorio;

considerato che la città di Palazzolo sull'Oglio conta 16.766 abitanti e che, oltre ad essere sede della USL 35 che comprende una popolazione di 46.464 abitanti, è polo centrale di una importante zona industriale e riferimento del consistente mercato del lavoro locale,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) quali siano state le motivazioni che hanno indotto il Ministro del lavoro a modificare con successivo decreto ministeriale del 10 maggio 1988 l'assetto delle sezioni, aggregando ingiustamente alla nuova circoscrizione di Chiari tutti i comuni della zona suddetta, compreso quello di Rovato;

b) se non si ritenga necessario intervenire presso i competenti uffici provinciali per ripristinare la funzionalità degli uffici già istituiti a Palazzolo sull'Oglio e a Rovato, attesa la palese discriminazione che è stata operata a danno della popolazione che gravita nel comprensorio.

(4-04136)

(23 novembre 1989)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione presentata dall'onorevole interrogante si fa presente che il 23 novembre 1989 la commissione regionale per l'impiego della Lombardia, in attuazione del disposto di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 56 del 1987, ha approvato la proposta che prevede l'istituzione, nella circoscrizione di Chiari, di due recapiti con sede a Palazzolo e Rovato.

In conseguenza di ciò, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Brescia ha deciso di rinunciare alla soppressione del recapito provvisorio di Palazzolo (che momentaneamente resta aperto 3 volte a settimana) e conseguentemente di emanare il decreto istitutivo del suddetto recapito.

Si fa presente, infine, che nell'ambito del reclutamento delle 2.000 unità da assumere ai sensi della legge n. 160 del 1988, al citato ufficio di Brescia sono state assegnate 24 unità di personale, 12 delle quali di sesto livello.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

DONAT-CATTIN

(16 giugno 1990)

MERAVIGLIA. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* -
Premesso:

che tutt'oggi, su un totale di oltre tremila lavoratori della ex centrale Enel di Montalto di Castro (ex nucleare), solo poche centinaia hanno potuto beneficiare delle erogazioni dell'indennità della cassa integrazione guadagni speciale, stabilita per legge;

che la maggior parte dei pagamenti sin qui effettuati risale al marzo 1989, cioè a circa otto mesi fa,

l'interrogante chiede di sapere:

a) le ragioni di una simile situazione che sconvolge ulteriormente la vita dei lavoratori e delle loro famiglie, che hanno già pagato a caro prezzo indecisioni e ritardi le cui responsabilità non possono certo essere loro imputate;

b) quali provvedimenti siano stati assunti per ovviare alle mancanze che hanno causato lo stato di fatto di cui sopra e per l'accertamento delle relative responsabilità.

L'interrogante sottolinea inoltre la necessità di provvedere nel tempo più breve possibile a tali pagamenti poichè ogni ritardo potrebbe condizionare le possibilità dei lavoratori, in particolare per quanti hanno le famiglie nei luoghi di origine, di raggiungere i loro cari per le feste natalizie e trascorrerle in quella serenità di spirito cui tutti hanno diritto.

(4-04117)

(22 novembre 1989)

RISPOSTA. - In merito alla interrogazione presentata dall'onorevole interrogante l'INPS ha comunicato che la propria sede di Viterbo, dopo aver ricevuto il decreto ministeriale con il quale è stata autorizzata l'erogazione della indennità di cassa integrazione a favore dei dipendenti della ex centrale Enel di Montalto di Castro, nel mese di ottobre 1989 ha invitato le aziende interessate a presentare la prescritta documentazione e, effettuati i dovuti controlli, ha iniziato i pagamenti.

Alla data del 16 novembre 1989 erano già stati disposti i pagamenti per 2.259 lavoratori, pari a circa l'80 per cento della forza operante nel cantiere interessato, mentre altri pagamenti sono stati effettuati nel mese di dicembre 1989, in quanto le aziende hanno presentato la documentazione in ritardo o con alcune irregolarità.

L'INPS ha assicurato, comunque, che, prima delle recenti festività natalizie sono stati effettuati a favore dei beneficiari tutti i pagamenti tenuti temporaneamente in sospenso.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

(16 giugno 1990)

MURMURA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per conoscere quali iniziative intenda adottare per evitare l'attuale indecorosa situazione edilizia della scuola media di Mileto (Catanzaro) la cui soluzione non può essere ulteriormente procrastinabile.

(4-04720)

(17 aprile 1990)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che questo Ministero, pur sensibile alla questione sollevata circa i problemi logistici e funzionali della scuola media «N. Taccone Gallucci» di Mileto, si trova istituzionalmente nell'impossibilità di attuare le iniziative necessarie per la costruzione di un apposito ed adeguato edificio.

È noto, infatti, che la vigente normativa ed, in particolare, l'assetto istituzionale introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, attribuisce un ruolo preminente, nella definizione degli indirizzi da perseguire in materia di edilizia scolastica, alle regioni e alle province autonome, affidando agli enti locali territoriali la fase esecutiva, sia nel momento della pianificazione operativa sia in quello della realizzazione delle opere.

Pertanto, per la soluzione di problemi quali quelli segnalati, questo Ministero non può che intervenire presso gli enti locali, di volta in volta interessati, per invitarli a provvedere ed a rimuovere, ove necessario, gli ostacoli che possano di fatto impedire il corretto svolgimento dell'attività didattica.

Nel caso specifico, peraltro, il provveditore agli studi di Catanzaro si è proficuamente adoperato acchè i problemi della scuola media suindicata fossero portati a conoscenza dei competenti organi regionale e comunali, ai quali sono state sollecitate, e continueranno ad esserlo, le soluzioni del caso.

Si ritiene, ad ogni modo, di aggiungere che, al fine di agevolare gli interventi di competenza degli enti locali, è stato predisposto uno schema di disegno di legge-quadro per l'edilizia scolastica che, ai fini di cui trattasi, si propone di consentire agli stessi enti l'accesso programmato a mutui presso la Cassa depositi e prestiti, con oneri di ammortamento a carico dello Stato.

Su tale iniziativa si è ora in attesa di acquisire il parere delle altre amministrazioni interessate.

Il Ministro della pubblica istruzione
MATTARELLA

(13 giugno 1990)

PETRARA, CARDINALE, LOPS. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso che con ordine di servizio n. 39/89 è stata disposta la disabilitazione definitiva dal servizio merci a carro presso la stazione ferroviaria di Gravina in Puglia, arrecando gravi danni alle attività delle aziende che operano a Gravina e nella provincia di Matera e un ulteriore colpo alle possibilità di crescita economica delle aree interne della Murgia barese, si chiede di sapere quali iniziative il Ministro intenda adottare per evitare la soppressione del servizio, atteso che, in ogni caso, il trasporto merci rimarrà attivo per i carri militari.

(4-04362)

(25 gennaio 1990)

RISPOSTA. - L'ente Ferrovie dello Stato ha fatto presente che la disabilitazione dal servizio merci a carro presso la stazione di Gravina in Puglia è stata disposta in quanto l'impianto negli ultimi anni non ha raggiunto accettabili livelli di produttività (traffico 1987: 143 carri; traffico 1988: 140 carri; traffico 1989: 83 carri).

Tuttavia, attualmente sono state avviate trattative per un impegno di traffico di oltre 20.000 tonnellate di merci varie.

Se le stesse dovessero giungere a buon esito, l'impianto potrà essere riabilitato.

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

(21 giugno 1990)

PINTO, COVIELLO, ZECCHINO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che la legge n. 56 del 1987, recante norme sulla riorganizzazione del mercato del lavoro e l'istituzione, tra l'altro, delle sezioni circoscrizionali e dei relativi ambiti di competenza, prevede la soppressione di un certo numero di uffici di collocamento:

che l'attuazione di tale principio non può non comportare, da un lato, disagi per i lavoratori, specie delle zone interne del Mezzogiorno d'Italia e, dall'altro, timori e riserve da parte degli enti locali minori - i cui segnali si sono già manifestati in maniera preoccupante - per la sempre più frequente riduzione, nel numero e nella efficienza, dei pochi servizi di cui pure disponevano,

gli interroganti chiedono di conoscere se non si ritenga di istituire nei locali già sede degli uffici di collocamento soppressi i necessari recapiti oltre che le sezioni decentrate e di assicurare altresì la contestuale attivazione della prevista strumentazione informatica.

(4-02744)

(24 gennaio 1989)

RISPOSTA. - In risposta agli onorevoli interroganti va precisato, in via preliminare, che la legge n. 56 del 1987, unitamente alla soppressione degli uffici comunali di collocamento, sostituiti con le sezioni circoscrizionali, ha previsto la possibilità di istituire i recapiti e le sezioni decentrate - articolazioni operativo-strumentali delle sezioni circoscrizionali stesse - allo scopo di consentire l'agevole fruizione del servizio di collocamento anche e soprattutto nelle zone in posizione geografica disagiata.

Non sembra fuori luogo evidenziare, a questo proposito, che la riforma organizzativa disposta dalla legge n. 56 ha reso possibile, con la introduzione della nuova dimensione circoscrizionale, cioè sovra-comunale, una maggiore efficienza degli organi preposti al servizio di collocamento più aderente alle varie realtà economico-sociali del territorio.

Gli ambiti territoriali, definiti con l'istituzione delle sezioni circoscrizionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, sono stati determinati tenendo conto, tra l'altro, dei mercati locali del lavoro, e, pertanto, meglio dovrebbero rispecchiare le varie realtà sociali anche e soprattutto laddove le condizioni geografiche siano fortemente caratterizzate da disagio.

In proposito va considerato, altresì, che la legge in parola rende possibile ed, anzi, incentiva l'adeguamento in via amministrativa delle procedure ed, entro certi limiti, della stessa disciplina del collocamento, allo scopo di consentirne la massima rispondenza alle diverse

necessità locali. L'attribuzione di tale potere «adeguatore» conferito dalla legge agli organi collegiali regionali (commissioni regionali dell'impiego) e circoscrizionali (commissioni circoscrizionali per l'impiego e commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura) ed il suo concreto esercizio sono strumenti particolarmente idonei ad assicurare il soddisfacimento delle peculiari esigenze che caratterizzano il mercato del lavoro nelle zone che necessitano maggiormente della presenza di pubblici servizi.

Appare opportuno, infine, far presente che le direttive impartite con la circolare ministeriale n. 19 del 2 marzo 1989 della competente Direzione generale, finalizzate ad assicurare in generale lo snellimento delle procedure relative ai servizi dell'impiego, concorreranno senz'altro a rendere più efficaci i servizi stessi anche per coloro che risiedono ed operano nelle aree più interne del paese.

A questo proposito, si precisa, altresì, che quando il progetto informativo «Teleporto del lavoro», già in fase di avvio negli uffici periferici, comprese le sezioni circoscrizionali, sarà a regime, anche i recapiti e le sezioni decentrate saranno dotati dei necessari strumenti informativi, contribuendo in tal modo alla diffusa migliore qualità delle prestazioni istituzionali da rendere alla utenza.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

(16 giugno 1990)

POLLICE. - *Ai Ministri del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Per conoscere, anche in rapporto a quanto pubblicato dalla rivista «Punto Critico» in merito a possibili impieghi bellici del mercurio - ivi compresa l'ipotesi di impiego del metallo in armi chimiche dirette ai paesi coinvolti nel conflitto Iraq-Iran - quale sia, allo stato attuale, il volume di traffico del mercurio tra l'Italia e la Spagna, tra l'Italia e gli altri paesi con particolare riferimento a quelli del Medio Oriente, quali siano le industrie, e quali i fini per cui esse adoperano l'accennato metallo ed infine chi in Italia commercializzi ed esporti prodotti tossici contenenti mercurio ed ordigni bellici a base di mercurio.

(4-01550)

(11 maggio 1988)

RISPOSTA. - Si risponde anche per conto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'atto parlamentare con il quale l'onorevole interrogante ha posto una serie di interrogativi concernenti i possibili impieghi del mercurio nella fabbricazione di armi chimiche dirette alla Spagna e ai paesi nel conflitto Iraq-Iran, le industrie che utilizzano e commercializzano tale prodotto, il volume del traffico del mercurio tra l'Italia e la Spagna e tra l'Italia ed i paesi del Medio Oriente.

Per quanto concerne il primo dei suddetti quesiti, si fa presente che nel 1988 le esportazioni totali di mercurio sono state pari a tonnellate 38,410, di cui solo chilogrammi 30 verso l'Iraq. Nessun quantitativo per lo stesso anno è stato esportato verso la Spagna o verso l'Iran.

Nel periodo di 11 mesi del 1989, invece, le esportazioni di mercurio sono ammontate a circa tonnellate 68, di cui nessuna quantità è stata esportata in Spagna e in paesi mediorientali.

Si precisa, ad ogni modo, che il materiale in argomento, la cui voce doganale è 2805.40, non è inserito nella tabella *export* ed è pertanto esportabile liberamente in dogana.

Per quanto riguarda gli altri quesiti sollevati dall'onorevole interrogante anche il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha comunicato di non avere elementi utili da fornire al riguardo.

Il Ministro del commercio con l'estero

RUGGIERO

(20 giugno 1990)

POLLICE. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* – Premesso:

che la società «SGS-Thomson» di Agrate Brianza (Milano) chiede che venga concessa la deroga alla legge n. 903 del 1977 per tutto il personale femminile;

che l'orario di lavoro sarebbe di 40 ore settimanali e verrebbero accumulati alcuni riposi (usando per la maggior parte istituti contrattuali già esistenti) da usare nei periodi di crisi;

che la società conferma in parte, con una nota informativa, che le allocazioni produttive restano in Italia, e afferma l'esistenza, pur in presenza di un massimo utilizzo degli impianti, di 450 esuberi;

che essa dichiara l'attuazione dei piani produttivi forniti (seppur vaghi) alle organizzazioni sindacali, legata al raggiungimento di un accordo sull'utilizzo degli impianti, in mancanza del quale gli investimenti già previsti per Agrate e Castelletto verrebbero dirottati all'estero (Francia, Singapore, USA), il che significherebbe la messa in discussione delle attività manifatturiere in questi stabilimenti, con un conseguente e pesante problema,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative si intenda assumere sui seguenti punti:

a) garanzia dell'occupazione, da ottenere non solo attraverso il nuovo sistema di uso impianti ma anche attraverso la definizione delle strategie e la riconferma delle scelte di sviluppo delle attività manifatturiere e di ricerca e sviluppo in Italia;

b) riduzione dell'orario di lavoro (ROL) adeguata al peso della turnazione (per il ciclo a 20 turni si richiedono circa 32 ore di lavoro, così come per altre esperienze della realtà industriale italiana);

c) una ROL che sia distribuita e goduta su base settimanale, per sortire il massimo effetto sulle condizioni di lavoro e sul recupero occupazionale;

quali risposte si intenda dare affinché:

1) da parte aziendale e dall'Intersind sia fatto ogni sforzo perchè le relazioni sindacali siano impostate su basi corrette, limpide e non autoritarie;

2) l'azienda abbandoni il blocco di principio nei confronti della riduzione dell'orario, che resta l'unico strumento per rendere meno disagiati regimi di turnazione altrimenti durissimi;

3) si definisca il ruolo della componentistica elettronica e, più in generale, dell'industria ad elevato contenuto tecnologico nel nostro paese, modificando la sua politica rispetto al sostegno della ricerca e impostando adeguate strategie di settore;

4) la finanziaria coinvolta (STET o Finmeccanica) dica quale è il suo ruolo nella gestione delle scelte aziendali, che oggi si stanno concretizzando con un dirottamento sugli stabilimenti esteri di quote consistenti di investimento (circa 27 miliardi) che invece erano previste per Agrate e Castelletto: questa scelta è motivata, per dichiarazione aziendale, da una rigidità sindacale a sottoscrivere un accordo sull'utilizzo degli impianti.

(4-02514)

(30 novembre 1988)

RISPOSTA. - In ordine all'interrogazione presentata dall'onorevole interrogante l'ispettorato provinciale del lavoro di Milano ha comunicato che tra la SGS Thompson Microelectronics e le rappresentanze sindacali aziendali degli stabilimenti di Agrate e Castelletto, assistite rispettivamente dalla Intersind e dalle rappresentanze sindacali regionali e territoriali, nel mese di luglio 1989 è stato ratificato un accordo il cui contenuto si riporta di seguito.

L'azienda, in attuazione del piano di riorganizzazione e di ristrutturazione messo in atto in relazione all'evolversi del mercato nazionale ed internazionale in cui opera e tenuto conto della situazione determinatasi nelle proprie lavorazioni, ricorrerà al trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni, che, secondo le previsioni, si concluderà al termine del primo semestre del 1991.

In proposito l'azienda medesima ha dichiarato la propria disponibilità a far effettuare rotazioni di personale per limitare la durata *pro capite* di sospensione dal lavoro dei dipendenti interessati al beneficio straordinario di cassa integrazione guadagni.

Le modalità di ricorso a tale trattamento e le frequenze della rotazione nel biennio (tendenzialmente il 50 per cento di presenza al lavoro e il 50 per cento in cassa integrazione, comprensivo quest'ultimo della formazione e/o riqualificazione professionale fino a due mesi) saranno esaminate a livello aziendale a seguito della predisposizione dei piani operativi che verranno attuati nei prossimi mesi.

L'azienda si avvarrà nello stesso biennio anche degli strumenti messi a disposizione dalla legislazione e dal contratto collettivo nazionale attualmente in vigore, tra i quali i prepensionamenti, la mobilità interna e, tra le unità di Agrate e Castelletto, ricorso al *part-time* al 50 per cento.

Inoltre saranno attuati interventi di addestramento, formazione e riqualificazione professionale del personale interessato al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, al fine di agevolare sia il reinserimento dello stesso nelle attività lavorative, sia la mobilità esterna, utilizzando anche gli strumenti sia regionali che comunitari previsti.

Si precisa, inoltre, che l'azienda e le rappresentanze sindacali aziendali si incontreranno ogni trimestre per verificare l'andamento dell'utilizzazione della cassa integrazione, l'avanzamento del piano industriale e l'andamento del mercato e, in tale occasione, l'azienda stessa fornirà informazioni relative alle assunzioni e dimissioni che si saranno nel frattempo verificate.

L'azienda, inoltre, considerato che le attuali condizioni del mercato sono influenzate dalla presenza di aziende concorrenti di paesi europei ed extraeuropei, cercherà di mantenere quei margini di competitività che possono garantire lo sviluppo delle attività manifatturiere delle sedi produttive di Agrate e Castelletto e, quindi, la difesa dei livelli occupazionali, e si impegna ad attivare gradualmente nelle citate sedi e per tutto il personale addetto agli impianti produttivi, a quelli pre-produttivi e alle attività di servizio ad essi collegate, un regime di orario di 20 turni, su un arco di 51 settimane su base annua senza arresto degli impianti nelle festività.

Si fa presente, infine, l'istituzione, a livello di unità produttiva, di una commissione paritetica sulle pari opportunità uomo/donna composta da 7 membri (3 di parte aziendale e 3 di parte sindacale).

Tale commissione dovrà proporre la realizzazione di corsi di formazione e l'individuazione di iniziative di arricchimento professionale finalizzate alla valorizzazione e al miglior utilizzo delle risorse femminili e a favorire, nell'ambito del piano di riorganizzazione aziendale, l'accesso di lavoratrici, anche in aree tecniche.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

DONAT-CATTIN

(16 giugno 1990)

POLLICE. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che il giorno 21 settembre 1988, all'insediamento della nuova commissione circoscrizionale per l'impiego - isola d'Ischia - il dirigente della sezione notificava ai componenti tutti copia della circolare n. 74/88 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego - del 21 luglio 1988 prot. n. 7357/NC - 11 - afferente le norme applicative della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

che dalla circolare di cui sopra, al paragrafo 2.3 - commissione circoscrizionale per l'impiego - emerge un'ottica di ridurre le stesse a un mero strumento consultivo svuotandole di ogni potere decisionale in materia di avviamento al lavoro. A suffragio di tale impostazione viene espressamente richiamato un parere della 2ª sezione del Consiglio di Stato del 16 dicembre 1987;

che a tal proposito è opportuno sotto'lineare che il sesto comma dell'articolo 1 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, tra l'altro, attribuisce alla commissione circoscrizionale per l'impiego i poteri previsti dall'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

che da quanto sopra appare evidente che l'iniziativa del Ministero del lavoro è un ennesimo tentativo di vanificare una legge dello Stato ed

in particolare costituisce un ulteriore attacco allo statuto dei lavoratori, nonchè completa vanificazione del ruolo e della presenza del sindacato nelle predette commissioni,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire per promuovere una riunione dei rappresentanti della CGIL facenti parte delle commissioni circoscrizionali per l'impiego della regione Campania con la partecipazione della segreteria nazionale della confederazione, onde attivare le iniziative necessarie per bloccare tale assurda ed illegale impostazione.

(4-02884)

(10 febbraio 1989)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione presentata dall'onorevole interrogante concernente la competenza funzionale delle commissioni circoscrizionali per l'impiego prevista dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, si fa presente, innanzitutto, che il Ministero, acquisito il preventivo parere della commissione centrale per l'impiego, ha emanato la circolare n. 85/87 dell'11 luglio 1987, nella quale è chiaramente esplicitata la competenza esclusiva della sezione circoscrizionale per l'impiego in ordine all'emanazione di ogni tipo di nulla osta di avviamento al lavoro.

Successivamente, a seguito di riserve avanzate soprattutto da qualche organizzazione sindacale dei lavoratori, nonchè di qualche incertezza operativa degli stessi organi dei servizi dell'impiego, si è ritenuto necessario richiedere, al riguardo, il parere del Consiglio di Stato che si è espresso in termini pienamente confermativi della direttiva ministeriale, la quale, pertanto, è stata ribadita con circolare n. 74/88 del 21 luglio 1988.

Ciò premesso, si precisa che la questione del corretto riparto di competenze fra organi monocratici e organi collegiali per l'impiego a livello circoscrizionale è stata oggetto di approfondita disamina sotto il profilo letterale, logico e sistematico, sicchè la soluzione adottata, condivisa anche dal Supremo consesso, non sembra suscettibile di alcuna revisione senza alterazione del sistema del collocamento in generale e grave disfunzione degli stessi organi dell'impiego impegnati nei delicati servizi in favore delle diverse tipologie di utenti.

Per quanto concerne, poi, l'ultimo punto della interrogazione, non si rilevano la necessità e l'opportunità di indire una riunione limitata ai rappresentanti di una sola sigla sindacale, sia perchè la questione delle direttive è stata affrontata nelle sedi opportune, sia per il rispetto del principio della collegialità dell'organo di cui la stessa CGIL è soltanto una delle componenti.

Eventuali istanze di una componente sindacale trovano, infatti, la loro sede naturale e primaria all'interno del medesimo organo collegiale, di cui la componente fa parte, ovvero di organi collegiali di livello superiore nell'ambito della regione di appartenenza.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

(16 giugno 1990)

POLLICE. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* -
Premesso:

che il signor Giancarlo Passoni, in qualità di igienista ambientale, prestava la sua opera presso l'ufficio «sicurezza aziendale» dell'industria Telettra, produttrice di sistemi di comunicazione e, coerentemente con la propria consolidata professionalità, aveva più volte informato con relazioni scritte (11 luglio 1988 e 19 luglio 1988) i dirigenti aziendali sui rischi ambientali esistenti nell'unità produttiva di Vimercate (Milano) e sul mancato rispetto delle stesse norme legislative esistenti;

che, in modo particolare, nella relazione dell'11 luglio 1988 si evidenziavano i rischi connessi all'uso nel ciclo produttivo di diclorometano (1,2), appartenente al gruppo A 2: «sostanze industriali sospette di potenziale carcinogenicità per l'uomo (classificazione ACGI11)». Di fronte ad un uso nell'anno 1987 di 65 tonnellate di tale prodotto sono state recuperate, sotto forma di rifiuto tossico nocivo, solamente 6 tonnellate di tale sostanza: risulta evidente la macroscopica dispersione di tale elemento in ambiente, valutabile in circa 250 chilogrammi al giorno. In tale situazione, di evidente gravità, si richiedevano interventi di captazione e abbattimento di tale sostanza, come previsto, del resto, dal decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, nonché dall'articolo 2087 del codice civile;

che la direzione aziendale, con lettera del 16 settembre 1988, rispondeva al lavoratore che aveva solo, con scrupolo e coerenza, svolto la propria funzione, con un trasferimento disciplinare di reparto tanto discriminatorio e immotivato quanto punitivo, cambiando radicalmente la mansione lavorativa precedentemente svolta, impedendo così al signor Passoni di esplicitare sino in fondo le proprie capacità professionali e lavorative. Fra l'altro tale discriminante trasferimento è avvenuto in concomitanza con la iscrizione del lavoratore all'organizzazione sindacale FIOM-CGIL;

che quanto le relazioni del lavoratore in questione fossero fondate, circa i rischi per la salute dei lavoratori e per l'ambiente circostante, è dimostrato ulteriormente dall'incidente verificatosi nell'azienda Telettra di Vimercate il giorno 20 gennaio 1989, con la fuga nell'ambiente di lavoro di arsina (ASH3), con parziale sospensione dell'attività lavorativa: va sottolineato che l'arsina (così come evidenziano le autorità sanitarie competenti) è un gas altamente tossico e cancerogeno per la pelle e i polmoni, generato, come reazione secondaria, in molti processi produttivi quando si forma idrogeno nascente in presenza di arsenico,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario aprire un'inchiesta ispettiva nei confronti dell'azienda in questione, trovandoci di fronte ad un palese caso di discriminazione e penalizzazione di un lavoratore, reo unicamente di aver svolto il proprio lavoro di igienista ambientale con scrupolo e coerenza;

se non ritenga di dar corso ad un'indagine ispettiva per verificare nello specifico (come da *dossier* estremamente documentato che il lavoratore ha inviato) la non applicazione di quanto sancito dall'articolo 2087 del codice civile, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1971, dall'articolo 20 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 303 del 1956, nonché dell'articolo 4, comma *b*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956 e dalle normative attualmente vigenti, atte a tutelare la salute e l'integrità psico-fisica dei lavoratori;

se non ritenga infine che, nel caso in questione, vi sia una precisa violazione dell'articolo 13 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), oltre che dell'articolo 41 della stessa Costituzione della Repubblica.

(4-03107)

(29 marzo 1989)

RISPOSTA. - In ordine all'interrogazione presentata dall'onorevole interrogante, l'ispettorato provinciale del lavoro di Milano ha comunicato che il signor Giancarlo Passoni, dipendente della società Telettra, è stato spostato da un reparto ad un altro a causa di una situazione di contrasto che si era venuta a creare con il suo superiore diretto.

Il citato lavoratore, infatti, che aveva l'incarico di eseguire rilevazioni strumentali nei reparti di lavoro al fine di evidenziare le eventuali carenze delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, secondo l'azienda non avrebbe rispettato l'ordine gerarchico nell'inoltrare le relative relazioni, inviandole direttamente ai direttori generali o ad alti dirigenti senza comunicarle al suo superiore diretto.

La ditta, pertanto, non ha inteso effettuare un atto discriminatorio ma ha ritenuto di prendere un provvedimento idoneo a sanare una situazione di tensione verificatasi nell'ufficio dove prestava servizio l'interessato.

L'ispettorato ha fatto, inoltre, presente che il signor Passoni è stato di fatto reintegrato nel suo posto di lavoro in data 1° luglio 1989 ed è stato anche nominato rappresentante sindacale aziendale.

Per quanto concerne, in particolare, l'incidente verificatosi presso l'azienda in data 20 gennaio 1989, il citato organo ispettivo ha comunicato che l'ufficio sicurezza aziendale aveva provveduto a far evacuare il laboratorio interessato fino a quando il guasto non era stato riparato e le condizioni ambientali erano risultate non pericolose. Successivamente, dopo l'intervento della competente unità sanitaria locale, che ha prescritto l'attuazione di diverse disposizioni, la ditta ha inviato alla stessa comunicazione di ottemperanza a quanto richiesto.

L'ispettorato di Milano ha precisato, poi, di non aver accertato precise violazioni né dell'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, concernente le mansioni dei lavoratori dipendenti, né dell'articolo 41 della Costituzione, che riguarda la sicurezza, la libertà e la dignità dei lavoratori.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

DONAT-CATTIN

(14 giugno 1990)

POLLICE. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* -
Premesso:

che i 151 dipendenti dell'Unione militare, la società cooperativa di credito e consumo messa in liquidazione coatta amministrativa con

decreto del 24 febbraio 1989, stanno vivendo giornate di tensione perchè paventano il licenziamento;

che la stessa trepidazione stanno vivendo quei piccoli risparmiatori che hanno affidato all'Unione militare i loro risparmi,

l'interrogante chiede di conoscere:

se, come opportunamente fa rilevare un articolo apparso su «Punto Critico», l'Unione militare avesse aderito ad un movimento cooperativo ed in tal caso quale;

quante siano state e quando siano avvenute le ispezioni previste dalla legge sulle cooperative e, nel caso l'Unione militare non avesse aderito al movimento cooperativo, quando e quante ispezioni siano state effettuate dall'organo di controllo, ossia il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

quali siano i risultati delle ispezioni;

se il collegio sindacale dell'Unione militare sia mai intervenuto nelle relazioni sui bilanci, facendo osservazioni sul comportamento del Consiglio di amministrazione, visto che il dissesto dell'Unione militare ha radici lontane nel tempo;

chi fossero i componenti del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale negli ultimi dieci anni;

a chi, per quale cifra e quando siano stati venduti gli immobili dell'Unione militare e se il prezzo sia stato ritenuto congruo dall'UTE;

per quali cifre il Ministero della difesa risulti debitore dell'Unione militare;

se nei confronti del Ministero siano state esperite azioni tendenti al recupero delle somme dovute e a quali anni tali azioni risalcano;

se i nomi dei liquidatori siano stati segnalati dal movimento cooperativo cui l'Unione militare aderiva;

se, infine, tra i debitori dell'Unione militare vi siano altri enti statali e se non sia opportuna una gestione controllata dell'Unione militare che potrebbe perfino portare ad un risanamento della cooperativa qualora ve ne fosse la volontà e l'interesse.

(4-03366)

(16 maggio 1989)

RISPOSTA. - La cooperativa «Unione militare», in quanto non aderente ad alcuna delle associazioni nazionali riconosciute da questo Ministero, è stata regolarmente oggetto delle ispezioni ordinarie biennali di cui all'articolo 2 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 1967.

Dette ispezioni, per il periodo successivo all'anno 1980, sono state effettuate:

1) in data 18 giugno 1980: l'ispezione si è conclusa con giudizio positivo;

2) in data 18 novembre 1982: dal verbale emergono i primi sintomi della futura crisi («squilibrio economico che, se non contenuto, potrebbe a lungo andare portare a serie conseguenze»), anche se il patrimonio immobiliare sembra ancora offrire ampie garanzie;

3) in data 4 ottobre 1984: viene confermato lo stato di difficoltà della cooperativa;

4) in data 31 marzo 1987: l'ispettore incaricato rileva una «situazione economico-finanziaria... fortemente deficitaria» che «... ben difficilmente potrà evolvere in senso positivo». L'ispettore ha ritenuto opportuno non proporre i provvedimenti di rigore stabiliti dalla legge sia perchè a quella data non vi erano i presupposti per la liquidazione coatta amministrativa sia per consentire agli organi dirigenti della società un estremo tentativo diretto al superamento delle evidenziate difficoltà;

5) in data 1° febbraio 1989: l'ispettore ha proposto il provvedimento di cui all'articolo 2540 del codice civile essendosi verificate le condizioni stabilite dalla legge.

Dai verbali ispettivi più volte citati è emerso che il collegio sindacale ha seguito attentamente la vita della società richiamando continuamente l'attenzione del consiglio di amministrazione sulla grave situazione dell'ente.

Su richiesta dello scrivente, i commissari liquidatori hanno specificato che nel triennio precedente al decreto ministeriale che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa sono stati venduti i seguenti immobili:

1) immobile in via Tomacelli - Roma, alienato il 20 novembre 1986 alla Unidear srl per un prezzo dichiarato di lire 23.075.000.000;

2) immobile in via Monte Grappa - Bologna, alienato il 17 aprile 1987 alla Galotti spa per un prezzo dichiarato di lire 2.000.000.000;

3) immobile in via Sommacampagna - Roma, alienato il 7 maggio 1987 all'ente Ferrovie dello Stato per un prezzo dichiarato di lire 3.350.000.000.

Non è stato chiesto il parere di congruità dell'ufficio tecnico erariale, non essendo l'Unione militare un ente pubblico.

Con riferimento alle predette alienazioni, i commissari liquidatori hanno presentato ricorso al tribunale di Roma ai sensi dell'articolo 202 LF.

In ordine ai crediti vantati dall'Unione militare è stato altresì riferito che nei confronti del Ministero della difesa risulta sussistere un solo rapporto in contenzioso relativo alla vendita di bandiere all'arsenale della Marina in La Spezia. Il tribunale di Roma, in primo grado, ha accolto parzialmente le domande dell'Unione militare condannando il Ministero della difesa al pagamento di lire 120.606.133 oltre alle spese. Il Ministero della difesa ha proposto appello ed i commissari liquidatori si sono costituiti in giudizio proponendo appello incidentale tardivo con richiesta di condanna del Ministero al pagamento della somma complessiva di lire 227.424.568 oltre alla svalutazione *medio tempore* maturata.

La prosecuzione del giudizio comporterà comunque tempi non brevi e non è ipotizzabile la concessione della provvisoria esecuzione nei confronti dell'amministrazione della Difesa.

Inoltre l'Unione militare è risultata aggiudicataria di contratti per forniture a diversi enti pubblici (comuni, enti regionali, eccetera). Effettuate le forniture sono stati ricevuti i pagamenti a saldo nella maggior parte dei casi. Alcune procedure di emissione dei mandati risultano ancora in corso (documentazione antimafia, dati relativi ai

commissari liquidatori, eccetera) ma non risulta un contenzioso in atto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

(27 giugno 1990)

ALLEGATO ALLA RISPOSTA

Componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società cooperativa «Unione militare», risultanti dai verbali ispettivi.

Consiglio di amministrazione (eletto il 22 giugno 1978)

- 1) gen. Mereu Francesco, presidente
- 2) gen. Nicola Lonardo, consigliere vice presidente
- 3) gen. Luigi Vizioli, consigliere segretario
- 4) amm. Gaetano Bono, consigliere
- 5) amm. Giuseppe Messina, consigliere
- 6) gen. Eugenio Gejmet, consigliere
- 7) gen. Antonio Guarino, consigliere
- 8) gen. Socrate Ricci, consigliere
- 9) gen. Ennio Michele Santaniello, consigliere
- 10) gen. Gaetano Scolamiero, consigliere
- 11) col. Giorgio Ferrari, consigliere
- 12) col. Tullio Martino, consigliere
- 13) col. Giuseppe Triolo, consigliere
- 14) mag. Francesco Furio, consigliere
- 15) ten. col. Italo Angioni, consigliere
- 16) ten. col. Luca Iovine, consigliere
- 17) cap. vascello Adriano Osti, consigliere
- 18) ten. col. Alfio Pittalà, consigliere
- 19) gen. Achille De Lalla, consigliere
- 20) gen. Carmelo Brancato, consigliere
- 21) cap. vascello Benedetto Cipollaro, consigliere
- 22) col. Silvio Olivero, consigliere
- 23) gen. Vittorio Gentile, consigliere

Collegio sindacale (eletto il 22 giugno 1978)

- 1) ten. generale Mario Matteucci, presidente
- 2) col. Elio Astolfi, effettivo
- 3) col. Andrea Lombardi, effettivo
- 4) col. Pierino Pizzella, supplente
- 5) cap. Cosimo La Sorsa, supplente

Consiglio di amministrazione (eletto il 22 giugno 1981)

- 1) gen. Francesco S.A. Cavalera, presidente
- 2) gen. Francesco Galdiolo, consigliere
- 3) amm. Giuseppe Messina, consigliere
- 4) gen. Gaetano Scolamiero, consigliere
- 5) col. Gioacchino Bertola, consigliere
- 6) col. Gaetano Panebianco, consigliere
- 7) col. Ruggero Righetti, consigliere
- 8) gen. Nicola Lonardo, consigliere
- 9) gen. Eugenio Gejmet, consigliere
- 10) gen. Antonio Guarino, consigliere
- 11) gen. Federico Scotti di Uccio, consigliere
- 12) amm. Gaetano Bono, consigliere
- 13) col. Ignazio Smecca, consigliere
- 14) mag. Francesco Furio, consigliere
- 15) ten. col. Italo Angioni, consigliere
- 16) ten. col. Luca Iovine, consigliere
- 17) cap. vascello Giuseppe Palmiotto, consigliere
- 18) ten. col. Alfio Pittalà, consigliere
- 19) mag. amm. Umberto Guerra, consigliere
- 20) col. amm. Alfredo Cortese, consigliere
- 21) cap. vascello Benedetto Cipollaro, consigliere
- 22) ten. col. Guido Pesce, consigliere
- 23) ten. col. Giorgio Marzullo, consigliere

Collegio sindacale (eletto il 22 giugno 1981)

- 1) ten. generale Mario Matteucci, presidente
- 2) col. Elio Astolfi, effettivo
- 3) col. Andrea Lombardi, effettivo
- 4) col. amm. Mario Bandiera, supplente
- 5) col. amm. Maurizio Coletti, supplente

Consiglio di amministrazione (eletto il 27 giugno 1984)

- 1) gen. Salvatore Coniglio, presidente
- 2) gen. Federico Scotti di Uccio, vice presidente
- 3) gen. Carlo Alessio, consigliere
- 4) col. Gioacchino Bertola, consigliere
- 5) amm. Gaetano Bono, consigliere
- 6) gen. Giuseppe Calamani, consigliere
- 7) gen. Giulio Tritony, consigliere
- 8) col. Ernesto De Silva, consigliere
- 9) amm. Giuseppe Messina, consigliere
- 10) ten. col. Antonio Perrotti, consigliere
- 11) gen. Alvaro Rubeo, consigliere
- 12) gen. Gaetano Scolamiero, consigliere
- 13) gen. Carlo De Santis, consigliere

- 14) gen. Francesco Furio, consigliere
- 15) col. Italo Angioni, consigliere
- 16) col. Luca Iovine, consigliere
- 17) cap. vascello Fernando Zilli, consigliere
- 18) ten. col. Bernardino Del Vecchio, consigliere
- 19) ten. col. Umberto Guerra, consigliere
- 20) gen. Alfredo Cortese, consigliere
- 21) cap. vascello Umberto D'Andrea, consigliere
- 22) col. Piergiovanni Fagioli, consigliere
- 23) ten. col. Giorgio Marzullo, consigliere

Collegio sindacale (eletto il 28 giugno 1984)

- 1) gen. Alfonso Sabbatini, presidente
- 2) col. Maurizio Coletti, effettivo
- 3) gen. Guglielmo Falla, effettivo
- 4) mag. gen. Vincenzo Ciaramella, supplente
- 5) gen. Francesco Scigliano, supplente

Consiglio di amministrazione (eletto in data 3 giugno 1987)

- 1) gen. Salvatore Coniglio, presidente
- 2) gen. Federico Scotti di Uccio, vice presidente
- 3) gen. Carlo Alessio, consigliere
- 4) gen. Giuseppe Calamani, consigliere
- 5) gen. Alvaro Rubeo, consigliere
- 6) amm. Giuseppe Messina, consigliere
- 7) gen. Giulio Tritony, consigliere
- 8) col. Aldo Caporello, consigliere
- 9) col. Arcangelo Tossini, consigliere
- 10) col. Matteo Di Bari, consigliere
- 11) cap. vascello Cosimo La Sorsa, consigliere
- 12) col. Amedeo De Rito, amministratore delegato
- 13) gen. Franco Silvano, consigliere
- 14) col. Furio Francesco, consigliere
- 15) col. Italo Angioni, consigliere
- 16) gen. Luca Iovine, consigliere
- 17) cap. vascello Giovanni Roberti, consigliere
- 18) mag. Antonino Agricola, consigliere
- 19) ten. col. Giovanni Roberto, consigliere
- 20) gen. Alfredo Cortese, consigliere
- 21) cap. vascello Vittorio Iesu, consigliere
- 22) col. Piergiovanni Fagioli, consigliere
- 23) gen. Giorgio Marzullo, consigliere

Collegio sindacale (eletto in data 30 giugno 1986)

- 1) gen. Alfonso Sabbatini, presidente
- 2) gen. Sebastiano Astuto, effettivo
- 3) col. Aldo Filippini, effettivo
- 4) mag. gen. Vincenzo Ciaramella, supplente
- 5) gen. Francesco Scigliano, supplente

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali.* – Per sapere:

se siano a conoscenza di quanto risulta dal notiziario sindacale di questi giorni della CGIL-CISL-UIL dell'ESAC circa l'iniziativa assunta dall'assessore regionale all'agricoltura di pervenire alla risoluzione del rapporto di 119 dipendenti dell'ente di sviluppo in Calabria che, pur usufruendo di una pensione INPS, hanno chiesto di poter rimanere in servizio sino al 65° anno di età, per maturare il massimo di contribuzione pensionistica;

se risulti agli interrogati che il commissario dell'ESAC, nonostante un parere dell'ufficio legale dello stesso ente che esclude l'applicabilità, al personale dipendente, dell'articolo 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, ritenuta dall'assessore ostativa alla prosecuzione del rapporto, ha adottato una delibera con cui si dispone per l'illegittimo licenziamento dei 119 lavoratori interessati, peraltro escludendo alcuni alti dirigenti del medesimo ente i quali, per riscatto di laurea o per precedente servizio prestato in altre amministrazioni, hanno raggiunto il quarantesimo anno di contribuzione a qualsiasi titolo accreditata al lavoratore, così da ricadere nella medesima previsione contenuta nel citato articolo 6 della legge n. 54 del 1982, applicata a centinaia di impiegati delle qualifiche più basse, malgrado l'avviso espresso dalle stesse strutture interne dell'ente;

se la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministro di grazia e giustizia siano a conoscenza delle iniziative assunte dal magistrato delegato al controllo presso l'ESAC e dalla competente autorità giudiziaria a fronte della iniziativa assunta dal commissario dell'ente in contrasto con l'obiettivo situazione giuridica dell'applicabilità, al personale dipendente, della legge n. 54 del 1982, secondo il parere reso dal servizio legale e, soprattutto, per la indebita esclusione, dal provvedimento di risoluzione del rapporto, di alcuni alti dirigenti che, avendo maturato il massimo periodo di contribuzione, ricadono nella medesima previsione di legge, giusta precisazione contenuta nella circolare dell'INPS n. 14 del 28 giugno 1982, assunta a protocollo dell'ente di sviluppo al n. 3271 del 21 luglio 1982, con palese ipotesi di interesse privato in atti d'ufficio in relazione all'indebita discriminazione operata nell'applicazione della medesima disposizione di legge.

(4-03856)

(27 settembre 1989)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, alla quale si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

Al riguardo si fa presente che il commissario straordinario dell'ESAC ha fornito i seguenti elementi.

«Al riguardo si precisa subito che gli argomenti trattati nell'interrogazione sono del tutto non veri, quasi certamente, perchè frutto di informazioni false e tendenziose.

Unico fatto veramente esistente è quello che ci sono 199 dipendenti che hanno chiesto ed ottenuto la pensione INPS al raggiungimento del 60° anno di età senza tenere conto che nell'Ente stesso il personale viene posto in quiescenza allo scadere del 65° anno.

Nè mai si è inteso applicare la legge n. 54 del 1982 citata nell'interrogazione, ma a questa si è fatto riferimento perchè fissa il principio che il personale obbligato alla quiescenza al 60° anno può ottenere di restare in servizio fino al 65° anno a condizione di non avere chiesto la pensione al 60° anno di età.

Su tale presupposto è stato richiesto parere legale alla regione quale organo di controllo sugli atti dell'ESAC, ed in assenza di tale parere non è stato ancora avviato alcun provvedimento.

Si coglie l'occasione, però, per evidenziare che un bollettino emanato in data 20 settembre 1989, dal sindacato aziendale CISAL, nell'evidenziare proprio quanto oggetto dell'interrogazione, precisa che l'atteggiamento dell'amministrazione "... colpisce... coloro che, pur di arrotondare lo stipendio, si sono posti in pensione di vecchiaia prima del raggiungimento del massimo contributivo". L'aver chiesto la pensione al 60° anno non è stato quindi un malaugurato errore, bensì una scelta precisa finalizzata non solo ad ottenere quanto sopra detto, e cioè l'arrotondamento dello stipendio, ma anche una pensione di comodo calcolata sui 5 anni precedenti in cui il personale interessato ha percepito forti arretrati per ricostruzione di carriera ed altro che hanno determinato il calcolo favorevole ad una pensione di entità certamente più alta di quanto invece spettante se la liquidazione fosse stata richiesta al 65° anno in cui i versamenti relativi ai precedenti 5 anni certamente rientravano a regime.

L'aver sollevato il problema in sede regionale si impone quindi non solo perchè si è ritenuto di ravvisare condizioni di arricchimento illecito da parte dei 119 interessati, ma anche danno erariale per la liquidazione di somme superiori a quanto spettante, e quindi una vera speculazione preoccupante e non certo condivisibile allorchè la disoccupazione giovanile in Calabria ha trovato ben poche risposte nel pubblico impiego che ha sempre sostenuto la inesistenza di posti disponibili da mettere a concorso».

Inoltre il Ministero di grazia e giustizia ha riferito che è stata esperita sul caso una indagine che non ha evidenziato fatti penalmente perseguibili e che pertanto si è proceduto all'archiviazione dell'incarto.

*Il Ministro senza portafoglio
per gli affari regionali e i problemi istituzionali*
MACCANICO

(7 giugno 1990)

POLLICE. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Con riferimento alla risposta data all'interrogazione 4-02723, risposta ripresa da «Punto Critico», che confuta quanto asserito dall'onorevole Ministro, l'interrogante chiede di conoscere:

se effettivamente l'Avvocatura dello Stato abbia disertato l'udienza conclusiva dinanzi al TAR del Lazio nel procedimento che opponeva l'ammiraglio Antonino Geraci al Ministero della difesa;

se la circostanza riferita da «Punto Critico» risponde al vero, quali siano i motivi per cui l'Avvocatura dello Stato disertò questa udienza;

se la circostanza sia stata riferita al Ministro della difesa;
quale sia il nome del sostituto procuratore incaricato di seguire il procedimento;
le ragioni addotte a giustificazione del mancato intervento in udienza;
quale sia, infine, il «parere» che l'Avvocatura dello Stato dette al Ministro della difesa perchè la sentenza del TAR favorevole all'ammiraglio Geraci non fosse impugnata dinanzi al Consiglio di Stato;
la data in cui detto «parere» sia stato richiesto all'Avvocatura dello Stato e la data in cui sia stato inviato al Ministero della difesa.

(4-04135)

(23 novembre 1989)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione indicata in oggetto ed in base agli elementi forniti dall'Avvocatura generale dello Stato, si conferma quanto già comunicato con la risposta del 10 ottobre 1989 alla interrogazione 4-02723.

Nel giudizio C T n. 1374/87 Geraci Antonino c/Difesa, l'Avvocatura generale si è regolarmente costituita depositando memoria di confutazione puntuale dei motivi del ricorso proposto dall'ammiraglio Geraci.

Così assicurata la sostanziale difesa in giudizio dell'amministrazione, la partecipazione all'udienza di trattazione del merito resta affidata alla valutazione discrezionale dell'avvocato, incaricato anche in relazione agli altri impegni dello stesso.

La completezza della difesa così svolta risulta del resto anche dalla sentenza del TAR n. 1685 del 1987 nella quale le tesi difensive espone dall'Avvocatura vengono attentamente valutate da quel giudice amministrativo.

La circostanza della mancata partecipazione dell'avvocato dello Stato all'udienza di trattazione è giunta a conoscenza del Ministero della difesa essendo riportata nel testo stesso della sentenza del TAR trasmessa, come di norma, all'amministrazione interessata.

Ricevuta, infine, il 27 ottobre 1987 la notificazione della sentenza del TAR, l'Avvocatura generale dello Stato con nota del 6 novembre 1987 suggerì al Ministero della difesa di prestare acquiescenza alla sentenza di primo grado anche al fine di evitare che un appello al Consiglio di Stato potesse portare alla condanna dell'amministrazione alle spese di lite compensate nel primo procedimento.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
CRISTOFORI

(26 giugno 1990)

POLLICE. - *Al Ministro del tesoro.* - Per conoscere le ragioni del ritardo del decreto relativo agli anni da ricongiungere per la pensionata del comune di Milano, signora Lanterna Rachele, posizione n. 7121368, domanda dell'11 febbraio 1988 alla direzione generale degli istituti di previdenza.

(4-04566)

(14 marzo 1990)

RISPOSTA. - Al riguardo si precisa che, a seguito della domanda di ricongiunzione presentata dalla signora Rachele Lanterna, questa amministrazione, con nota del 5 aprile 1990, inviata per conoscenza all'interessata, ha richiesto al comune di Milano l'invio di alcuni documenti necessari per il prosieguo della pratica.

La signora Rachele Lanterna usufruisce attualmente di acconto di pensione, erogato dalla Direzione provinciale del tesoro di Milano, pari a lire 3.924.500 lorde annue con decorrenza 1° settembre 1987.

Si assicura, comunque, l'onorevole interrogante che, non appena in possesso dei documenti richiesti, si provvederà sollecitamente alla liquidazione del trattamento definitivo di quiescenza e contestualmente alla definizione della pratica di ricongiunzione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro

PAVAN

(15 giugno 1990)

PONTONE. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Per sapere quali siano le iniziative e quali siano i tempi di attuazione riguardanti il promesso ed indispensabile miglioramento dell'importantissimo centro di micropropagazione di Battipaglia.

(4-03642)

(19 luglio 1989)

RISPOSTA. - Si premette che il centro di micropropagazione di Battipaglia è stato istituito dalla regione Campania, in collaborazione con l'Ente regionale di sviluppo agricolo (ERSAC), nell'ambito delle iniziative promozionali volte allo sviluppo e alla razionalizzazione del settore vivaistico regionale.

Data, quindi, tale specifica competenza, è stata la stessa regione Campania a fornire, su richiesta, le precisazioni che seguono.

Il centro, che fa parte di una rete di unità operative volte alla selezione sanitaria e genetica, nonché alla premoltiplicazione del materiale vegetale, è stato affidato in gestione, nel 1982, all'ERSAC, in attesa di consegnarlo definitivamente ad apposito organismo costituito fra i produttori agricoli interessati. Questa prima fase ha avuto poi una durata maggiore del previsto, sia a causa di difficoltà incontrate nell'installazione delle delicate strutture tecnico-scientifiche, sia per problemi connessi alla costituzione dell'organismo di gestione.

Attualmente - prosegue la predetta regione - l'attività del centro è limitata ad un programma sperimentale rivolto alla micropropagazione delle piante di fragolina di bosco.

L'ERSAC ha completato, nel frattempo, la formazione dell'organismo di gestione, denominato «Consorzio per la moltiplicazione vegetale», al quale aderiscono, oltre allo stesso ERSAC, la regione Campania, le associazioni regionali di divulgazione agricola riconosciute ed alcune associazioni di produttori.

Si ribadisce, infine, che, trattandosi di una struttura regionale, i problemi ad essa relativi vanno affrontati e risolti in quella stessa sede.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(8 giugno 1990)

POZZO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dei trasporti.* – Per conoscere con urgenza tutti i particolari relativi al dirottamento dell'aereo DC-10 dell'Air Afrique, verificatosi sulla rotta Roma-Parigi, tragicamente conclusosi, durante il volo, con l'assassinio di un passeggero.

Avendo l'aereo fatto scalo all'aeroporto di Fiumicino, si chiede di conoscere tutte le notizie relative alla sosta effettuata a Roma.

(4-00084)

(30 luglio 1987)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'aereo DC-10 dell'Air Afrique, in servizio di linea RK 056 con rotta Brazzaville-Bangui-Roma-Parigi, atterrava all'aeroporto di Roma-Fiumicino alle ore 5,32 del 24 luglio 1987, decollando poi alle ore 7,05 con destinazione Parigi.

Durante lo scalo a Fiumicino l'aeromobile effettuava rifornimento di carburante sbarcando 51 passeggeri senza alcun ulteriore imbarco di viaggiatori o bagagli.

Durante la stessa sosta, poichè in transito, rimanevano a bordo 146 passeggeri e 15 membri di equipaggio.

Gli uffici di controllo italiani prendevano cognizione del dirottamento in atto sul predetto aereo alle ore 7,20 circa, quando lo stesso si trovava sulla verticale dell'isola d'Elba.

L'aeromobile, dirottato a Ginevra, sostava su quello scalo fino alle ore 11,08 dello stesso giorno, ora in cui terminava il dirottamento.

Autore del reato è risultato essere Hariri Hussein, salito sull'aereo a Bangui, portando a bordo l'arma usata per il dirottamento all'interno di un apparato radio.

Il Ministro dell'interno
GAVA

(25 giugno 1990)

RASTRELLI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Per conoscere:

se agli atti del Ministero sia inventariato – quale bene archeologico, storico, culturale e ambientale – il complesso delle antiche strutture sito sull'altopiano del Monte Stella (Cilento), sede, secondo gli storici

più accreditati, di una antichissima città detta «Lucania», prima forse «Petilia», certamente dopo «Castellum Cilenti», vissuta in un lungo arco di tempo dall'epoca avanti Cristo all'alto Medioevo;

se, particolarmente, nell'ambito delle rovine oggi esistenti e costituenti allo stato una prestigiosa testimonianza materiale di ruderi e frammenti archeologici di inestimabile valore, sia stata almeno individuata l'antichissima chiesa di «Santa Maria alla Stella»;

se la secolare e totale indifferenza della competente sovrintendenza ai monumenti e ai beni culturali abbia registrato che negli ultimi anni sui ruderi della città antica e della stessa chiesa si è sviluppata l'installazione - non si sa da chi autorizzata e consentita - di una serie di antenne a fungo per ripetitori televisivi di emittenti private, infisse, con le relative cabine elettriche, sulle antiche mura e nel ristretto della città antica;

se non sia il caso di intervenire d'urgenza per «salvare il salvabile» sottoponendo a vincolo il complesso archeologico, il cui valore intrinseco può risultare esaltato dal costituendo parco naturale del Cilento, di guisa che alle bellezze naturali e ambientali, ancora integre della zona, si unisca il valore archeologico-culturale di una testimonianza storica di grande interesse, come dimostra la recente pubblicistica di alto livello e rigore scientifico;

quali urgenti provvedimenti, in ogni caso, il Ministro intenda adottare, non esclusa la disponibilità di un suo personale intervento ricognitivo sul posto, onde si accerti l'urgenza e l'intrinseco valore del richiesto intervento ministeriale.

(4-04725)

(18 aprile 1990)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa preliminarmente presente che la struttura fortificata di Punta della Carpinia consiste in una torre a pianta quadrata databile al secolo IV avanti Cristo, parte, secondo gli studiosi, del complesso di fortificazioni della città magno-greca di Elea; al contrario, non trova alcuna conferma l'ipotesi dell'esistenza sul Monte Stella del centro lucano di Petelia, menzionato dalle fonti letterarie.

Agli inizi degli anni '60 la struttura fortificata fu compromessa dall'installazione di un'antenna ripetitore RAI e soltanto nel 1979 si sottopose la zona interessata dalle strutture suddette a vincolo ai sensi dell'articolo 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, ricadendo la zona nel demanio comunale, al confine tra le località di Serramezzana e Perdifumo.

Più recentemente, nel 1984, il complesso archeologico è stato ulteriormente compromesso dai lavori di installazione di un'antenna televisiva privata, nonché dalla costruzione di una strada comunale, ma attualmente la località è tenuta sotto la costante sorveglianza del personale della competente soprintendenza archeologica di Salerno mediante continui sopralluoghi, tanto che non risultano essere stati arrecati ulteriori danneggiamenti ai resti antichi e all'area menzionata.

Per quanto riguarda, poi, la chiesa di Santa Maria alla Stella, si fa presente che essa è sottoposta a vincolo ai sensi della predetta legge n. 1089 del 1939, vincolo imposto con decreto ministeriale del 23 febbraio 1968.

In seguito a sopralluogo effettuato dalla soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno fu constatata l'installazione di strutture metalliche a sostegno di antenne radiotelevisive nelle immediate vicinanze del manufatto ed in aderenza allo stesso.

In data 17 febbraio 1988 fu chiesto al comune di Sessa Cilento di fornire dettagliate notizie in merito, in particolare sul rilascio di eventuali autorizzazioni e sulla proprietà delle opere realizzate. In data 25 febbraio 1988 il comune di Sessa Cilento comunicò che non erano state rilasciate concessioni, nè autorizzazioni, ma soltanto prodotta istanza di condono edilizio ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, relativamente ad un casotto e traliccio per trasmissioni televisive. In data 10 marzo 1988 la predetta soprintendenza di Salerno chiese al comune di Sessa Cilento gli atti relativi alla domanda di concessione in sanatoria, relativamente ai lavori suddetti, al fine di esprimere un proprio parere ai sensi dell'articolo 32 della predetta legge n. 47 del 1985.

Tali atti furono, tuttavia, successivamente rinviati al comune di Sessa Cilento, essendo nel frattempo intervenuta la legge 13 marzo 1988, n. 68, ai sensi della quale (articolo 12) le competenze in materia ambientale furono delegate alle amministrazioni comunali.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali

FACCHIANO

(21 giugno 1990)

SALERNO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso che i docenti frequentanti i corsi pomeridiani di specializzazione organizzati dai provveditorati agli studi ed autorizzati dai medesimi ad usufruire dei permessi straordinari di 150 ore annue individuali sono stati condizionati dai rispettivi capi d'istituto ad utilizzare le predette ore soltanto nei momenti di coincidenza con altri obblighi pomeridiani di servizio, rigettando la richiesta del beneficio anche per gli obblighi anti-meridiani;

rilevato che l'accordo intercompartimentale per il pubblico impiego (punto 4 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1988), tra l'altro, prevede il diritto del personale interessato non solo alla frequenza dei corsi ma anche alla «preparazione degli esami»;

stante l'onere per i docenti frequentanti la scuola di specializzazione di seguire ben 8 discipline e 140 ore di tirocinio diretto con un impegno di 5 ore al giorno per 4 o 5 volte per settimana;

considerato gravoso il cumulo delle attività antimeridiane con quelle pomeridiane,

l'interrogante chiede di conoscere l'avviso di codesto Dicastero in merito alla possibilità di precisare le disposizioni finora impartite al fine di ovviare ad interpretazioni restrittive, trattandosi di autorizzazioni contingentate atte ad assicurare e garantire un esercizio corretto dei diritti suddetti.

(4-04514)

(27 febbraio 1990)

RISPOSTA. - In merito a quanto richiesto con l'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si premette che la materia relativa ai corsi di specializzazione polivalente, per insegnanti di sostegno, è regolata in via di massima dal decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 31 ottobre 1975, cui hanno fatto seguito - per una più puntuale disciplina diretta ad individuare i destinatari, le forme ed i contenuti dei corsi stessi - le istruzioni impartite da questo Ministero con le ordinanze n.162 del 1988, n. 210 del 1988 e n. 164 del 1989.

Per quanto concerne la frequenza alle iniziative di cui trattasi è stato previsto l'orario pomeridiano affinché l'attività di aggiornamento, liberamente scelta dai docenti, non abbia ad intralciare il normale svolgimento della attività didattica, cui essi sono istituzionalmente preposti.

Preso atto, tuttavia, delle lamentele levatesi da più parti, circa il cumulo gravoso delle attività antimeridiane con quelle pomeridiane, l'amministrazione ha ritenuto di venire incontro ai docenti, interessati ai corsi, agevolando la loro attività di formazione secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1988, cui ha fatto riferimento anche l'onorevole interrogante.

Si ritiene di dovere, comunque, precisare che le 150 ore annue individuali di permessi straordinari retribuiti devono intendersi come tetto massimo fruibile sia per la frequenza ai corsi sia per la preparazione degli esami.

Per le suesposte considerazioni non si ritiene, al momento, opportuno modificare la normativa vigente in senso maggiormente estensivo.

Il Ministro della pubblica istruzione

MATTARELLA

(13 giugno 1990)

SALVATO. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che la mancata assegnazione di commesse da parte dell'ente Ferrovie dello Stato all'azienda AVIS di Castellammare di Stabia, come denunciata dalla direzione aziendale nel comunicato su «Il Mattino» del 21 dicembre 1989, comporterà già dagli inizi del nuovo anno una drastica riduzione del personale;

che questo attacco ai livelli occupazionali si aggiunge alla crisi di altre aziende di questa città, aggravando una situazione già drammatica;

che unitariamente organizzazioni sindacali, forze sociali e politiche ritengono grave ed ingiustificata la decisione dell'ente, visti i livelli competitivi di questa azienda e la capacità professionale dei lavoratori dell'AVIS,

l'interrogante chiede di sapere se si intenda urgentemente intervenire perchè sia revocata questa decisione dell'ente Ferrovie dello Stato e sia assicurata la piena occupazione per i lavoratori dell'AVIS.

(4-04295)

(4 gennaio 1990)

RISPOSTA. - L'ente Ferrovie dello Stato, in merito alla mancata assegnazione di commesse, come denunciato dalla direzione aziendale dell'AVIS di Castellammare di Stabia, nel comunicato apparso su «Il Mattino» del 21 dicembre 1989, ha riferito che i contratti di riparazione dei rotabili ferroviari presso l'industria privata sono scaduti il 28 febbraio 1990.

Ha, peraltro, precisato che per il periodo 1990-91 è stata confermata una quantità di lavoro da affidare a ditte esterne, pari a quella dell'anno 1989.

La ditta AVIS, a seguito delle trattative condotte per l'affidamento dei lavori per il suddetto periodo, è risultata aggiudicataria di una quota consistente in un impegno annuo di 300.000 ore per un importo di 11 miliardi e 425 milioni per mano d'opera e 3 miliardi e 620 milioni per materiali.

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

(21 giugno 1990)

SANESI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* -
Premesso:

che la legge 28 febbraio 1987, n. 56, sulle «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro» prevede le agenzie regionali per l'impiego a norma dell'articolo 24 della legge;

che i compiti previsti per tali agenzie sono già in gran parte svolti dagli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalle stesse regioni;

appresa la notizia che il direttore dell'agenzia toscana sarebbe assunto con contratto di diritto privato, di durata triennale rinnovabile e con trattamento economico lordo annuo di 100 milioni;

considerato che la stampa riferisce che in Toscana la suddetta agenzia avrebbe degli esperti e degli specialisti assunti con contratto di diritto privato con retribuzione annua lorda di 60 milioni,

l'interrogante chiede di sapere:

se corrispondano a verità queste notizie e se, in caso affermativo, non si ritenga tutto ciò un incredibile esempio di malgoverno;

esistendo già strutture equivalenti, quale ruolo abbiano queste agenzie e come intendano operare effettivamente per i fini istituzionali cui sono preposte.

(4-03006)

(9 marzo 1989)

RISPOSTA. - La legge n. 56 del 1987, che ha istituito le agenzie regionali per l'impiego, definisce le stesse «organi tecnico-progettuali» di attuazione delle direttive delle commissioni regionali per l'impiego per la promozione e realizzazione della cosiddetta «politica attiva del lavoro».

I forti squilibri economici e sociali che caratterizzano il nostro paese comportano, peraltro, interventi differenziati per i diversi mercati

regionali del lavoro; ne consegue che non è possibile elaborare linee univoche di politica attiva del lavoro, ma si debbono finalizzare le risorse disponibili in forme e progetti concreti per le singole aree, coerentemente con le locali situazioni socio-economico-produttive.

Gli organismi preposti alla elaborazione dei progetti cui si è fatto cenno, pertanto, devono possedere capacità di adeguamento agli andamenti congiunturali per poter fronteggiare positivamente i problemi che di volta in volta si manifestano nelle specifiche aree territoriali e nei diversi comparti produttivi.

In rapporto a quanto sopra premesso, si precisa che la ripartizione delle risorse disponibili per la costituzione delle agenzie regionali è stata effettuata tenendo conto di due parametri di riferimento - quello dell'offerta di lavoro e quello della domanda - e, nell'ambito di questi, di indici diversi. Più precisamente per l'offerta si è tenuto conto della popolazione residente, di quella attiva e del tasso di disoccupazione palese; per la domanda si è considerato, in maniera diffusa, la presenza di attività nelle varie articolazioni imprenditoriali, anche in senso dinamico.

Di conseguenza può essersi verificato, relativamente alla ripartizione delle risorse concernenti i profili soggettivi ed oggettivi dell'organizzazione delle agenzie, una consistenza in termini quantitativi e qualitativi pressochè simile in regioni diverse tra loro, quali ad esempio la Campania ed il Piemonte; ma ciò è scaturito dall'analisi degli elementi considerati e dalla combinazione equilibrata degli stessi.

Si precisa, altresì, che la determinazione dei compensi - concordata con il Ministero del tesoro - è condizionata alla esigenza di acquisire professionalità di grande rilievo e di incentivare i vari esperti ad accettare un incarico triennale e, quindi, precario. In questo campo, sono, inoltre, da tener presenti le possibilità reddituali che normalmente offrono le opportunità di impiego nelle libere professioni o nelle imprese private per simili prestazioni.

Per quanto riguarda il presunto superdimensionamento delle agenzie, si osserva che i contingenti organici di personale da assegnare, da comandare e da assumere devono essere considerati dei «tetti» che si sono dovuti preventivamente definire e che sono stati ottenuti valutando, distintamente, l'entità della popolazione residente, di quella attiva, del tasso di disoccupazione palese e della presenza generalizzata di attività nelle varie articolazioni imprenditoriali e degli stanziamenti complessivi.

L'assegnazione di personale nelle varie agenzie è programmata, peraltro, secondo criteri di gradualità.

Si fa, infine, presente, che si sta provvedendo in sede regionale all'acquisizione dei locali, secondo le esigenze organizzative e le disponibilità, e che gli stanziamenti per l'istituzione ed il funzionamento delle agenzie sono stati disposti dall'articolo 30 della legge n. 56 del 1987 per un triennio. Per eventuali ulteriori fabbisogni si procederà secondo le vigenti norme in materia di spesa pubblica.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

(16 giugno 1990)

SCIVOLETTO, GALEOTTI, NOCCHI, VITALE, SALVATO. – *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la signora Rocca Di Modica, in servizio come «novantista», con la qualifica di portalettere, presso l'ufficio postale di Frigintini, frazione di Modica (Ragusa), è stata licenziata dalla direzione provinciale delle poste di Ragusa;

che alla base del provvedimento di licenziamento sta la circostanza che sabato 21 ottobre 1989 la signora Rocca Di Modica non si è presentata sul luogo di lavoro per osservare, come prevede la regola degli «Avventisti del settimo giorno», il giorno di riposo settimanale;

che la signora Rocca Di Modica, oltre ad avere prospettato questa esigenza di ordine religioso e morale, aveva dichiarato la propria disponibilità ad essere trasferita ed utilizzata in una sede dove era possibile il recupero del riposo sabatico;

che il provvedimento di licenziamento si presenta, indubbiamente, come lesione di diritti costituzionali fondamentali, quali la libertà di fede e di culto religioso,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i Ministri in indirizzo considerino ammissibile il provvedimento di licenziamento assunto dalla direzione provinciale delle poste di Ragusa nei confronti della signora Rocca Di Modica;

se questo provvedimento discenda da direttive precise date dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in questa materia specifica;

se, in caso di assenza di direttive del Ministero, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sia stato informato del provvedimento di licenziamento;

se i Ministri in indirizzo non considerino tale provvedimento lesione inammissibile di un diritto sancito dalla Costituzione;

quali provvedimenti urgenti intendano assumere per reintegrare la signora Rocca Di Modica nell'attività lavorativa della amministrazione delle poste, individuando soluzioni organizzative tali da garantire il concreto esercizio del diritto alla libertà religiosa.

(4-04000)

(25 ottobre 1989)

RISPOSTA. – Al riguardo appare opportuno premettere che il vigente ordinamento giuridico, pur contemplando il diritto al riposo settimanale, non ha tuttavia sancito il principio della «predeterminazione inderogabile» del giorno in cui tale riposo debba cadere, neppure per i lavoratori appartenenti alla maggioranza cattolica.

L'articolo 2109 del codice civile stabilisce, infatti, che il riposo debba coincidere «di regola» con la domenica; analoga disposizione è dettata dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, relativo al testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato.

È dunque evidente che l'eventuale riconoscimento ai lavoratori appartenenti a confessioni religiose diverse da quella cattolica del diritto in assoluto a fruire del riposo settimanale nella giornata festiva prevista dalla rispettiva confessione, oltre a creare difficoltà di ordine

pratico, si risolverebbe in una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle numerose categorie di lavoratori cattolici che, in forza delle citate disposizioni, non possono vantare eguale diritto.

Pur riconoscendo, quindi, l'esigenza rappresentata dalla signora Rocca Di Modica (assunta il 17 ottobre 1989 presso la direzione provinciale di Ragusa in qualità di agente straordinario per la durata massima di tre mesi secondo le disposizioni vigenti per essere applicata all'ufficio locale di Frigintini) di poter fruire del riposo settimanale sabatico previsto dalla propria confessione religiosa occorre, tuttavia, sottolineare che, come previsto dall'articolo 7 della legge 22 novembre 1988, n. 516 - concernente «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno» - tale diritto deve essere esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro e compatibilmente con le esigenze del servizio.

Com'è noto il servizio di recapito, cui era stata assegnata la signora Di Modica, viene assicurato su tutto il territorio nazionale con unico turno antimeridiano di distribuzione della corrispondenza e nei soli giorni feriali; non è stato pertanto possibile consentire il differimento della prestazione lavorativa dal sabato alla domenica.

Nè, d'altra parte, poteva trovare accoglimento la richiesta avanzata dall'interessata di recuperare l'assenza del sabato presso altri uffici della provincia in quanto l'unico ufficio che osserva l'orario domenicale è l'ufficio telegrafico principale che non è abilitato, però, al servizio esterno di recapito.

Nè, infine, è stato possibile destinare la signora Di Modica ad altro ufficio principale della provincia di Ragusa, sia perchè tale iniziativa non sarebbe stata coerente con la finalità che aveva motivato l'assunzione di personale straordinario, sia perchè gli assegni di tali uffici risultano interamente coperti.

Poichè la signora Di Modica, nonostante l'impossibilità manifestata da questa amministrazione di aderire alla richiesta dalla stessa avanzata, persisteva nella determinazione di voler usufruire del riposo sabatico, la competente direzione provinciale, dopo l'assenza di sabato 21 ottobre 1989, è stata costretta, in pari data, a risolvere il rapporto di lavoro.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MAMMÌ

(25 giugno 1990)

SIGNORELLI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per conoscere quali provvedimenti urgenti voglia prendere a favore del conservatorio musicale di Trapani che - tuttora sezione distaccata della sede di Palermo - si dibatte in grandi difficoltà operative tali da non garantire, ad anno scolastico avviato, il normale svolgimento delle lezioni dei singoli corsi fino a poter determinare la non classificazione degli alunni per il primo quadrimestre, come già avvenuto nell'anno accademico 1988-89. Tale situazione è ascrivibile alla mancata concessione della autonomia della sezione di Trapani dalla sede di Palermo, benchè ne sussistano e se ne riconoscano tutti i presupposti, ma anche

alla inadeguatezza del corpo docente, formato di sole 15 unità di ruolo ordinario a fronte di un fabbisogno di 60, quando contemporaneamente esiste una fascia di docenti precari che, avendo già maturato il diritto alla immissione in ruolo, risultano emarginati dall'esercitare questo loro diritto al lavoro.

(4-04276)

(21 dicembre 1989)

RISPOSTA. - Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto.

In merito alla questione riguardante la richiesta di autonomia della sezione staccata di Trapani del conservatorio di musica di Palermo, si fa presente che questo Ministero in ottemperanza a quanto disposto con ordinanza ministeriale 11 ottobre 1989 non ha istituito per l'anno scolastico 1990-1991 nuovi conservatori.

L'articolo 1, ultimo comma, della succitata ordinanza, recante disposizioni per l'istituzione di scuole statali per l'anno scolastico 1990-1991, prevede, infatti, che non si proceda a nuove istituzioni in attesa della riforma di dette istituzioni.

Va segnalato anche che la sezione staccata in oggetto svolge la propria attività in locali presi in affitto e non risultano proposte in ordine alla concessione dei locali.

Quanto ai ritardi verificatisi agli inizi del corrente anno scolastico nell'assegnazione dei docenti, si fa presente che l'articolo 3 del decreto-legge 8 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge n. 417 del 1989, ha introdotto l'istituto della precedenza nel conferimento delle supplenze agli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli previste dal succitato decreto.

L'esigenza di soddisfare le norme sulla precedenza ha imposto a questo Ministero la necessità di attendere che gli uffici scolastici delegati all'espletamento di detti concorsi inviassero le relative graduatorie.

Terminate le operazioni di nomina entro il termine previsto dall'articolo 25 della succitata legge si è potuto procedere, compatibilmente con le esigenze dei tempi tecnici, ad inviare agli uffici scolastici copie delle graduatorie da utilizzare per le nomine dei docenti supplenti aventi titolo.

Il Ministro della pubblica istruzione
MATTARELLA

(13 giugno 1990)

SPECCHIA. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che la commissione circoscrizionale per l'impiego di Ostuni, che ha la competenza anche sui comuni di Fasano, Cisternino, Carovigno e San Vito dei Normanni e sulle località di Montalbano e di Pezze di Greco, a distanza di quasi tre anni dall'approvazione della legge n. 56 del 28 febbraio 1987 non si è ancora insediata;

che la causa di questo ritardo è da addebitare a «diatribe» tra i sindacati provinciali CGIL e CISL, ai conseguenti ricorsi e alla

manca di iniziative comunque risolutive del problema da parte del direttore dell'ufficio provinciale per l'impiego di Brindisi;

che, inoltre, l'ufficio circoscrizionale per l'impiego di Ostuni ancora oggi non dispone di locali idonei e quantitativamente sufficienti, tanto che gli operatori sono costretti a lavorare tra mille difficoltà e in una gran confusione, con conseguenti disagi per gli utenti,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative s'intenda assumere per:

1) fare finalmente insediare la commissione circoscrizionale per l'impiego di Ostuni;

2) ottenere che l'ufficio circoscrizionale per l'impiego di Ostuni disponga in breve tempo di locali idonei ad assicurare un servizio così importante e delicato.

(4-04103)

(16 novembre 1989)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto l'ufficio provinciale del lavoro di Brindisi ha reso noto che la commissione circoscrizionale per l'impiego di Ostuni si è insediata in data 26 febbraio 1990.

Si fa presente, inoltre, relativamente alla evidenziata inidoneità ed insufficienza dei locali, che il comune di Ostuni ha comunicato di averne affittato dei nuovi, da adibire a sede della sezione di cui trattasi, assicurando, contestualmente, la disponibilità degli stessi, non appena sarà eseguito il progetto di adeguamento e di ristrutturazione dell'immobile.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

(14 giugno 1990)

SPECCHIA. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che la situazione degli uffici ENPAS nelle province di Brindisi, Lecce e Taranto ha raggiunto un livello di particolare gravità;

che, in particolare, su 49 posti in organico (9 a Brindisi, 19 a Lecce e 21 a Taranto) sono presenti in servizio 10 unità (3 a Brindisi, 1 a Lecce e 6 a Taranto), a fronte di 64.000 utenti;

che ciò comporta ovviamente l'impossibilità di evadere 22.000 pratiche di riscatto, 1.350 pratiche di buonuscita, 10.100 piccoli prestiti, 3000 mutui, 1800 domande di nuovo impianto, 4000 domande per borse di studio, 1.200 progetti di riliquidazione, 160 domande per le colonie, e inoltre le operazioni di segreteria, archivio, economato e informazione per gli utenti;

che, pur di far fronte alle pratiche più urgenti, gli uffici in questione hanno accantonato le 22.000 pratiche di riscatto, determinando così la perdita per l'ENPAS di oltre 5 miliardi all'anno per la mancata riscossione di contributi nei confronti degli assistiti;

che questa situazione, oltre a danneggiare l'ENPAS, arreca enormi disagi agli assistiti che devono a volte attendere mesi e mesi per ottenere una risposta alle pratiche avviate;

che le pochissime unità impegnate nei tre uffici sono costrette a lavorare in una situazione ormai invivibile e ad essere anche oggetto delle proteste degli utenti;

che nei mesi di maggio e giugno 1989 è stata espletata una parte dei due concorsi per 65 posti di ragioniere e 70 di assistente, senza che poi nulla sia stato deciso per lo svolgimento delle prove orali;

rilevato che è necessario porre fine ad una assurda e grave situazione che dura ormai da oltre 20 anni (pare dal 1966),

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda assumere per tutelare l'ENPAS, gli utenti e gli operatori degli uffici di Brindisi, Lecce e Taranto.

(4-04484)

(21 febbraio 1990)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione presentata dall'onorevole interrogante si fa presente, in via preliminare, che il riordinamento dei servizi dell'ENPAS e, quindi, le nuove dotazioni organiche, sono stati approvati nel corso di questi due ultimi anni. Ciò premesso si rileva che, come è noto, la normativa vigente, diretta a limitare l'incremento del personale nel pubblico impiego, impedisce di fatto una immediata copertura dei posti ed impone preliminarmente l'espletamento delle procedure per la mobilità all'interno della pubblica amministrazione per poi ottenere la legittimazione a procedere alle assunzioni, a seconda dei livelli, con differenti modalità.

In proposito, l'Ente ha comunicato che, appena si saranno conclusi gli adempimenti relativi a 2 concorsi, uno di 70 posti per assistente contabile e uno di 60 per assistente amministrativo e le procedure previste dalla legge n. 56 del 1987 per l'assunzione di unità di terzo e quarto livello, le difficoltà più gravi delle sedi di Brindisi, Lecce e Taranto saranno sanate con l'immissione delle nuove forze lavorative.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

DONAT-CATTIN

(14 giugno 1990)

SPETIČ. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto che la televisione austriaca ORF ha comunicato in questi giorni la data d'inizio delle trasmissioni in lingua slovena destinate alla minoranza di tale lingua abitante nella regione della Carinzia e che probabilmente tali trasmissioni saranno captate anche dagli sloveni, cittadini italiani, abitanti nella Valcanale ed a Tarvisio, in provincia di Udine;

quale sia il giudizio del Governo italiano, anche in relazione al fatto che analoghe trasmissioni sono state previste, per la minoranza slovena in Italia, già nella legge n. 103 del 1975 e mai attuate, anche per l'incomprensibile timore che tali trasmissioni potessero contribuire all'elevazione culturale ed al rafforzamento della coscienza etnica delle popolazioni slovene della provincia di Udine, che ora vedranno realizzato tale diritto da emittenti straniere, collocate a ridosso del

confine, come l'ORF austriaca, Telecapodistria e TV Lubiana, meno che dalla RAI, che vi era tenuta per legge ben 12 anni fa.

(4-02399)

(9 novembre 1988)

RISPOSTA. - Al riguardo appare opportuno premettere che non risulta a questa amministrazione che le emittenti nazionali televisive austriache ORF/FS1 e ORF/FS2 irradiano programmi radiofonici o televisivi in lingua slovena nella provincia di Udine; le trasmissioni di tali emittenti, captate nella provincia in questione lungo tutta la direttrice della Valcanale, da Pontebba a Tarvisio e a Fusine in Valromana, sono, infatti, irradiate, esclusivamente, in lingua tedesca.

Quanto all'attivazione da parte della RAI di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia non può che confermarsi quanto riferito con nota GM/52334/106/4-395/Int/RG del 30 maggio 1990, responsiva di analoga interrogazione presentata dall'onorevole interrogante.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MAMMI

(25 giugno 1990)

TRIPODI. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso:

che, a seguito delle dannose calamità naturali verificatesi dal 1981 in poi nella provincia di Reggio Calabria, che hanno ripetutamente provocato gravissimi danni alle produzioni e alle strutture agricole con effetti pesanti per i redditi dei coltivatori e dei produttori, sono stati sospesi i pagamenti dei contributi agricoli unificati;

che il Servizio contributi agricoli unificati proprio in questi giorni, senza che le condizioni fossero mutate sostanzialmente rispetto agli anni trascorsi, ha ingiunto il pagamento dei contributi arretrati, maggiorati dagli interessi e da assurde penalità che superano il 200 per cento, determinando giustificata protesta delle categorie interessate e delle loro rispettive associazioni professionali;

che, se i produttori agricoli dovessero pagare dette ingenti somme, si assesterebbe un ulteriore colpo all'economia agricola della provincia di Reggio Calabria,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario disporre urgentemente la sospensione delle ingiunzioni di pagamento dei contributi agricoli unificati ed avviare un riesame dell'intero problema in considerazione sia del mancato superamento delle conseguenze economiche provocate dagli eventi calamitosi sia dalla siccità attuale che sta arrecando nuovi danni all'agricoltura.

(4-02982)

(1° marzo 1989)

RISPOSTA. - In riferimento all'interrogazione presentata dall'onorevole interrogante concernente la sospensione dei contributi agricoli unificati in provincia di Reggio Calabria, si comunica quanto segue.

Come è noto la norma vigente nel 1981 relativa ai benefici in materia di contributi agricoli unificati a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale è quella prevista dall'articolo 5 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Tale norma prevede la dilazione quinquennale del pagamento di contributi agricoli unificati riferiti all'anno in cui si è verificato l'evento avverso, a favore delle aziende agricole con mano d'opera dipendente ammesse, a seguito della stessa calamità, ai benefici delle provvidenze contributive e creditizie previste dall'articolo 1, secondo comma, della stessa legge n. 590 del 1981.

Le aziende agricole della provincia di Reggio Calabria danneggiate dalle calamità del 1981 hanno avuto la possibilità di accedere, a domanda e in presenza dei previsti requisiti, ai benefici sopra esposti.

Successivamente l'articolo 5 della legge n. 590 del 1981 è stato sostituito dall'articolo 5 della legge 13 maggio 1985, n. 198, che prevede la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali in scadenza nei dodici mesi successivi alla data dell'evento, in presenza di una incidenza del danno non inferiore alla perdita del 35 per cento della produzione lorda vendibile.

I contributi sospesi vengono recuperati ratealmente nell'arco del quinquennio successivo e, se le condizioni di danno si verificano per due anni consecutivi, la dilazione dei contributi viene elevata a dieci anni.

Si precisa, comunque, che i benefici recati dalla nuova normativa trovano applicazione a partire dagli eventi avversi del 1985.

Tutto ciò premesso si fa presente che il Servizio per i contributi agricoli unificati ha comunicato di aver avviato le procedure di recupero dei contributi dovuti dalle ditte inadempienti successivamente allo scadere del termine per la regolarizzazione delle posizioni contributive, previsto dall'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

Il Servizio ha sottolineato, peraltro, di aver escluso da tale procedura di recupero i contributi dovuti da ditte già ammesse alla sospensione a seguito di calamità naturali, avendo dimostrato di possederne i requisiti.

Per quanto concerne, poi, l'applicazione delle somme aggiuntive si fa presente che i relativi importi sono stati determinati nella misura fissata dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), della legge n. 48 del 1988 e, inoltre, in base alla citata normativa, articolo 4, comma 2, la misura massima di detta somma aggiuntiva è stata stabilita nel 200 per cento dei contributi omessi, maggiorata degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo all'insorgenza dell'obbligo del pagamento della somma stessa.

In conseguenza di quanto sopra esposto il Servizio ha provveduto ad applicare la sanzione civile alle ditte inadempienti, determinandone l'importo in relazione al ritardo nel pagamento, imponendo il 200 per cento soltanto ai soggetti a tanto obbligati ai sensi delle già citate disposizioni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

(14 giugno 1990)

TRIPODI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* -
Premesso:

che ai sensi dell'articolo 23 della legge finanziaria del 1988 per la Piana di Gioia Tauro e per l'intera provincia di Reggio Calabria sono stati autorizzati dall'ufficio regionale del lavoro (commissione regionale dell'impiego) molti progetti di investimento per il rientro della disoccupazione giovanile;

che, nonostante l'attività lavorativa dei giovani lavoratori sia stata iniziata tre-quattro mesi orsono, ancora non sono state liquidate nemmeno parzialmente le competenze spettanti determinando una legittima agitazione,

l'interrogante chiede di sapere quali interventi urgenti si intenda predisporre per procedere all'immediato pagamento delle retribuzioni arretrate e per impedire che in futuro si possano verificare simili dannosi ritardi che fanno aumentare la sfiducia dei giovani nei confronti delle istituzioni, favorendo così il rafforzamento delle organizzazioni mafiose.

(4-03427)

(23 maggio 1989)

RISPOSTA. - I progetti di utilità collettiva di cui all'articolo 23 della legge n. 67 del 1988, riferiti alla provincia di Reggio Calabria, approvati dalla commissione regionale per l'impiego della Calabria, per l'anno 1988, sono complessivamente 118, territorialmente suddivisi tra l'intera provincia, la circoscrizione di Reggio Calabria, quella di Locri e quella di Gioia Tauro.

Alla data del 30 novembre 1989, poichè, come noto, dopo la prima decade del mese di dicembre non possono effettuarsi operazioni contabili, la situazione contabile-finanziaria è quella evidenziata nel seguente prospetto:

	Provincia intera	SEZIONI CIRCOSCRIZIONALI			
		Reggio Calabria	Locri	Gioia Tauro	Totale
Progetti ultimati e pagati giovani	-	20	21	5	46
<i>altri progetti:</i>					
pagati giovani	2	18	17	22	59
in corso di pagamento .	-	-	-	-	-
non pagabili per difetto documentazione	-	-	1	-	1
non pagabili per attività inferiore ad un mese	-	1	-	-	1
attività non iniziata	-	4	2	-	6
attività sospesa	-	-	2	-	2
rinuncia imprese	-	2	-	-	2
revoca finanziamento dalla CRI	-	1	-	-	1
				Totale...	118

Si precisa, a questo proposito, che l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Reggio Calabria ha provveduto a corrispondere ai giovani interessati le loro spettanze, appena sono stati disponibili i relativi finanziamenti. La macchinosità delle varie operazioni richieste e le inadempienze di talune imprese esecutrici hanno determinato, soprattutto nella fase iniziale, alcuni ritardi.

La situazione, illustrata nel prospetto, subisce continue variazioni a seguito del completamento dei diversi adempimenti, sia da parte delle imprese che da parte dell'ufficio provinciale, necessari per la liquidazione delle spettanze in questione alle scadenze previste.

Al riguardo, bisogna, altresì, tener presente che il periodo mensile di riferimento dell'attività è diverso tra i vari progetti e, pertanto, la contabilizzazione non avviene per tutti alla fine di ogni mese solare.

Per completezza di informazione si fa, infine, presente che sono state erogate anche anticipazioni alle imprese relativamente a 70 progetti, di cui 29 ricadenti nella circoscrizione di Reggio Calabria, 20 ricadenti nella circoscrizione di Locri, 20 ricadenti nella circoscrizione di Gioia Tauro e uno operante sull'intero territorio della provincia.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

(16 giugno 1990)

VECCHI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso:

che ancora una volta sulla superstrada che congiunge Ferrara al mare Adriatico si è verificato nei giorni scorsi un incidente mortale che è costato la vita a due giovani, mentre tre sono stati feriti gravemente;

che sono ormai centinaia gli incidenti (e alcune decine i morti) che si verificano su questa arteria fondamentale (lunga circa 45 chilometri) frequentata soprattutto nel periodo estivo a causa del movimento dei turisti che dalle città, in specie quelle della Lombardia e del Piemonte, intendono raggiungere il mare Adriatico;

che questo importante asse viario, snodandosi in mezzo alla campagna del Delta Padano, è assai distante dai centri abitati ed è privo di qualsiasi servizio utile per garantire un minimo di assistenza ai cittadini in transito (non un punto telefonico, non un servizio di distribuzione dei carburanti, sporadici e rari pattugliamenti della polizia stradale),

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda intervenire presso l'ANAS perchè, in accordo con l'amministrazione provinciale di Ferrara e la regione Emilia Romagna, provveda ad attrezzare questo asse viario in modo da garantire un minimo di assistenza agli utenti, da consentire un traffico più controllato e tranquillo nonchè, in caso di incidenti, il pronto intervento dei mezzi di soccorso.

(4-03523)

(20 giugno 1989)

RISPOSTA. - In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che l'ANAS, interessata al riguardo, ha fatto presente di aver previsto sulla superstrada che congiunge Ferrara al mare Adriatico la realizzazione di due aree di servizio a metà del percorso.

La stessa Azienda ha assicurato che per facilitare siffatta realizzazione ha in corso la procedura per concedere il relativo nulla osta direttamente alla competente amministrazione comunale.

Il Ministro dei lavori pubblici

PRANDINI

(27 giugno 1990)

VENTRE. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che il 25 settembre di ormai due anni addietro fu inoltrata dal comune di Capodrise (Caserta) la richiesta di autorizzazione alle Ferrovie dello Stato per lavori di attraversamento fognario al chilometro 168 + 049 della linea Foggia-Napoli;

che il 2 giugno 1988 le Ferrovie predette richiedevano, per poter concedere l'autorizzazione, un versamento della somma complessiva di lire 56.758.044, di cui lire 53.999.007 per spese di istruttoria, sorveglianza, collaudo, eccetera, compresa IVA e spese generali, e lire 2.337.743 più IVA per canone novennale dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1996;

che contemporaneamente il comune veniva invitato a sottoscrivere lo schema di convenzione ed a trasmettere copia di progetto dell'opera da eseguire, adempimenti ai quali il comune ottemperava con estrema sollecitudine, fiducioso nella serietà delle richiedenti Ferrovie dello Stato;

che veniva versata ovviamente anche la somma così come richiesta insieme ad altra somma di lire 939.700 per deposito cauzionale per l'attraversamento della rete fognaria in questione. E siamo al novembre 1988: in tale periodo venivano inoltrate alla direzione compartimentale di Napoli e all'ufficio tecnico compartimentale la documentazione richiesta e la prova degli avvenuti versamenti;

che il 6 dicembre 1988 l'ufficio tecnico comunicava il proprio nulla osta all'esecuzione dei lavori il cui inizio veniva subordinato ad accordi diretti con l'unità di coordinamento e manutenzione, eccetera, che il comune di Capodrise con la consueta pazienza e solerzia tentava inutilmente di definire, fino a quando il 10 marzo 1989 il compartimento di Napoli (unità di coordinamento e manutenzione) informava, con comprensibile sbigottimento del comune interessato, che non era possibile dare inizio ai lavori in questione per motivi di rallentamento dei treni (*sic!*) e che comunque non era possibile nemmeno fare delle previsioni a breve termine (*sic!*);

che successivamente veniva prospettata al massimo livello dell'ente Ferrovie e delle Ferrovie dello Stato di Napoli la abnormità della situazione in sé incredibile, ma resa purtroppo credibile solo per la notorietà dei disservizi e delle devastazioni causate dall'ente Ferrovie;

che per senso di responsabilità l'interrogante ritiene opportuno sorvolare sull'inefficienza degli uffici preposti alla risoluzione del problema con fasi tragicomiche (richieste che si assumeva essere state trasmesse da Napoli e mai pervenute a Roma; assicurazioni date allo scrivente a Roma circa l'avvenuta autorizzazione, risultate poi non fondate; cura, da parte del sindaco del comune con una lodevole

funzione di supplenza, della trasmissione di atti da Napoli a Roma e di nuovo smarrimento delle carte, eccetera), come ritiene dignitoso non indugiare sulla impossibilità in ben 10 giorni di assidue richieste di contattare un solo funzionario responsabile, tutti invece assai efficienti in magistrali dinieghi reciproci di responsabilità, ognuno assumendo di essere «deresponsabile»;

che resta comunque singolare ed aberrante, e perciò da censurare, la disinvoltura con cui, a fronte della imposizione di un versamento di 57 milioni circa ad un piccolo comune afflitto, come tanti, dall'indisponibilità di danaro (e che di fatto si risolve in un taglieggiamento da defunto *solve et repete*), l'ente Ferrovie ha avuto l'ardire di comunicare non solo di non poter fare previsioni a breve termine, ma perfino (*risum teneatis!*) di non poter causare rallentamenti dei treni, quasi che nel Sud non fosse ormai una costante, mai purtroppo smentita dai fatti, la precisione degli orari dei treni dovuta soltanto al caso, come denunciato in tutta evidenza su tante guide turistiche straniere;

che l'amministrazione comunale si vede danneggiata da tali comportamenti sia per l'improduttività del danaro versato, sia per la sua indisponibilità, sia per la lievitazione che subirà il prezzo dei lavori da svolgere,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative urgenti si intenda intraprendere per accertare le responsabilità e per riportare serietà nella vicenda.

(4-03657)

(20 luglio 1989)

RISPOSTA. - L'ente Ferrovie dello Stato riferisce che il nulla osta per l'inizio dei lavori di attraversamento fognario al chilometro 168+049 della linea Foggia-Napoli è stato rilasciato soltanto in data 21 luglio 1989 perchè la linea suddetta era interessata da altri lavori già in corso d'opera.

Il ritardo, quindi, nella concessione del nulla osta è dipeso dal fatto che soltanto con il completamento dei lavori in atto è stato possibile il recupero, per i treni in transito, del tempo necessario per il rallentamento che si sarebbe provocato in corrispondenza del tratto di linea interessato dai lavori di attraversamento fognario.

Questi ultimi sono iniziati di fatto il 21 agosto 1989, ad opera del comune di Capodrise.

Il Ministro dei trasporti

BERNINI

(21 giugno 1990)

VISIBELLI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che siamo alle solite... Stessa carrozza, stesso treno e, nemmeno a dirlo, maggiore sporcizia;

che, per quanto riguarda la carrozza n. 43 del treno che collega Trani a Roma, l'interrogante non dice che debba migliorare il servizio, ma, almeno, che ci sia un minimo di pulizia;

che invece si continua a viaggiare, tra sporczia e ruggine, in un vagone letto privo, persino, di un piccolo frigo per la conservazione delle bevande;

che l'interrogante deve ritenere che tanta «attenzione» gli sia riservata *ad hoc*; nè, peraltro, ha avuto ancora occasione di ricevere risposta alle precedenti, ormai innumerevoli, analoghe interrogazioni;

che tra bevande calde e a prezzo maggiorato, pasti inquinati da feci di topo e carrozze fatiscenti ed indecenti, le Ferrovie dello Stato sembrano voler dimostrare, *per facta concludentia*, che il Mezzogiorno non fa parte della Repubblica italiana;

che non resta, pertanto, che chiedere, ancora una volta (richiamando le precedenti interrogazioni), al Ministro dei trasporti se, benevolmente, intenda far conoscere:

1) se non sia il caso, quanto meno, di rendere le carrozze vivibili da un punto di vista igienico;

2) se non sia il caso di dotare, con urgenza, i servizi di vagone letto almeno di un piccolo frigorifero;

3) quali provvedimenti abbia adottato in conseguenza delle innumerevoli, precedenti, analoghe interrogazioni.

(4-03660)

(20 luglio 1990)

RISPOSTA. - L'ente Ferrovie dello Stato riferisce, in merito alla vettura letti n. 43, in composizione al treno n. 850 sulla relazione Taranto-Roma, che a causa della scarsa frequentazione del servizio, specialmente nel periodo estivo (circa il 41 per cento dei posti occupati nel periodo giugno-agosto 1988), e per indisponibilità di altro materiale, si è reso necessario utilizzare una vettura letti del tipo a 22 posti, allo scopo di poter destinare quella prevista in precedenza a 36 posti su altra relazione, su cui la rete di vendita richiedeva un maggior numero di posti ed oltretutto di tipo «turistico».

La sostituzione della vettura è stata determinata, assicura l'Ente, non da motivi discriminatori nei confronti delle relazioni con il Mezzogiorno bensì da un'esigenza di carattere puramente commerciale per soddisfare una richiesta che, diversamente, sarebbe rimasta inevasa.

Per quanto concerne la pulizia delle vetture, l'ente fa presente che trattandosi, come in questo caso, di vetture vetuste, riesce difficile, pur con il servizio di pulizia più accurato, offrire quell'aspetto lindo caratteristico delle vetture di più recente costruzione.

In merito alla dotazione nei vagoni letto di un piccolo frigorifero, l'ente porta a conoscenza che quasi tutte le vetture letti sono munite di tale accessorio. Solo alcune vetture, come quella in questione, sono fornite di ghiacciaia, il cui mancato funzionamento può dipendere da fatti contingenti.

Dall'entrata in vigore dell'orario invernale, 24 settembre 1989, su detta relazione è stata nuovamente impiegata la vettura letti preesistente al periodo estivo.

Per quanto riguarda infine gli altri atti di sindacato ispettivo concernenti il servizio ferroviario nel Mezzogiorno, si assicura la

massima attenzione al fine di provvedere ad una compiuta analisi delle esigenze manifestate nell'intento di fornire adeguate risposte.

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

(21 giugno 1990)

VISIBELLI. - *Al Ministro delle partecipazioni statali.* - Premesso: che la stampa ha riportato la seguente notizia:

«Il signor Nunzio De Feo (abitante a Bari, strada Messanape n. 28/b) chiede alla SIP che gli venga data una linea telefonica.

Dopo averla ottenuta, per lui cominciano i guai che continuano ancor oggi.

Con la prima bolletta l'importo da pagare è di diverse centinaia di migliaia di lire.

Saranno le spese di allacciamento, pensa il signor De Feo.

La cosa poi si ripete con la seconda e la terza bolletta.

A questo punto l'utente (che ha fatto pochissime telefonate e che, per il suo lavoro, è costretto a stare fuori casa tutto il giorno) si reca agli uffici della SIP per segnalare che qualcosa non funziona.

Non è possibile - egli sostiene - che ci siano addebiti per centinaia di migliaia di lire in assenza di telefonate. Si tratterà di un guasto.

Alla SIP assicurano che si adopereranno per verificare il motivo per il quale giungono le bollette così salate.

Passa qualche giorno ed al signor De Feo viene comunicato (sempre per via telefonica) che è stato effettuato un controllo e che si è provveduto ad eliminare l'inconveniente che portava all'addebito di scatti per telefonate mai fatte. Tutto dovrebbe essere risolto pacificamente per l'utente e per la SIP, anche in considerazione che le bollette successive sono di poche migliaia di lire.

Invece non è così.

Iniziano nuovi guai per il signor De Feo, al quale la SIP chiede, comunque, il pagamento delle tre bollette arrivate maggiorate.

Il signor De Feo cerca di far capire le sue buone ragioni, ma non c'è niente da fare!

Accade così che all'utente viene staccato il telefono.

A questo punto alcune considerazioni su una vicenda che è sconcertante e che la dice lunga sulla impossibilità da parte dell'utente di avere certezze.

Chi ha il telefono deve pagare la bolletta che gli arriva, con gli addebiti che gli vengono segnati, senza alcuna possibilità di controllo?

Si può accettare per fede tutto quello che la SIP dice, anche in presenza di grossolani errori?

Noi riteniamo che all'utente debba essere consentito avere dati certi e la massima trasparenza sugli scatti che la SIP addebita, ed è in questo senso che deve venire una necessaria sentenza da parte della Magistratura, alla quale il signor De Feo, per tutelare il suo diritto a non subire abusi da parte della SIP si è rivolto.»

l'interrogante chiede di conoscere i motivi per i quali la SIP di Bari abbia agito nella maniera innanzi descritta e quali sollecite iniziative si

intendono prendere per rimuovere il danno causato al signor De Feo di Bari.

(4-04491)

(21 febbraio 1990)

RISPOSTA. - Al riguardo, nel premettere che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si fa presente che la concessionaria SIP, interpellata in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante, ha comunicato che la tassazione del servizio telefonico avviene sulla base della lettura periodica dei contatori di abbonato ubicati nella centrale urbana di competenza.

Gli utenti sono allacciati in permanenza alla predetta centrale mediante collegamenti individuali che consentono di individuare e tassare l'utente sulla base del servizio fruito.

Gli impulsi che pilotano detti contatori sono trasmessi in corrente continua e permettono un alto grado di affidabilità. Nel caso in cui gli impulsi stessi vogliono essere inviati ad un contascatti posto presso la sede dell'utente devono essere trasformati in segnali ad alta frequenza, tramite il doppino di linea urbana.

L'adozione di una frequenza elevata (12 khz), invero, permette di ridurre notevolmente, ma non di escludere totalmente, l'influenza di casuali fattori elettrici esterni sui segnali di conteggio che percorrono il doppino.

Per tale motivo, la fatturazione del traffico avviene in base alle risultanze del contatore di centrale mentre le indicazioni del contascatti «ripetitore di impulsi» installato presso l'utente, stante la non completa affidabilità, non hanno alcun valore ai fini della tassazione.

Per quanto riguarda i reclami del signor De Feo, la concessionaria ha fatto presente che gli uffici commerciali dell'agenzia SIP di Bari si erano premurati di verificare la congruità delle bollette in contestazione, relative al secondo, terzo e quarto bimestre 1989, nonché il funzionamento del contatore d'utente interessato.

L'esito di tali accertamenti e verifiche confermava il buon funzionamento del contatore in questione e, quindi, la regolarità degli addebiti.

Di tali risultanze veniva informato il signor De Feo, invitandolo nel contempo a regolarizzare le proprie situazioni debitorie.

Persistendo lo stato di morosità dell'utente, la SIP, agenzia di Bari, in conformità di quanto disposto dagli articoli 12 e 13 del regolamento di servizi, provvedeva a risolvere il relativo contratto di abbonamento.

La SIP ha comunicato inoltre che il proprio personale non ha mai dato assicurazione all'utente circa l'asserito «inconveniente che portava all'addebito di scatti per telefonate mai fatte».

Per quanto riguarda inoltre il minore importo delle successive bollette, si può senz'altro ascrivere ad un uso diverso che il signor De Feo deve aver fatto del proprio telefono.

Si rappresenta infine che alla data dell'11 aprile 1990 non risultavano avviati, presso gli uffici del tribunale di Bari, procedimenti a carico della SIP per la fattispecie in esame.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MAMMÌ

(25 giugno 1990)

VISIBELLI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che oltre cinquanta docenti non di ruolo sono ricorsi al TAR del Lazio impugnando le ordinanze ministeriali dell'estate 1989 sulle sessioni riservate di abilitazione e, precisamente, la n. 288 del 1° agosto 1989 e le n. 277 e n. 278 del 7 agosto 1989; in proposito la terza sezione del TAR del Lazio ha rinviato ogni decisione al giudizio di merito;

che tutti i ricorrenti, privi dell'abilitazione, hanno prestato servizio tra l'anno scolastico 1982-83 e 1988-89, insegnando per un anno con tanto di nomina del competente provveditorato agli studi; infatti, il decreto n. 249 del 1989 ha previsto l'immissione in ruolo, con relativo conseguimento dell'abilitazione e inserimento in apposite graduatorie «a scorrimento», per coloro che tra il 1982-83 e il 1988-89 abbiano lavorato nella scuola almeno per un anno, anche se in modo non continuativo; ma i ricorrenti, proprio a causa dei provvedimenti impugnati, di questi benefici non hanno potuto in alcun modo usufruire;

che la recente legge n. 417 del 27 dicembre 1989, detta del «doppio canale», ha modificato il decreto-legge n. 357 del 6 novembre 1989, ultimo in ordine di tempo e tanto contestato, prevedendo che i docenti delle scuole materne autorizzate o di quelle secondarie legalmente riconosciute o parificate siano ammessi alle sessioni riservate di abilitazione purchè abbiano maturato i 360 giorni di servizio alla fine dell'anno scolastico 1988-89,

l'interrogante chiede di conoscere se, per quanto innanzi esposto, non si ritenga di dover sollecitamente operare per eliminare l'assurdo rappresentato dal fatto che con la nuova legge si riconosce il diritto dei docenti delle scuole legalmente riconosciute a partecipare agli esami di abilitazione ma si nega loro il diritto all'immissione in ruolo.

(4-04517)

(27 febbraio 1990)

RISPOSTA. - La questione rappresentata nell'interrogazione parlamentare indicata in oggetto non può che trovare soluzione in via legislativa atteso che la normativa vigente in materia non consente alla categoria dei docenti, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, di poter essere direttamente inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli ai fini dell'immissione in ruolo.

I predetti docenti, infatti, avendo prestato servizio per un anno scolastico con nomina del provveditore agli studi, ma in un anno successivo all'anno scolastico 1981-82, non hanno potuto usufruire dei benefici di cui all'articolo 3 della legge n. 246 del 1988 (abilitazione riservata che ha poi consentito l'inclusione nelle graduatorie provinciali prima e nazionale poi, ai sensi dell'articolo 8-bis della legge n. 426 del 1988, ai fini dell'immissione in ruolo).

Gli stessi docenti non possono usufruire dei benefici previsti dall'articolo 2 della legge n. 417 del 1989 in mancanza dei requisiti di servizio di 360 giorni, anche non consecutivi, prestato in scuole statali negli anni scolastici dal 1982-83 al gennaio 1989.

L'articolo 28-bis della medesima legge n. 417 del 1989 ha tuttavia previsto, per i docenti non abilitati delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute, sessioni riservate d'esami che devono svolgersi con le stesse modalità previste per i precari delle scuole statali.

Dette sessioni sono state indette con ordinanze ministeriali n. 99, n. 100 e n. 101 del 9 aprile 1990, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38-*b* del 15 maggio 1990.

Si intende ovviamente che nei confronti di detti docenti il superamento degli esami è finalizzato esclusivamente al conseguimento del titolo abilitante.

Il conseguimento dell'abilitazione consentirà ai docenti in parola di poter partecipare ai concorsi per titoli che saranno indetti nel 1992 a valere per le nomine in ruolo relative agli anni scolastici (1992-93, 1993-94, 1994-95).

I docenti in questione, a quella data, dovranno aver anche maturato il requisito di servizio (360 giorni nell'ultimo triennio) nelle scuole statali.

Il Ministro della pubblica istruzione

MATTARELLA

(19 giugno 1990)
